



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.7.2010
COM(2010)406 definitivo

2010/0217 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato
tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun
sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio
del legname e dei suoi derivati
importati nell'Unione europea (FLEGT)**

RELAZIONE

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹, approvato dal Consiglio nel 2003², propone una serie di misure fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a cessare gli investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname onde metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005³, che istituisce un sistema di licenze e un meccanismo per la verifica della legalità delle importazioni di legname nell'Unione europea.

Nel dicembre 2005 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione per il negoziato di accordi di partenariato con i paesi produttori di legname al fine di attuare il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e, in particolare, di incentivare il commercio del legname legale verificato importato nell'Unione europea da questi paesi partner⁴. L'accordo di partenariato con il Camerun è il terzo di questo tipo ad essere negoziato, dopo gli accordi con il Ghana e con la Repubblica del Congo.

I negoziati con il Camerun, avviati dalla Commissione nel novembre 2007, sono proseguiti da allora ed hanno comportato quattro incontri bilaterali e sedici riunioni tecniche in videoconferenza. La Commissione è stata coadiuvata da diversi Stati membri per tutta la durata dei negoziati. In tutto questo periodo, la Commissione ha informato regolarmente il Consiglio dei progressi registrati in sede negoziale mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e ai capi missione/rappresentanti dell'UE in Camerun. Dopo ogni sessione negoziale, le parti hanno organizzato riunioni pubbliche per informare gli interessati dell'avanzamento del negoziato. Il Camerun ha inoltre adottato un'impostazione estremamente partecipativa coinvolgendo la società civile e il settore privato nell'elaborazione dell'accordo.

L'accordo contempla tutti gli elementi contenuti nelle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, esso definisce il quadro, le istituzioni e i meccanismi per il sistema di licenze FLEGT. I controlli della catena di approvvigionamento, il quadro di conformità giuridica e i requisiti in materia di audit indipendente del sistema figurano negli allegati dell'accordo, dove si descrivono in dettaglio le strutture che sosterranno la garanzia di legalità offerta dal rilascio di una licenza FLEGT. Il Camerun ha elaborato una definizione della legislazione applicabile mediante vaste consultazioni con le parti interessate. In tale definizione rientrano le leggi e normative riguardanti la concessione dei diritti di raccolta, la gestione forestale, le normative in materia di imprese, lavoro e ambiente, i requisiti fiscali, il rispetto della proprietà e dei diritti d'uso del terreno delle comunità vicine e altri obblighi sociali stabiliti nella legislazione del settore forestale, nonché le normative che disciplinano l'attività commerciale e i requisiti in materia di commercio d'esportazione.

¹ COM(2003) 251.

² GU C 268 del 7.11.2003.

³ GU L 347 del 30.12.2005.

⁴ Documento riservato del Consiglio n. 15102/05.

L'accordo non si limita ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 (il regolamento FLEGT), ma copre il commercio di tutto il legname e dei suoi derivati, impegnando così il Camerun a predisporre un sistema tale da garantire all'Unione europea che tutti i prodotti forestali provenienti dal Camerun siano raccolti e prodotti legalmente, e contribuendo quindi in modo positivo e duraturo alla crescita del paese.

L'accordo prevede controlli delle importazioni alle frontiere dell'Unione europea in conformità del regolamento FLEGT e del relativo regolamento di attuazione (CE) n. 1024/2008. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT del Camerun, che adotta il formato indicato nel regolamento di attuazione.

L'accordo istituisce il meccanismo di dialogo e cooperazione con l'Unione europea riguardo a FLEGT, che consiste nel consiglio congiunto per l'attuazione e in una struttura consultiva chiamata comitato congiunto di monitoraggio, e stabilisce altresì i principi della partecipazione degli interessati, delle salvaguardie sociali e della trasparenza in materia di monitoraggio dell'incidenza e stesura di relazioni.

L'accordo stabilisce i termini e le procedure per la sua entrata in vigore e per l'attuazione del sistema di licenze. Dato che il Camerun intende potenziare e riorganizzare il suo sistema di regolamentazione e di gestione delle informazioni, introdurre controlli più globali della catena di approvvigionamento e istituire una verifica indipendente della conformità giuridica, al governo, alla società civile e al settore privato occorreranno diversi anni per predisporre e collaudare i nuovi sistemi e per sviluppare le capacità di cui hanno bisogno per svolgere le funzioni previste. Il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere del tutto operativo per l'inizio del 2012. Il sistema sarà valutato secondo criteri prestabiliti prima che l'UE inizi ad accettare le licenze FLEGT. Le relative fasi e modalità sono definite nell'accordo e negli allegati.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)⁶, che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003⁷ e il Parlamento ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005⁸.
- (2) Conformemente alla decisione 2010/XXX del Consiglio del [...]⁹, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (3) È opportuno concludere l'accordo,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ COM(2003) 251.

⁷ GU C 268 del 7.11.2003.

⁸ GU C 157 E del 6.7.2006, p. 482.

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica a norma dell'articolo 31 dell'accordo, onde vincolare l'Unione.

Articolo 3

Nel consiglio congiunto per l'attuazione e nel comitato congiunto di monitoraggio, istituiti a norma dell'articolo 19 dell'accordo, l'Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni in veste di membri della delegazione dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo in virtù dell'articolo 29 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005, ad approvare tali modifiche a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAMERUN SULL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL SETTORE FORESTALE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI IMPORTATI NELL'UNIONE EUROPEA (FLEGT¹⁰)

L'UNIONE EUROPEA, da un lato,

e LA REPUBBLICA DEL CAMERUN, in appresso “**il Camerun**”,

dall'altro lato,

in appresso denominate insieme “**le parti**”,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro lato, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000¹¹ e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in appresso denominato “l'accordo di Cotonou”;

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), con particolare riferimento alle condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera di parti della CITES delle licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, segnatamente che tali esemplari non siano stati ottenuti in violazione delle leggi in materia di protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;

VISTA la normativa forestale in vigore in Camerun e, in particolare, il codice forestale e le altre normative pertinenti applicabili al settore forestale;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea¹²;

CONSIDERANDO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹³ rappresenta un primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

CONSIDERANDO la dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull'applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale;

CONSIDERANDO la dichiarazione comune del 28 settembre 2007 firmata a Yaoundé tra il Camerun e la Commissione europea sulla negoziazione di un accordo volontario di partenariato sull'iniziativa FLEGT;

¹⁰ Forest Law Enforcement Governance and Trade.

¹¹ GU L 317 del 15.12.2000, pagg. 3-353.

¹² GU L 347 del 30.12.2005.

¹³ COM (2003) 251 del 21.5.2003.

CONSIDERANDO la dichiarazione di principio, giuridicamente non vincolante ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, adottata il 14 agosto 1994, e lo strumento giuridicamente non vincolante relativo a tutti i tipi di foreste, adottato il 31 gennaio 2008 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite¹⁴;

CONSIDERANDO i principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo, adottati il 2 marzo 2005 a Parigi dal forum di alto livello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), rafforzati dal programma d'azione di Accra del settembre 2008 e ribaditi dalle parti;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi esposti nella dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, nel contesto della salvaguardia e della gestione sostenibile delle foreste, in particolare del principio 10 riguardante l'importanza rivestita dalla sensibilizzazione dei cittadini e dalla partecipazione alle questioni ambientali e del principio 22 riguardante il ruolo essenziale svolto dalle popolazioni autoctone e da altre comunità locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

RISOLUTE a compiere ogni possibile sforzo per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell'attuazione del presente accordo per le comunità autoctone e locali e per le popolazioni povere;

RIBADENDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dagli altri accordi multilaterali di cui all'allegato IA dell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché alla necessità di applicarli;

CONSIDERANDO i costanti sforzi compiuti dal Camerun al fine di promuovere in generale una gestione sostenibile delle risorse forestali e della fauna su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire la legalità di tutti i flussi di legname;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono alla partecipazione della società civile, del settore privato e delle popolazioni locali e rivierasche, comprese le popolazioni autoctone, alla riuscita delle politiche di gestione nel settore forestale, in particolare tramite consultazioni e l'informazione del pubblico;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

¹⁴ A/RES 62/98, 31 gennaio 2008.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) “*legname e suoi derivati*”: i prodotti elencati nell’allegato I-A;
- a) “*legname e suoi derivati in transito*”: il legname e i suoi derivati originari di un paese terzo che entrano sotto controllo doganale nel territorio del Camerun e ne riescono sotto la stessa forma, conservando la propria origine;
- c) “*importazione nell’Unione europea*”: l’immissione in libera pratica nell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹⁵, di legname e suoi derivati che non possono essere definiti “merci prive di carattere commerciale” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹⁶;
- d) “*immissione in libera pratica*”: regime doganale dell’Unione europea che attribuisce la posizione doganale di merce dell’Unione europea ad una merce che non è dell’Unione europea (cfr. regolamento (CE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario) e che implica: la riscossione dei dazi dovuti all’importazione; la riscossione, ove opportuno, di altri oneri; l’applicazione delle misure di politica commerciale, nonché di divieti e restrizioni; l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione delle merci;
- e) “*esportazione*”: l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati prodotti o acquisiti in Camerun lasciano materialmente il territorio del Camerun o ne sono portati fuori, fatta eccezione per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio camerunese sotto il controllo delle autorità doganali del Camerun;
- f) “*nomenclatura SA*”: codice a quattro cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane conformemente alle nomenclature combinate dell’Unione europea e della Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC);
- g) “*licenza FLEGT*”: una licenza che attesta la provenienza di un carico da fonte legale e verificata conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo;
- h) “*autorità di rilascio delle licenze*”: l’autorità designata dal Camerun per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
- i) “*autorità competenti*”: le autorità designate dagli Stati membri dell’Unione europea per la verifica delle licenze FLEGT;

¹⁵ GU L 302 del 19.10.1992.

¹⁶ GU L 253 dell’11.10.1993.

- j) “carico”: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito dal Camerun da uno spediteore o trasportatore e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione europea;
- k) “legname prodotto o acquisito legalmente”: legname, compreso il legname importato, proveniente da uno o più processi di produzione o di acquisizione conformi all’insieme dei criteri derivanti dai testi giuridici e normativi in vigore in Camerun, applicabili al settore forestale e verificati/controllati secondo le modalità precisate nell’allegato II.

Articolo 2

Obiettivo

1. L’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutto il legname e tutti i suoi derivati provenienti dal Camerun e importati nell’Unione europea, contemplati dal presente accordo, siano stati prodotti o acquisiti legalmente.
2. In questo contesto, le parti convengono, tra l’altro di:
 - a) promuovere il commercio di legname e suoi derivati;
 - b) stabilire una base per il dialogo e la cooperazione;
 - c) promuovere lo sviluppo delle industrie forestali in Camerun e rafforzare quindi la competitività del settore;
 - d) creare e favorire opportunità economiche per le comunità rivierasche e le imprese locali;
 - e) rafforzare le capacità delle parti interessate camerunesi agevolando l’instaurazione di un clima favorevole agli investimenti nella gestione sostenibile delle foreste.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutto il legname e a tutti i suoi derivati soggetti al sistema di licenze FLEGT ed elencati nell’allegato I-A.

Articolo 4

Sistema di licenze FLEGT

1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso denominato “sistema di licenze FLEGT”) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione europea sono stati prodotti o acquisiti legalmente. L’Unione europea accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Camerun coperti da licenze FLEGT.

2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato I-A. Il legname e i suoi derivati elencati nell'allegato I-B non possono essere esportati dal Camerun.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.

Articolo 5

Autorità di rilascio delle licenze

1. Il Camerun designa la propria autorità di rilascio delle licenze FLEGT e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente, in conformità alla normativa di cui all'allegato II. Detta autorità rilascia, secondo modalità specificate nell'allegato III-A, licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti legalmente in Camerun e destinati all'esportazione nell'Unione europea.
3. L'autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o comprendenti, legname e suoi derivati importati in Camerun da un paese terzo in una forma che le leggi di tale paese vietano di esportare o per la quale esistono prove che il legname e i suoi derivati in questione sono stati prodotti o acquisiti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.
4. L'autorità di rilascio delle licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT.

Articolo 6

Autorità competenti dell'Unione europea

1. La Commissione europea comunica al Camerun gli estremi delle autorità competenti di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione europea. Le procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di carichi coperti da una licenza FLEGT sono descritte nell'allegato IV.
3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dal Camerun come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

5. Tuttavia, il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e per i quali è stata rilasciata una licenza FLEGT, al momento dell'ingresso nell'Unione europea saranno sottoposti unicamente alla verifica prevista dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, in quanto la licenza FLEGT attesta anche che il legname è stato prodotto o acquisito legalmente.

Articolo 7

Licenze FLEGT

1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo bilingue (francese e inglese) e sono compilate in francese o in inglese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, un sistema elettronico per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. Le licenze FLEGT sono rilasciate in conformità delle procedure descritte nell'allegato V.

Articolo 8

Legname prodotto o acquisito legalmente

1. Ai fini del presente accordo, all'articolo 1, lettera k), e nell'allegato II figura una definizione del legname prodotto o acquisito legalmente.
2. L'allegato II indica inoltre la legislazione nazionale del Camerun che deve essere rispettata per consentire il rilascio di una licenza FLEGT. Sono previste "griglie di valutazione della legalità", con criteri, indicatori e parametri di controllo che consentono di accertare la conformità alla normativa in vigore.

Articolo 9

Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito

1. Il Camerun istituisce un sistema per verificare che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati nell'Unione europea. Il sistema di verifica della legalità comprende controlli di conformità allo scopo di fornire garanzie che il legname e i suoi derivati da esportare nell'Unione europea siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname che non sono stati prodotti o acquisiti legalmente o che provengono da fonti sconosciute. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento.

2. Il sistema di verifica della legalità del legname e dei suoi derivati è descritto nell'allegato III-A.
3. Il Camerun verifica la legalità del legname e dei suoi derivati esportati verso i mercati esterni all'Unione europea e venduti sui mercati nazionali e del legname e dei suoi derivati importati.

Articolo 10

Consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT

1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza FLEGT, l'autorità competente interessata può chiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio.
2. Se l'autorità di rilascio non risponde entro 21 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, o se le informazioni integrative ricevute confermano l'irregolarità, o se le informazioni riportate sulla licenza FLEGT non corrispondono al carico, l'autorità competente interessata non accetta la licenza FLEGT e decide il seguito da dare in conformità della legislazione nazionale vigente. L'autorità di rilascio delle licenze ne viene informata.
3. Per contro, se dalle informazioni integrative fornite dall'autorità di rilascio delle licenze risulta che la licenza FLEGT è valida, questa viene accolta e segue le procedure descritte nell'allegato IV.

Articolo 11

Controllore indipendente

1. Per accertare le prestazioni e l'efficienza del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato VI, le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente.
2. Il Camerun, in consultazione con l'Unione europea, si avvale dei servizi del controllore indipendente.
3. Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni complete predisposte secondo la procedura descritta nell'allegato VI.
4. Le parti agevolano l'attività del controllore indipendente, in particolare garantendogli l'accesso, nei rispettivi territori, alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Le parti possono tuttavia trattenere, conformemente alle rispettive normative sulla protezione dei dati, informazioni che non sono autorizzate a divulgare.
5. Il Camerun pubblica la relazione del controllore indipendente secondo le modalità e i meccanismi previsti negli allegati VI e VII.

Articolo 12

Scambi di informazioni sul funzionamento del sistema FLEGT

1. Nel comune obiettivo di proteggere l'integrità e la reputazione del sistema di licenze FLEGT istituito nel quadro del presente accordo, le parti si impegnano a informarsi reciprocamente e senza indugio di qualsiasi sospetto riguardante possibili casi di frode nell'utilizzo o nel rilascio delle licenze FLEGT, anche per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi, e di elusione abusiva o sleale del sistema di licenze FLEGT.
2. Non costituiscono casi di elusione ai sensi del presente articolo le esportazioni di legname e suoi derivati di cui è stata verificata la legalità verso i paesi importatori di legname diversi da quelli dell'Unione europea, con i quali il Camerun intrattiene relazioni commerciali.

Articolo 13

Entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT

1. Le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT sarà operativo.
2. L'avvio del rilascio delle licenze FLEGT è preceduto da una valutazione tecnica congiunta i cui obiettivi e criteri sono previsti nell'allegato VIII.

Articolo 14

Calendario di attuazione dell'accordo

1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all'allegato IX.
2. Il consiglio congiunto di attuazione, previsto dall'articolo 19, avvalendosi del comitato congiunto di monitoraggio, valuta i progressi compiuti nell'attuazione rispetto al calendario di cui all'allegato IX.

Articolo 15

Misure di accompagnamento

1. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all'allegato X quali settori nei quali occorrono ulteriori risorse tecniche e finanziarie per applicare il presente accordo.
2. Alla fornitura di tali risorse integrative si applicano le normali procedure di programmazione dell'assistenza al Camerun dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, oltre che le procedure di bilancio dello stesso Camerun.
3. Le parti valutano la necessità di disporre di un meccanismo comune attraverso il quale coordinare il finanziamento e i contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione europea a sostegno delle misure di accompagnamento nel quadro del programma settoriale per le foreste e l'ambiente.

4. Il Camerun provvede a integrare il consolidamento delle capacità per l'attuazione del presente accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, il programma settoriale per le foreste e l'ambiente e le strategie di riduzione della povertà.
5. Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con le iniziative di sviluppo pertinenti come ad esempio:
 - a) il sostegno allo sviluppo locale;
 - b) la promozione dell'industrializzazione del settore forestale;
 - c) il rafforzamento delle capacità.
6. Al conferimento di risorse integrative si applicano le procedure che disciplinano l'assistenza dell'Unione europea secondo quanto disposto dall'accordo di Cotonou, nonché quelle che disciplinano l'assistenza bilaterale degli Stati membri dell'Unione europea al Camerun, ferme restando le procedure di finanziatori interessati nel rispetto dei principi sanciti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. A questo proposito, le risorse integrative finanzieranno le attività di cui al paragrafo 5 nel quadro e nella logica del programma settoriale per le foreste e l'ambiente.

Articolo 16

Partecipazione delle parti interessate all'attuazione dell'accordo

1. Il Camerun consulta regolarmente le parti interessate camerunesi riguardo all'attuazione del presente accordo, nel quadro di un Comitato nazionale di monitoraggio o tramite altre piattaforme di concertazione, tenendo conto della normativa camerunese relativa al regime delle foreste e della fauna e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore che disciplinano l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
2. Le modalità di istituzione di un Comitato nazionale di monitoraggio e i rispettivi ruoli delle varie parti interessate camerunesi nell'attuazione dell'accordo sono descritti, tra l'altro, negli allegati III-A, III-B e X.
3. L'Unione europea consulta regolarmente le parti interessate europee sull'attuazione del presente accordo, in base alla Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché sul recepimento del diritto comunitario.

Articolo 17

Clausole di salvaguardia sociale, economica e ambientale delle comunità locali e autoctone

1. Nell'intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi del sistema di licenze FLEGT sulle comunità autoctone e locali interessate, le parti convengono di valutare l'incidenza del presente accordo sul loro stile di vita.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni economiche e ambientali del presente accordo su tali collettività e adottano misure ragionevoli appropriate per attenuare gli effetti negativi.

Articolo 18

Incentivi di mercato

L'accesso al mercato dell'Unione europea del legname e dei suoi derivati importati dal Camerun secondo i termini del presente accordo è accompagnato da azioni di promozione del legname e dei suoi derivati in questione come di seguito specificato:

- a) promozione delle politiche di approvvigionamento pubblico e privato che riconoscano gli sforzi compiuti per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente, in particolare il legname e i suoi derivati;
- b) promozione sul mercato europeo di legname e suoi derivati corredati di licenza FLEGT;
- c) promozione a livello internazionale del sistema di verifica della legalità istituito nel quadro del presente accordo.

Articolo 19

Dispositivo istituzionale di attuazione

1. Dopo la ratifica del presente accordo, le parti istituiscono una struttura decisionale denominata "consiglio congiunto per l'attuazione" (in appresso "il consiglio") e una struttura consultiva denominata "comitato congiunto di monitoraggio" (CCM).
2. Il consiglio è costituito da due rappresentanti, ciascuno dei quali è designato dalla propria parte. Su delega delle parti, il consiglio vigila sull'attuazione e delibera per consenso. Le decisioni sono formalizzate sotto forma di risoluzioni firmate dai rappresentanti delle parti. Il consiglio è responsabile dell'attuazione del presente accordo. Inoltre, il consiglio:
 - a) si riunisce alle date concordate dalle parti;
 - b) stabilisce le proprie norme procedurali;
 - c) rende pubblica una relazione annuale il cui contenuto figura in dettaglio nell'allegato VII del presente accordo;
 - d) provvede affinché i lavori del CCM siano trasparenti e le informazioni e i risultati che li riguardano siano accessibili al pubblico;
 - e) definisce le modalità di risoluzione delle controversie e partecipa alla ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti per garantire il buon funzionamento dell'accordo, in conformità dell'articolo 24;
 - f) esamina le modifiche delle disposizioni del presente accordo e adotta quelle relative agli allegati, conformemente all'articolo 29.
3. Posto sotto l'autorità del consiglio, il CCM, i cui membri sono designati dalle parti, assicura la vigilanza e la valutazione dell'attuazione del presente accordo. Favorisce inoltre il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti. Inoltre, il CCM:
 - a) si riunisce almeno due (2) volte all'anno alle date e nei luoghi stabiliti dal consiglio e formula raccomandazioni adottate per consenso destinate al consiglio;
 - b) elabora l'ordine del giorno dei propri lavori e i termini di riferimento per le azioni comuni;
 - c) stabilisce, previa approvazione del consiglio, le proprie norme procedurali;
 - d) è presieduto in occasione delle riunioni da un sistema di copresidenza;

- e) può istituire gruppi di lavoro o altri organismi ausiliari nei settori che richiedono competenze specifiche.
4. Le funzioni del CCM sono definite nell'allegato XI del presente accordo.

Articolo 20

Comunicazioni sull'attuazione dell'accordo

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:
 - a) per il Camerun: il ministro delle Foreste;
 - b) per l'Unione europea: il capo della delegazione dell'Unione europea in Camerun.
2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 21

Informazioni rese pubbliche

1. Le informazioni rese pubbliche rappresentano uno degli elementi fondamentali per rafforzare la governance nel quadro dell'applicazione del presente accordo. Per conseguire l'obiettivo di garantire la trasparenza del funzionamento del sistema di licenze FLEGT in Camerun e nell'Unione europea, le parti convengono di fare ricorso ai meccanismi di comunicazione più appropriati, vale a dire: mezzi di comunicazione scritti e audiovisivi, Internet, seminari e pubblicazioni di vario tipo. Le informazioni rese pubbliche sono descritte nell'allegato VII del presente accordo.
2. Le parti convengono inoltre che le attribuzioni, le procedure e le modalità di funzionamento del consiglio e del CCM saranno rese pubbliche.

Articolo 22

Informazioni riservate

1. Ciascuna parte si impegna, nei limiti prescritti dalle proprie normative, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo. Nessuna delle parti divulga al pubblico, né autorizza le proprie autorità coinvolte nell'attuazione dell'accordo a divulgare, le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
2. Fermo restando il precedente paragrafo 1, le seguenti informazioni non saranno considerate riservate:
 - a) numero di licenze FLEGT rilasciate dal Camerun e ricevute dall'Unione europea e volume del legname e dei suoi derivati esportati dal Camerun e ricevuti dall'Unione europea;
 - b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze FLEGT e degli importatori.

Articolo 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui è applicabile il trattato che istituisce l'Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall'altra, al territorio del Camerun.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie

1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni tempestive, la parte più diligente può sottoporre la controversia al consiglio, che si adopera per proporre modalità di risoluzione alle parti. Al consiglio vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il consiglio può sottoporre la questione al CCM. Il CCM dispone di un termine fissato dal consiglio per trasmettere la propria proposta di soluzione al consiglio, che si impegna a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui il consiglio non riesca a comporre la controversia, le parti possono:
 - a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo;
 - b) nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), ricorrere all'arbitrato.
4. Il consiglio stabilisce le modalità di consultazione, di mediazione e di arbitrato, in linea con quelle convenute nel quadro dell'accordo di partenariato economico o, nel periodo intermedio, dell'accordo di partenariato economico interinale concluso tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Africa centrale (Camerun), dall'altro lato.

Articolo 25

Sospensione

1. Ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all'altra parte.
2. Le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo 90 giorni di calendario dalla notifica.
3. L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.

Articolo 26

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 27

Durata e proroga

Il presente accordo rimarrà in vigore per un periodo di sette (7) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere prorogato tacitamente dalle parti per periodi della stessa durata, a meno che una parte non rinunci alla proroga comunicando all'altra parte la propria decisione almeno dodici (12) mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Articolo 28

Denuncia dell'accordo

Fatto salvo l'articolo 27, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo dodici (12) mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 29

Modifiche

1. Per il tramite del proprio rappresentante in seno al consiglio, se una parte desidera modificare il presente accordo comunica all'altra parte la propria proposta almeno tre (3) mesi prima della riunione successiva del CCM. Il consiglio incarica il CCM di esaminare la proposta. In caso di consenso, quest'ultimo formula una raccomandazione che trasmette al consiglio per una valutazione. Ciascun rappresentante esamina la raccomandazione e, se concorda, ne informa l'altra parte per convenire una data per la firma e ciascuna parte la adotta secondo le proprie procedure interne.
2. Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, e fermo restando l'esame da parte del CCM, le modifiche degli allegati sono adottate dal consiglio.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari del presente accordo ed entrano in vigore nei termini e nelle forme definiti al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 30

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, tutti i testi facenti fede. In

caso di divergenza sull'interpretazione, il testo in lingua francese prevale sulle altre versioni linguistiche.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.
2. La notifica è trasmessa al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri del Camerun, depositari congiunti del presente accordo.

Indice degli allegati

Allegato I-A+-B	A- Elenco dei prodotti soggetti a licenza FLEGT B- Elenco dei prodotti di cui è vietata l'esportazione
Allegato II	Griglie di valutazione della legalità
Allegato III-A+-B	A- Sistema di verifica della legalità B- Quadro istituzionale del sistema di verifica della legalità
Allegato IV	Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione europea del legname e dei suoi derivati esportati dal Camerun e corredati di una licenza FLEGT
Allegato V	Condizioni che disciplinano il rilascio di licenze FLEGT
Allegato VI	Termini di riferimento per l'audit indipendente del sistema di verifica della legalità
Allegato VII	Informazioni rese pubbliche
Allegato VIII	Criteri di valutazione del sistema di verifica della legalità
Allegato IX	Calendario di attuazione dell'accordo
Allegato X	Misure di accompagnamento e meccanismi di finanziamento
Allegato XI	Comitato congiunto di monitoraggio

ALLEGATO I-A

Elenco dei prodotti soggetti a licenza FLEGT

I seguenti prodotti sono soggetti a licenza FLEGT

PRODOTTI	CODICE SA
LEGNO GREZZO, ANCHE SCORTECCIATO, PRIVATO DELL'ALBURNO O SQUADRATO	4403
TRAVERSINE DI LEGNO PER STRADE FERRATE O SIMILI	4406
LEGNO SEGATO O TAGLIATO PER IL LUNGO, TRANCIATO O SFOGLIATO, ANCHE PIALLATO, LEVIGATO O INCOLLATO CON GIUNTURE DI TESTA, DI SPESSORE SUPERIORE A 6 MM	4407
FOGLI DA IMPIALLACCIATURA (COMPRESI QUELLI OTTENUTI MEDIANTE TRANCIATURA DI LEGNO STRATIFICATO), FOGLI PER COMPENSATI O PER LEGNO SIMILE STRATIFICATO E ALTRO LEGNO SEGATO PER IL LUNGO, TRANCIATO O SFOGLIATO, ANCHE PIALLATO, LEVIGATO, ASSEMBLATI IN PARALLELO O DI TESTA, DI SPESSORE INFERIORE O UGUALE A 6 MM	4408
LEGNO COMPENSATO, LEGNO IMPIALLACCIATO E LEGNO SIMILE STRATIFICATO	4412
UTENSILI, MONTATURE E MANICI DI UTENSILI, MONTATURE DI SPAZZOLE, MANICI DI SCOPE O DI SPAZZOLE, DI LEGNO; FORME, FORMINI E TENDITORI PER CALZATURE, DI LEGNO	4417
MOBILI IN LEGNO DEI TIPI UTILIZZATI NEGLI UFFICI	9403 30
MOBILI IN LEGNO DEI TIPI UTILIZZATI NELLE CUCINE	9403 40
MOBILI IN LEGNO DEI TIPI UTILIZZATI NELLE CAMERE DA LETTO	9403 50
ALTRI MOBILI DI LEGNO	9403 60

A titolo illustrativo, i prodotti e le specie interessati sono descritti in dettaglio di seguito, fermo restando che la parte camerunese adatta la tariffa doganale CEMAC alla nomenclatura del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) che classifica il legname segato di sapelli e di iroko rispettivamente con i codici 4407 27 e 4407 28. I prodotti e le specie possono essere modificati a seconda dell'andamento del mercato senza che sia necessario modificare l'accordo.

PRODOTTI	CODICE CEMAC
PRODOTTI SPECIALI	

EBANO	44 07 29 15
TRONCHI	44 03 49 00
SPECIE DI PROMOZIONE DI 1ª CATEGORIA	
BILINGA	44 03 49 09
FRAMIRÉ	44 03 49 17
KOSSIPO	44 03 49 21
KOTIBÉ	44 03 49 22
LIMBA	44 03 49 24
AYOUS/OBÉCHÉ	44 03 49 46
AZOBÉ	44 03 49 47
KOTO	44 03 49 75
OKOUMÉ	44 03 49 88
TALI	44 03 49 94
TIAMA	44 03 49 95
SPECIE DI PROMOZIONE DI 2ª CATEGORIA	
ABURA/BAHIA	44 03 49 01
AKO	44 03 49 05
ANDOUNG	44 03 49 06
AVODIRE	44 03 49 07
DABÉMA	44 03 49 12
NIOVÉ	44 03 49 30
OLON	44 03 49 31
OVOGA/ANGALÉ	44 03 49 32
OZIGO	44 03 49 33
TCHITOLA	44 03 49 36
ABALÉ/ ABING	44 03 49 39
OKAN/ADOUM	44 03 49 40
AMVOUT/ EKONG	44 03 49 41
ASILA/OMANG	44 03 49 45
BODIOA	44 03 49 48

CORDIA/EBE/MUKUMARI	44 0349 49
DAMBALA	44 03 49 50
DIANA/CELTIS/ODOU	44 03 49 51
EBIARA/ABEM	44 03 49 53
EKABA	44 03 49 54
EKOP EVENE/EVENE	44 03 49 56
GOMBÉ/EKOP GOMBÉ	44 03 49 57
NAGA/EKOP NAGA	44 03 49 58
EMIEN/EKOUK	44 03 49 59
ESSAK	44 03 49 60
ESENG/LO	44 03 49 61
ESSESSANG	44 03 49 62
ESSON	44 03 49 63
ETIMOE	44 03 49 64
EVEUS/NGON	44 03 49 65
EVOULA/VITEX	44 03 49 66
EYECK	44 03 49 67
FARO	44 03 49 68
IATANGA/EVOUVOUS	44 03 49 69
KANDA	44 03 49 72
KAPOKIER/BOMBAX/ESODUM	44 03 49 73
KONDROTI/OVONGA	44 03 49 74
KUMBI/OKOA	44 03 49 76
LANDA	44 03 49 77
LATI/EDJIL	44 03 49 78
LIMBALI	44 03 49 79
LOTOFA/NKANANG	44 03 49 81
MAMBODÉ/AMOUK	44 03 49 82
MOAMBÉ	44 03 49 84
MUKULUNGU	44 03 49 85

MUTUNDO	44 03 49 86
OBOTO/ABODZOK	44 03 49 87
OZANBILI/ANGONGUI	44 03 49 89
OSANGA/SIKON	44 03 49 90
OUOCHI/ALBIZIA/ANGOYEME	44 03 49 91
TSANYA/AKELA	44 03 49 97
ALTRI LEGNI TROPICALI (AGBA, EKOUNE, ALUMBI, MIAMA...)	44 03 49 99
TRAVERSINE DI LEGNO PER STRADE FERRATE E SIMILI	44 06
LEGNAME SEGATO	44 07 29 00
ABURA/BAHIA	44 07 29 01
ACAJOU	44 07 29 02
AFROMOSIA	44 07 29 03
AIELE	44 07 29 04
AKO	44 07 29 05
ANDOUNG	44 07 29 06
AVODIRE	44 07 29 07
BETÉ	44 07 29 08
BILINGA	44 07 29 09
BOSSÉ	44 07 29 10
BUBINGA	44 07 29 11
DABÉMA	44 07 29 12
DOUKA	44 07 29 13
DOUSSIÉ	44 07 29 14
EBÈNE	44 07 29 15
EYONG	44 07 29 16
FRAMIRÉ	44 07 29 17
FROMAGER	44 07 29 18
IGAGANGA	44 07 29 19
IZOMBÉ	44 07 29 20
KOSSIPO	44 07 29 21

KOTIBÉ	44 07 29 22
KODRODUS	44 07 29 23
LIMBA	44 07 29 24
MOABI	44 07 29 25
MOVINGUI	44 07 29 26
MUTÉNYÉ	44 07 29 27
NIANGON	44 07 29 28
NIOVÉ	44 07 29 29
OLON	44 07 29 30
OVOGA	44 07 29 31
OZIGO	44 07 29 32
PADOUK	44 07 29 33
PAO ROSA	44 07 29 34
TCHITOLA	44 07 29 35
TOLA	44 07 29 36
ZINGANA	44 07 29 37
ABALÉ/ ABING	44 07 29 38
AKAN O ADOUM	44 07 29 39
AMVOUT O EKONG	44 07 29 40
ANGUEUK	44 07 29 41
ANINGRÉ	44 07 29 42
APA/PASCHILOBA	44 07 29 43
ASILA/OMANG	44 07 29 44
AYOUS/OBÉCHÉ	44 07 29 45
AZOBÉ	44 07 29 46
BODIOA	44 07 29 47
CORDIA/EBE/MUKUMARI	44 0729 48
DAMBALA	44 07 29 49
DIANA/CELTIS/ODOU	44 07 29 50
DIBETOU	44 07 29 12

EBIARA/ABEM	44 07 29 52
EKABA	44 07 29 53
EKONE	44 07 29 54
EKOP EVENE	44 07 29 55
EKOP GOMBÉ MAMELLE	44 07 29 56
EKOP NAGA	44 07 29 57
EMIEN/EKOUK	44 07 29 58
ESSAK	44 07 29 59
ESENG/LO	44 0729 60
ESSESSANG	44 07 29 61
ESSON	44 07 29 62
ETIMBÉ	44 07 29 63
EVEUSS/GON	44 07 29 64
EVOULA/VITEX	44 07 29 65
EYECK	44 07 29 66
FARO	44 07 29 67
IATANGA/EVOUVOUS	44 07 29 68
ALOMBA	44 07 29 69
IROKO	44 07 29 70
KANDA	44 07 29 71
KAPOKIER/BOMBAX	44 07 29 72
KONDROTI/OVONGA	44 07 29 73
KOTO	44 07 29 74
KUMBI/EKOS	44 07 29 75
LANDA	44 07 29 76
LATI/EDJIL	44 07 29 77
LIMBALI	44 07 29 78
LONGHI	44 07 29 79
LOTOFA/NKANANG	44 07 29 80
MAMBODÉ/AMOUK	44 07 29 81

MANSONIA	44 07 29 82
MOAMBÉ JAUNE	44 07 29 83
MUKULUNGU	44 07 29 84
MUTUNDO	44 07 29 85
OBOTO/ABODZOK	44 07 29 86
OKOUMÉ	44 07 29 87
OZANBILI/ANGONGUI	44 07 29 88
OSANGA/SIKON	44 07 29 89
OUOCHI/ALBIZIA	44 07 29 90
OVANGKOL	44 07 29 91
SAPELLI	44 07 29 92
SIPO	44 07 29 93
TALI	44 07 29 94
TIAMA	44 07 29 95
TSANGA/AKELA	44 07 29 96
WENGUÉ	44 07 29 97
ALTRI LEGNI TROPICALI	44 07 29 98
LEGNO PER PAVIMENTI	44 09 20 00
IMPIALLACCIATURE	44 08 39 00
COMPENSATI	44 12 13 00
PRODOTTI FINITI LEGNOSI	94 03 30 00
	94 03 40 00
	94 03 50 00
	94 03 60 00
	44 17 00 00

ALLEGATO I-B

Elenco dei prodotti di cui è vietata l'esportazione

<i>PRODOTTI</i>	<i>CODICE CEMAC</i>
<i>TRONCHI</i>	
ACAJOU	44 03 49 02
AFROMOSIA	44 03 49 03
BÉTÉ/MANSONIA	44 03 49 08
BOSSÉ	44 03 49 10
BUBINGA	44 03 49 11
DOUKA	44 03 49 13
DOUSSIÉ ROSSO	44 03 49 14
FROMAGER	44 03 49 18
MOABI	44 03 49 26
MOVINGUI	44 03 49 27
PADOUK	44 03 49 34
PAO ROSA	44 03 49 35
ZINGANA	44 03 49 38
APA O DOUSSIÉ BIANCO	44 03 49 44
ANINGRÉ	44 03 49 43
DIBÉTOU	44 03 49 52
ILOMBA	44 03 49 70
IROKO	44 03 49 71
LONGHI/ABAM	44 03 49 80
OVANGKOL	44 03 49 92
SAPELLI	44 03 49 93
SIPO	44 03 49 94
WENGUÉ	44 03 49 98

ALLEGATO II

Griglie di valutazione della legalità

I. DEFINIZIONE DELLA LEGALITÀ

La legalità del legname immesso sul mercato è fondata sul rispetto delle disposizioni giuridiche e normative nazionali e degli strumenti giuridici internazionali debitamente ratificati la cui applicazione è necessaria per garantire la sostenibilità della gestione forestale da parte dell'impresa di produzione e/o esportazione, dei suoi fornitori e subcontraenti, a nome del proprietario della foresta (Stato, comune, proprietario privato o comunità).

La definizione della legalità stabilita in maniera consensuale da tutte le parti interessate in questo spirito può essere sintetizzata nel seguente modo:

“Si considera legale qualunque legname proveniente da processi di produzione o di acquisizione conformi a tutti i criteri derivanti dai testi giuridici e normativi in vigore in Camerun e applicabili al settore forestale, e debitamente verificato/controllato”.

La definizione della legalità del legname commerciale è fondata sulla conoscenza e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e normative in vigore in Camerun e sul rispetto degli strumenti giuridici internazionali debitamente ratificati dal Camerun in materia forestale, commerciale, ambientale, sociale e di diritti umani. Le disposizioni giuridiche e normative nazionali considerate comprendono in particolare:

- la costituzione della Repubblica del Camerun;
- la legge n. 81-13 del 27 novembre 1981 relativa al regime delle foreste, della fauna e della pesca, non interamente abrogata e i relativi testi di applicazione (fra cui il decreto di applicazione n. 83-169 del 12 aprile 1983, non abrogato);
- la nuova legge forestale n. 94-01 del 20 gennaio 1994 relativa al regime delle foreste, della fauna e della pesca, e i relativi testi di applicazione (tra cui il decreto ministeriale n. 94-436 del 23 agosto 1994, le cui disposizioni non sono state tutte abrogate, il decreto ministeriale n. 95-531 del 1995 e altre decisioni e circolari in vigore);
- la legge quadro n. 96/12 del 5 agosto 1996 relativa alla gestione dell'ambiente e i relativi testi di applicazione;
- il decreto n. 222 del MINEF¹⁷ del 25 maggio 2001 che stabilisce le procedure per l'attuazione dei piani di assestamento forestale del DFP¹⁸;
- la legge n. 2002/003 del 19 aprile 2002 relativa a un codice generale delle imposte;
- la normativa che disciplina gli investimenti (legge n. 2002/004 del 19 aprile 2002 relativa a una carta degli investimenti, modificata e integrata dalla legge n. 2004/020 del 22 luglio 2004);
- il decreto n. 99/781/PM del 13 ottobre 1999 che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, della legge forestale n. 94/01 del 20 gennaio 1994 relativa a un regime delle foreste, della fauna e della pesca;

¹⁷ Ministero dell'Ambiente e delle Foreste.

¹⁸ Demanio forestale permanente.

- il decreto n. 2005/577 del 23 febbraio 2005 sulla VIA e il decreto n. 0069 del MINEP¹⁹ dell'8 marzo 2005 sulle categorie sottoposte a VIA²⁰;
- le varie leggi finanziarie annuali;
- il codice del lavoro, legge n. 92-007 del 14 agosto 1992;
- la normativa che disciplina la previdenza sociale²¹;
- la normativa fitosanitaria (MINADER²²);
- la convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse (esercizio del diritto sindacale, delega del personale, contratto di lavoro, condizioni di lavoro e retribuzioni, igiene, sicurezza e salute e così via).

Gli strumenti giuridici internazionali menzionati in precedenza comprendono, tra l'altro:

- il trattato relativo alla conservazione e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali dell'Africa centrale e che istituisce la Commissione delle foreste dell'Africa centrale - COMIFAC (febbraio 2005);
- la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata il 3 marzo 1973 e modificata il 22 luglio 1979;
- la Convenzione sulla diversità biologica (CDB), firmata nel giugno 1992.

L'applicazione delle disposizioni di tali strumenti giuridici internazionali fa seguito al loro recepimento nei testi giuridici nazionali.

Qualsiasi modifica di questi testi o qualsiasi nuova normativa nel settore comporta la conseguente modifica del presente allegato.

L'elaborazione di questa definizione della legalità ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:

- le varie iniziative intraprese in materia di legalità (TFT-TTAP²³, REM²⁴, TRAFFIC²⁵, CoC²⁶, FSC²⁷ e così via);
- la proposta PROFOREST²⁸ del 6 settembre 2005 relativa alla rintracciabilità;
- le "Note informative FLEGT"²⁹ edite dall'Unione europea;
- il quadro di riferimento FORCOMS relativo alla conformità alla normativa, prima versione 2005, quindi versione consolidata di febbraio 2007 per il Camerun;
- gli strumenti OLB-BVQI³⁰ e TLTV-SGS³¹ di febbraio 2006 sulla legalità;
- la relazione "Definizione di legname legale secondo le disposizioni giuridiche e normative in vigore in Camerun" (GTZ/PGDRN³² – MINFOF³³) del 15 febbraio 2006;

¹⁹ Ministero dell'Ambiente e della Protezione della natura.

²⁰ Valutazione di impatto ambientale.

²¹ Cfr. Cassa nazionale di previdenza sociale, *Raccolta dei testi di base* (1979).

²² Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

²³ Associazione del settore privato denominata Tropical Forest Trust che gestisce un progetto di sostegno al settore privato riguardo alla verifica della legalità (rif. Timber Trade Action Programme).

²⁴ Ressources Extraction Monitoring.

²⁵ Progetto di rintracciabilità e legalità del WWF.

²⁶ Chain of Custody, sistema di rintracciabilità.

²⁷ Forest Stewardship Council.

²⁸ Progetto finanziato dall'Unione europea.

²⁹ Nota informativa sul piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, in inglese: Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

³⁰ Origine legale del legname/Bureau Veritas.

³¹ Rintracciabilità e legalità/Società generale di vigilanza.

- la relazione “Legalità del legname APV in Camerun (approccio comparato dei vari sistemi)”, documento di maggio 2006 GTZ;
- la relazione COMIFAC³⁴ (WRI³⁵-UICN³⁶-IFIA³⁷) sul progetto FORCOMS-fase II di febbraio 2007;
- la proposta di testo giuridico della COMIFAC sul controllo forestale nell’Africa centrale di ottobre 2007;
- i PCI³⁸ dell’OAB/OIBT³⁹ e manuale di audit/serie OIBT n. 14 - 2003.

II. LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ

Sulla base della definizione della legalità, il Camerun ha elaborato una serie di griglie di valutazione della legalità il cui scopo è verificare la conformità del funzionamento (rispetto alle disposizioni giuridiche) delle entità forestali⁴⁰ attive in Camerun e quella dei prodotti da esse provenienti. Le griglie sono il risultato di un processo partecipativo e iterativo che tiene conto delle preoccupazioni delle varie parti interessate.

La molteplicità delle griglie di valutazione della legalità dipende dal fatto che la normativa forestale camerunese prevede varie modalità di approvvigionamento di legname per le quali i requisiti di legalità non sono identici. Ciascuna griglia è stata quindi creata per porre in evidenza i requisiti giuridici specifici associati a ciascuna modalità di approvvigionamento prevista dalla normativa camerunese. Tenuto conto di tali specificità, sono già state elaborate otto griglie di valutazione della legalità in base alle fonti di provenienza del legname: il demanio forestale permanente (DFP) costituito da terreni definitivamente assegnati alle foreste, il demanio forestale non permanente (DFNP) costituito da terreni forestali che possono essere destinati a usi diversi da quelli forestali (zona agroforestale) e, infine, le unità di trasformazione del legname (UTL).

Demanio forestale permanente (DFP)

- Griglia di valutazione della legalità 1 (GVL1): convenzione di sfruttamento (CS).
- Griglia di valutazione della legalità 2 (GVL2): foresta comunale (FCle); gestione in economia.

Demanio forestale non permanente (DFNP)

- Griglia di valutazione della legalità 3 (GVL3): autorizzazione di recupero del legname (ARL).
- Griglia di valutazione della legalità 4 (GVL4): autorizzazione di prelievo del legname abbattuto (APL).
- Griglia di valutazione della legalità 5 (GVL5): vendita di volumi fissi (VVF) nel demanio nazionale.

³² Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (cooperazione tecnica tedesca)/Programma di gestione sostenibile delle risorse naturali.

³³ Ministero delle Foreste e della Fauna.

³⁴ Commissione delle foreste dell’Africa centrale.

³⁵ World Resource Institute.

³⁶ Unione internazionale per la conservazione della natura.

³⁷ International Forest Industry Association.

³⁸ Principi, criteri, indicatori.

³⁹ Organizzazione africana del legno/Organizzazione internazionale dei legni tropicali.

⁴⁰ “entità forestale”: persona fisica o giuridica, comunità, comune detentori di una fonte legale di produzione, di acquisizione o di trasformazione del legname e dei suoi derivati.

- Griglia di valutazione della legalità 6 (GVL6): foresta comunitaria; gestione in economia.
- Griglia di valutazione della legalità 7 (GVL7): permessi speciali; sfruttamento dell’ebano nel demanio nazionale e nelle foreste comunali.

Unità di trasformazione del legname (UTL)

- Griglia di valutazione della legalità 8 (GVL8): unità di trasformazione del legname (UTL).

La seguente tabella presenta un riepilogo delle varie fonti di provenienza del legname e le corrispondenti griglie di valutazione della legalità.

Titolo	CS	VVF	ARL	APL	Economia	PS	PLO	APT
Fonte di provenienza								
Foreste demaniali (FD)	GVL1			GVL4				
Foreste comunali (FC)				GVL4	GVL2	GVL7		
Foreste demaniali nazionali (FDN)		GVL5	GVL3	GVL4		GVL7		
Foreste comunitarie (FC)				GVL4	GVL6			
Foreste particolari (FP)								
Unità di trasformazione (UTL)	GVL8							

Per tenere conto di tutte le possibilità di accesso alla risorsa del legname offerte dalla normativa in vigore e menzionate nella tabella precedente, nel corso della fase di entrata in funzione del sistema saranno create altre griglie di valutazione della legalità nel momento in cui ne sarà stabilita la pertinenza. Si tratta di quanto segue:

- griglia di valutazione della legalità per le foreste di privati (FP);
- griglia di valutazione della legalità dei permessi per il legname da opera (PLO);
- griglia di valutazione della legalità delle autorizzazioni personali di taglio (APT);
- griglia di valutazione della legalità delle foreste comunali (FCle) e delle foreste comunitarie (FC), in caso di gestione diversa da quella in economia (VVF, PLO, APT).

Le griglie di valutazione della legalità sono costituite da criteri, indicatori e parametri di controllo e fanno parte del sistema globale di verifica della legalità (SVL) il cui funzionamento è descritto in dettaglio nell’allegato III-A.

I criteri e gli indicatori sono stati analizzati e quindi provati sul campo per tutte le griglie, e in ciascuna griglia specifica sono stati presi in considerazione soltanto i criteri e gli indicatori pertinenti.

III. MODALITÀ DI UTILIZZO

Ad eccezione della griglia relativa alle UTL, le griglie di valutazione della legalità vengono create sulla base di cinque (5) criteri comuni che riguardano rispettivamente la regolarità di quanto segue:

- aspetti amministrativi e giuridici (criterio 1)
- sfruttamento e assestamento forestali (criterio 2)
- trasporto (criterio 3)
- aspetti sociali (criterio 4)
- aspetti ambientali (criterio 5).

A seconda delle griglie, i criteri sono articolati in un numero variabile di indicatori che riflettono i vari obblighi giuridici associati alle diverse fonti di approvvigionamento di legname.

La valutazione della conformità degli indicatori si effettua sulla base di parametri di controllo. Affinché un indicatore sia “**conforme**”, tutti i parametri di controllo ad esso associati devono essere ritenuti conformi.

La conformità dei parametri di controllo si basa sulla disponibilità dei documenti tecnici rilasciati dalle varie amministrazioni, previsti dalle disposizioni normative e consultabili, nella maggior parte dei casi, nella banca dati centrale del ministero delle Foreste (sistema informatico di gestione delle informazioni forestali di seconda generazione – SIGIF II).

Il rilascio di un “**certificato di legalità**”, che costituisce una delle condizioni imprescindibili per il rilascio di una licenza FLEGT (cfr. allegato III-A), sarà possibile soltanto se tutti gli indicatori saranno conformi.

GRIGLIA 1: CONVENZIONE DI SFRUTTAMENTO

Criterio 1: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione è giuridicamente autorizzata

<i>Indicatore 1.1: l'entità forestale esiste giuridicamente, è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale ed è- registrata in qualità di entità di trasformazione del legname.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 41 della legge 94/01 del 20 gennaio 1994- Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531- Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi- Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti]- Decreto n. 013/MINEE/DMG/SL del 19 aprile 1977 che abroga e sostituisce il decreto n. 154 del 28 marzo 1957 relativo alla nomenclatura degli impianti pericolosi, insalubri o nocivi
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none">1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica)1.1.2 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale concessa dall'autorità competente1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d'appello competente1.1.5 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell'Industria1.1.6 Certificato di registrazione in qualità di entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste
<i>Indicatore 1.2: l'entità forestale è titolare di una concessione forestale e detentrica di una convenzione di sfruttamento conclusa con l'amministrazione competente per il settore forestale</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 46; articolo 47, paragrafi 1, 2, 3, e articolo 50, paragrafo 1, della legge 94/01- Articolo 61; articolo 75, paragrafo 1; articolo 76, paragrafo 4, e articolo 77 del decreto 95/531- Articoli 68, 69 e 70 del decreto 95/53
Parametri di controllo
A- Convenzione provvisoria o definitiva di sfruttamento <ul style="list-style-type: none">1.2.1 Bando di gara pubblica d'appalto1.2.2 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di attribuzione della concessione forestale1.2.3 Notifica dei risultati della commissione interministeriale riguardo alla selezione dell'entità forestale come migliore offerente da parte del ministero delle Foreste1.2.4 Prova della costituzione della cauzione presso la Tesoreria dello Stato entro i termini previsti1.2.5 Convenzione provvisoria di sfruttamento firmata dal ministro delle Foreste1.2.6 Ricevute/richieste di trasferimento indirizzate al ministro delle Foreste dal concessionario e dal richiedente1.2.7 Notifica del trasferimento della concessione da parte dell'autorità competente1.2.8 Quietanze di pagamento della tassa di trasferimento prevista dalla legge B- Convenzione definitiva di sfruttamento <ul style="list-style-type: none">1.2.9 Attestato di conformità alle clausole della convenzione provvisoria di sfruttamento1.2.10 Decreto di approvazione del piano di assestamento emanato dal ministro delle Foreste1.2.11 Piano di gestione quinquennale e piano operativo per l'anno in corso1.2.12 Capitolato d'onere firmato dall'autorità competente e dall'entità forestale1.2.13 Atto di classificazione1.2.14 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell'Industria o ricevuta di dichiarazione (2^a classe)1.2.15 Certificato di registrazione in qualità di entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste

<i>Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell'attività di sfruttamento/trasformazione, l'entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 41 e 42 della legge 94/01 - Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.4.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.4.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.4.3 Ricevuta di deposito del contratto approvato presso le autorità locali del ministero delle Foreste 1.4.4 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente 1.4.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente (sfruttamento) 1.4.6 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell'Industria (trasformazione) 1.4.7 Certificato di registrazione in qualità di entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste (trasformazione) 1.4.8 Estratto di deposito del martello forestale presso l'ufficio competente
<i>Indicatore 1.4: l'entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o del titolo da parte dell'amministrazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 146, 150 e 152 della legge 94/01 - Capitolo 3 della legge 94/01 - Articolo 130; articolo 131; articolo 132; articolo 135, paragrafo 2; articoli 136 e 137 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.5.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.5.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.5.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata alla parte interessata, se del caso.
<i>Indicatore 1.5: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 66 e 69 della legge 94/01 - Articolo 122 del decreto 95-531 - Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) - Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.6.1 Licenza di esercizio 1.6.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente

Critero 2: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento e di assestamento forestali

<i>Indicatore 2.1: l'entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per l'esecuzione di lavori di assestamento.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 23; articolo 40, paragrafo 3; articoli 63 e 64 della legge 94/01 - Articolo 35 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 2.1.1 Consenso dell'impresa e dei vari subappaltatori che hanno partecipato a talune attività di assestamento

(inventari, silvicoltura). 2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o un organismo pubblico.
Indicatore 2.2: l'entità forestale dispone di un'autorizzazione legale di taglio
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 44 e 46 della legge 94/01 - Il modello tipo della convenzione provvisoria e definitiva e dei capitoli d'oneri associati nella scheda 2 e nella scheda 3 (PROC) - Articolo 17, legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente - Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005
Parametri di controllo
2.2.1 Lettera di approvazione dei TDR per l'audit/la valutazione di impatto ambientale 2.2.2 Certificato di conformità ambientale 2.2.3 Certificato annuale della parcella di prelievo (CAPP) o permesso annuale per le operazioni (PAO) 2.2.4 Notifica di avvio delle attività
Indicatore 2.3: l'entità forestale rispetta le norme di sfruttamento in vigore nelle superfici attribuite.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 51, paragrafo 1; articolo 73, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531 - Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4; articolo 6; articolo 12, paragrafi 1 e 2; articolo 13, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 - Schede 6, 14 e 17 PROC - Norme di inventario di sfruttamento - Norme di intervento in ambito forestale (NIAF)
Parametri di controllo
2.3.1 Certificato di verifica o attestazione del rispetto delle norme di sfruttamento forestale
Indicatore 2.4: l'entità forestale rispetta i quantitativi di legno attribuiti (numero di tronchi/volume) conformemente alle disposizioni del certificato/permesso annuale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 46, paragrafo 3; articolo 72, paragrafo 1, e articolo 125, paragrafi 2 e 3, del decreto 95-531 - Articolo 6 del decreto n. 222 - Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) - Scheda 6 PROC
Parametri di controllo
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF 2.4.2 Certificato di verifica
Indicatore 2.5: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle sue attività.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 66, 67 e 69 della legge 94 - Articolo 122 del decreto 95-531 - Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) - Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
2.5.1 Attestato di deposito della cauzione bancaria se previsto dallo statuto dell'entità 2.5.2 Quietanze di pagamento (TFA, TA, TIS, imposte di sviluppo locale o altre imposte forestali se previsto dal capitolato d'oneri) per l'anno in corso e l'anno precedente a quello della verifica

Critério 3: L'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname.

<i>Indicatore 3.1: L'entità forestale si assicura che i tronchi prodotti o acquistati sul mercato locale per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l'origine legale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 115, paragrafi 1, 2, 3; articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.1.1 Lettere di vettura assicurate, siglate dall'autorità competente 3.1.2 Certificato di legalità del fornitore o dei fornitori
<i>Indicatore 3.2: L'entità forestale si assicura che i tronchi importati per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.2.1 Autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità competenti delle amministrazioni responsabili per il settore forestale e le finanze 3.2.2 Lettere di vettura internazionali previste lungo il percorso 3.2.3 Certificati di origine e fitosanitari del paese esportatore 3.2.4 Licenze FLEGT del paese di origine o qualsiasi altro certificato di legalità/gestione sostenibile privato riconosciuto dal Camerun (sistema di certificazione privato che comprende i principali elementi delle griglie di valutazione della legalità del Camerun)
<i>Indicatore 3.3: L'entità forestale si assicura che i prodotti in legno provenienti dai propri impianti siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 127, paragrafi 2 e 3 e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.3.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.3.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vistata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.3.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato della relazione di carico del servizio forestale del luogo di carico

Critério 4: L'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale.

<i>Indicatore 4.1: L'entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 61, paragrafo 2, e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro. – Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo

interprofessionale garantito (SMIG)

- Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della previdenza sociale
- Decreto 74-26 dell'11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell'ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale
- Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità
- Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984
- Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale
- Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse
- Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all'ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro
- Direttive pratiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL)
- Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica
- Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi
- Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti]
- Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse

Parametri di controllo

- 4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS
- 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall'ispettorato del lavoro competente
- 4.1.3 Regolamento interno vistato dall'ispettorato del lavoro competente
- 4.1.4 Verbali dell'elezione dei delegati del personale
- 4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante
- 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell'impresa
- 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità
- 4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all'ispettorato del lavoro competente

Indicatore 4.2: l'entità forestale rispetta gli obblighi sociali previsti dal codice forestale

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

- Articolo 36 e articolo 61, paragrafi 1 e 3, della legge 94/01
- Articolo 85 del decreto n. 95/531
- Articoli 5 e 6 del decreto n. 222 che fissa le procedure di elaborazione e di approvazione dei PA
- Articolo 14 del modello di capitolato d'oneri della convenzione definitiva
- Decisione 135/B/MINEF/CAB del 26 novembre 1999 che fissa le procedure di classificazione delle foreste del DFP
- Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all'applicazione delle NIAF
- Capitolo II delle NIAF

Parametri di controllo

- 4.2.1 Capitolato d'oneri
- 4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nei capitolati d'oneri
- 4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa allo sfruttamento del titolo forestale firmato da tutte le parti interessate
- 4.2.4 Carta di assegnazione dei terreni
- 4.2.5 Relazione di studi socioeconomici
- 4.2.6 Verbale della riunione di presentazione dello studio socioeconomico
- 4.2.7 Registro/archivio delle infrazioni/PV

Critero 5: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità e dell'ambiente.

<i>Indicatore 5.1: l'entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 95 e articolo 101, paragrafo 1, della legge 94/01- Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222- Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all'applicazione delle NIAF- Capitolato d'oneri della convenzione definitiva- Capitolo VI delle NIAF (articoli 28, 29 e 30)
Parametri di controllo
5.1.1 Regolamento interno 5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici 5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni 5.1.4 Piano di approvvigionamento alimentare 5.1.5 Registro delle infrazioni
<i>Indicatore 5.2: l'entità forestale si è conformata alla normativa ambientale e applica le misure di attenuazione individuate.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo, paragrafi 1, 2, 3, della legge 94/01- Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell'8 marzo 2005- Decreto 0577 del 23 febbraio 2005- Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001- Articolo 16 del capitolato d'oneri della CDE che definisce le osservazioni particolari relative allo sfruttamento ai margini di aree protette (zona tampone) (UFA)- Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all'applicazione delle NIAF- Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente- Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale
Parametri di controllo
5.2.1 Relazione di ispezione ambientale 5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali

GRIGLIA 2: GESTIONE IN ECONOMIA DI UNA FORESTA COMUNALE

Criterio 1: l'entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata

<i>Indicatore 1.1: l'entità forestale esiste giuridicamente, detiene una foresta classificata per suo conto o piantata dalla medesima.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 30 e 35 della legge 94/01- Articolo 17 del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.1.1 Atto di creazione del comune 1.1.2 Lettera di approvazione del piano di assestamento da parte dell'amministrazione responsabile per il settore forestale 1.1.3 Atto di classificazione della foresta comunale 1.1.4 Titolo di proprietà in caso di piantagione
<i>Indicatore 1.2: in caso di subappalto dell'attività di sfruttamento, l'entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 41 e 42 della legge 94/01- Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.2.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.2.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto rilasciata dal ministero delle Foreste 1.2.3 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente 1.2.4 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente (sfruttamento) 1.2.5 Estratto di deposito del martello forestale presso l'ufficio competente
<i>Indicatore 1.3: l'entità forestale non è oggetto di una sospensione da parte dell'amministrazione forestale a seguito di atti in contrasto con le indicazioni del piano forestale approvato.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 32, paragrafi 1 e 2, della legge 94/01- Articolo 80 del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.3.1 Registro delle infrazioni pubblicato dal ministero delle Foreste 1.3.2 Ingiunzione debitamente notificata a seguito della constatazione di qualsiasi attività in contrasto con le prescrizioni del piano di assestamento 1.3.3 Decisione di sospensione del ministero delle Foreste, se del caso.
<i>Indicatore 1.4: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 66 e 69 della legge 94/01- Articolo 122 del decreto 95-531- Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3)- Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
1.4.1 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente 1.4.2 Ricevute di pagamento (TVA, IR)

Criterio 2: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento e di assestamento forestali.

<i>Indicatore 2.1: l'entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per l'esecuzione di lavori di assestamento.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 23; articolo 40, paragrafo 3; articoli 63 e 64 della legge 94/01 - Articolo 35 del decreto 95-531
Parametri di controllo
2.1.1 Consenso dell'impresa e dei vari subappaltatori che hanno partecipato a talune attività di assestamento (inventari, silvicoltura).
2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o l'organismo pubblico.
<i>Indicatore 2.2: l'entità forestale dispone di un'autorizzazione legale di taglio</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 44 e 46 della legge 94/01 - Articolo 17 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente - Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005
Parametri di controllo
2.2.1 Lettera di approvazione dei TDR per l'audit/la valutazione di impatto ambientale
2.2.2 Attestato di conformità della valutazione di impatto/dell'audit ambientale
2.2.3 Permesso annuale per le operazioni
2.2.4 Notifica di avvio delle attività
<i>Indicatore 2.3: l'entità forestale rispetta le norme di sfruttamento nelle superfici attribuite.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 51, paragrafo 1; articolo 73, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531 - Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4; articolo 6; articolo 12, paragrafi 1 e 2 e articolo 13, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 - Schede 6, 14 e 17 PROC - Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) - Norma di inventario di sfruttamento
Parametri di controllo
2.3.1 Certificato di verifica o attestato di rispetto delle NIAF
<i>Indicatore 2.4: l'entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume) conformemente alle disposizioni del permesso annuale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 46, paragrafo 3; articolo 72, paragrafo 1; articolo 125, paragrafi 2 e 3, del decreto 95-531 - Articolo 6 del decreto n. 222 - Scheda 6 PROC - Norme di intervento in ambito forestale (NIAF)
Parametri di controllo
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF
2.4.2 Certificato di verifica

Indicatore 2.5: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 66, 67 e 69 della legge 94 - Articolo 122 del decreto 95-531 - Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) - Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
2.5.1 Ricevute di pagamento delle tasse forestali se previsto dal capitolato d'oneri, per l'anno in corso e l'anno precedente a quello della verifica.

Criterio 3: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname.

Indicatore 3.1: l'entità forestale si assicura che i prodotti legnosi siano corredati dei documenti necessari per attestarne l'origine legale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<p>3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato</p> <p>3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario</p> <p>3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato della relazione di carico del servizio forestale</p>

Criterio 4: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale.

Indicatore 4.1: l'entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 61, paragrafo 2 e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro. - Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofessionale garantito (SMIG) - Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della previdenza sociale - Decreto 74-26 dell'11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell'ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale - Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità - Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 - Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale - Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse - Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all'ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro - Direttive pratiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL)

<ul style="list-style-type: none"> – Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica – Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi – Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] – Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e attività annesse
Parametri di controllo
<p>4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS</p> <p>4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall'ispettorato del lavoro competente</p> <p>4.1.3 Regolamento interno vidimato dall'ispettorato del lavoro competente</p> <p>4.1.4 Verbali dell'elezione dei delegati del personale</p> <p>4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante</p> <p>4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell'impresa</p> <p>4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità</p> <p>4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all'ispettorato del lavoro competente</p>
Indicatore 4.2: l'entità forestale rispetta le disposizioni dei propri capitolati d'oneri per quanto riguarda le comunità locali della propria zona o delle proprie zone di intervento.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> – Articolo 36 della legge 94 – Capitolo II delle NIAF, articoli 4 e 5
Parametri di controllo
<p>4.2.1 Capitolato d'oneri</p> <p>4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nel capitolato d'oneri</p> <p>4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa al titolo forestale firmato dall'amministrazione o dal prefetto</p>

Criterio 5: l'entità forestale rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità e dell'ambiente.

Indicatore 5.1: l'entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> – Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222 – Capitolo VI delle NIAF, articoli 28, 29 e 30
Parametri di controllo
<p>5.1.1 Regolamento interno</p> <p>5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici</p> <p>5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni</p> <p>5.1.4 Registro delle infrazioni</p> <p>5.1.5 Piano di approvvigionamento alimentare</p>
Indicatore 5.2: l'entità forestale è conforme alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica o fa applicare le misure di attenuazione individuate.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> – Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 – Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001 – Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell'8 marzo 2005 – Articolo 16 del capitolato d'oneri della CDE

- NIAF (in generale)
- Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente
- Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale

Parametri di controllo

- 5.2.1 Relazione di ispezione ambientale
- 5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali
- 5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali

GRIGLIA 3: AUTORIZZAZIONE DI RECUPERO DI ALBERI DA LEGNAME (ARB)

Criterio 1: l'entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata

<i>Indicatore 1.1: l'entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 41 e 42 della legge 94/01- Articolo 35, paragrafo 1 e articolo 36 del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente 1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d'appello competente
<i>Indicatore 1.2: l'entità forestale è beneficiaria di un'autorizzazione di recupero di legname rilasciata dall'amministrazione responsabile per il settore forestale conformemente alla legge</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 73 della legge 94/01- Articolo 110, paragrafi 1 e., 2, del decreto 95/531- Circolare n. 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN
Parametri di controllo
1.2.1 Documento di progetto 1.2.2 Certificato di conformità ambientale rilasciato al promotore del progetto dal ministro dell'Ambiente. 1.2.3 Lettera del ministro competente che precisa la necessità di recuperare il legname prima della realizzazione del progetto 1.2.4 Risultati dell'inventario del legname interessato 1.2.5 Bando di gara pubblica d'appalto 1.2.6 Atto della commissione interministeriale relativo alla selezione dell'entità forestale come migliore offerente 1.2.7 Quietanze di pagamento del prezzo di vendita 1.2.8 Autorizzazione di recupero del legname rilasciata dal responsabile competente dell'amministrazione forestale 1.2.9 Notifica di avvio dei lavori
<i>Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell'attività di recupero, l'entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 41 e 42 della legge 94/01- Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Ricevuta di deposito del contratto approvato presso le autorità locali del ministero delle Foreste 1.3.3 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.4 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente 1.3.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente (sfruttamento) 1.3.6 Estratto di deposito del martello forestale presso l'ufficio competente
<i>Indicatore 1.4: l'entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o del titolo da parte dell'amministrazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

– Articoli 130, 131, 132 e 146, del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.4.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.4.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.4.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all'interessato, se del caso.
Indicatore 1.5: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 122 del decreto 95-531 – Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) – Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
1.5.1 Licenza di esercizio 1.5.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente

Criterio 2: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale.

Indicatore 2.1: l'entità forestale rispetta l'ubicazione del progetto
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4; articolo 6; articolo 12, paragrafi 1 e 2 e articolo 13, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 – Schede 6, 14 e 17 PROC – Norme di intervento in ambito forestale (NIAF)
Parametri di controllo
2.1.1 Documenti di progetto che precisano l'esatta ubicazione del progetto approvati dai responsabili incaricati del ministero competente (agricoltura, lavori pubblici) 2.1.2 Certificato di verifica o relazione di missione di controllo
Indicatore 2.2: l'entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume stimato) conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 6 del decreto n. 222
Parametri di controllo
2.2.1 Certificato di verifica o relazioni di controllo dell'amministrazione forestale
Indicatore 2.3: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 73, paragrafo 2, della legge 94/01 – Articoli 122 e 110, paragrafo 1, del decreto 95-531 – Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
2.3.1 Ricevute di pagamento del prezzo di vendita (prezzo di aggiudicazione + 13%) 2.3.2 Ricevute di pagamento di tutte le altre tasse previste dal capitolato d'oneri

Critero 3: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname.

<i>Indicatore 3.1: l'entità forestale si assicura che il legname, oggetto del recupero, sia trasportato in maniera assolutamente legale e sia corredato di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico dei servizi forestali del luogo di carico

Critero 4: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale.

<i>Indicatore 4.1: l'entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 61, paragrafo 2 e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro. – Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofessionale garantito (SMIG) – Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della previdenza sociale – Decreto 74-26 dell'11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell'ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale – Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità – Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 – Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale – Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse – Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all'ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro – Direttive pratiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) – Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica – Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi – Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] – Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse
Parametri di controllo
4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall'ispettorato del lavoro competente 4.1.3 Regolamento interno vidimato dall'ispettorato del lavoro competente 4.1.4 Verbali dell'elezione dei delegati del personale 4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell'impresa 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità

4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all'ispettorato del lavoro competente
Indicatore 4.2: l'entità forestale rispetta le disposizioni dei propri capitolati d'onere per quanto riguarda le comunità locali della propria zona o delle proprie zone di intervento.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 36 della legge 94/01 - Capitolo II delle NIAF, articoli 4 e 5
Parametri di controllo
<p>4.2.1 Capitolato d'onere</p> <p>4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nel capitolato d'onere</p> <p>4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa al titolo forestale firmato dall'amministrazione o dal prefetto</p>

Critero 5: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità.

Indicatore 5.1: l'entità forestale di sfruttamento ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222 - Capitolato d'onere - Capitolo VI delle NIAF, articoli 28, 29 e 30
Parametri di controllo
<p>5.1.1 Regolamento interno</p> <p>5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici</p> <p>5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni</p> <p>5.1.4 Registro delle infrazioni</p>

**GRIGLIA 4: AUTORIZZAZIONE DI PRELIEVO DI LEGNAME (APL)
(ABBATTUTO, SPIAGGIATO, ABBANDONATO O SEQUESTRATO)**

Critério 1: l'entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata

<i>Indicatore 1.1: l'entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 41 della legge 94/01 - Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente 1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d'appello competente
<i>Indicatore 1.2: l'entità forestale è beneficiaria di un'autorizzazione di prelievo di legname rilasciata dall'amministrazione responsabile per il settore forestale conformemente alla legge</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 56, 111 e 112 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.2.1 Verbale di constatazione di infrazione e di raccolta di legname sfruttato in maniera fraudolenta (<i>legname sequestrato</i>) 1.2.2 Verbale di constatazione di tronchi abbandonati redatto dal responsabile locale dell'amministrazione responsabile del settore forestale e lettera di citazione notificata ai proprietari (tronchi abbandonati nella foresta o spiaggiati) 1.2.3 Bando di gara pubblica d'appalto (<i>legname sequestrato, abbandonato o spiaggiato</i>) 1.2.4 Atto della commissione di vendita relativo alla selezione dell'entità forestale come migliore offerente 1.2.5 Verbale di vendita all'asta e relative quietanze (importo della vendita e maggiorazione del 13%) 1.2.6 Verbale di verifica delle scorte (<i>legname abbattuto regolarmente e non rimosso alla scadenza del titolo</i>) 1.2.7 Autorizzazione di prelievo del legname rilasciata dal responsabile competente dell'amministrazione forestale 1.2.8 Notifica di avvio dei lavori
<i>Indicatore 1.3: l'entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o del titolo da parte dell'amministrazione e non è coinvolta nell'infrazione per la quale il legname è sequestrato.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Capitolo 3 della legge 94/01 - Articoli 146, 150 e 152 della legge 94/01 - Articoli 130, 131, 132, 135 e 146 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.3.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.3.2 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all'interessato, se del caso. 1.3.3 Verbale di constatazione di infrazione chiuso e registrato nel registro dei contenziosi dei servizi locali competenti
<i>Indicatore 1.4: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

- Articolo 122 della legge 94/01
- Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3)
- Legge finanziaria 2002/003 e seguenti

Parametri di controllo

- 1.4.1 Licenza di esercizio
- 1.4.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente

Criterio 2: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale.

Indicatore 2.1: l'entità forestale rispetta le quantità attribuite (volume) conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione.

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

- Articoli 144 e 148 della legge 94/01 del 20 gennaio 1994

Parametri di controllo

- 2.1.1 Verbali di vendita alle aste pubbliche
- 2.1.2 Matrici di lettere di vettura o dichiarazione SIGIF
- 2.1.3 Certificato di verifica

Indicatore 2.2: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività.

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

- Articolo 111, paragrafo 2; articolo 112, paragrafo 3; articolo 113, paragrafo 2 e articolo 122 del decreto 95-531
- Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3)
- Legge finanziaria 2002/003 e seguenti

Parametri di controllo

- 2.2.1 Ricevute di pagamento del prezzo di vendita
- 2.2.2 Ricevute di pagamento della maggiorazione del 13% del prezzo di vendita

Criterio 3: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname

Indicatore 3.1: l'entità forestale si assicura che il legname, oggetto del prelievo, sia trasportato in maniera assolutamente legale e sia corredato di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l'origine legale.

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

- Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128, del decreto 95-531

Parametri di controllo

- 3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato
- 3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario
- 3.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico dei servizi forestali del luogo di carico

Criterio 4: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale.

Indicatore 4.1: l'entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname.

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

- Articolo 61, paragrafo 2 e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro.
- Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofessionale garantito (SMIG)
- Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della previdenza sociale
- Decreto 74-26 dell'11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell'ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale
- Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità
- Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984
- Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale
- Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse
- Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all'ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro
- Direttive pratiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL)
- Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica
- Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi
- Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio *[di detti impianti]*
- Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse

Parametri di controllo

- 4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS
- 4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall'ispettorato del lavoro competente
- 4.1.3 Regolamento interno vidimato dall'ispettorato del lavoro competente
- 4.1.4 Verbali dell'elezione dei delegati del personale
- 4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante
- 4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell'impresa
- 4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità
- 4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all'ispettorato del lavoro competente

GRIGLIA 5: VENDITA DI VOLUMI FISSI (VVF) NEL DEMANIO FORESTALE NAZIONALE

Criterio 1: l'entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata

<i>Indicatore 1.1: l'entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> – Articolo 41 della legge 94 – Articolo 35, paragrafo 1, e articolo 36 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente 1.1.4 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d'appello competente
<i>Indicatore 1.2: l'entità forestale è beneficiaria di un permesso di vendita di volumi fissi legalmente attribuito dall'amministrazione responsabile per il settore forestale</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> – Articolo 57 della legge 94/01 – Articolo 51, paragrafi 1 e 2; articolo 58, paragrafi 1, 2, 3, 4; articoli 60, 81, 82 e 83 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.2.1 Bando di gara pubblica d'appalto, sulla base del rispetto del diritto di prelazione 1.2.2 Atto della commissione interministeriale relativo alla selezione dell'entità forestale come offerente dell'importo più elevato della tassa forestale 1.2.3 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di attribuzione del permesso di vendita di volumi fissi 1.2.4 Prova di costituzione della cauzione presso la Tesoreria dello Stato 1.2.5 Decreto di attribuzione del permesso di vendita di volumi fissi firmato dal ministro delle Foreste sulla base delle informazioni derivanti dal bando di gara d'appalto 1.2.6 Verbale della riunione di informazione firmato dal prefetto
<i>Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell'attività di sfruttamento, l'entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> – Articoli 41 e 42 della legge 94/01 – Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531
Parametri di controllo
<ul style="list-style-type: none"> 1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.3 Ricevuta di deposito del contratto approvato presso le autorità locali del ministero delle Foreste 1.3.4 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente 1.3.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente 1.3.6 Estratto di deposito del martello forestale presso l'ufficio competente
<i>Indicatore 1.4: l'entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o del titolo da parte dell'amministrazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> – Capitolo 3 della legge 94/01 – Articoli 130, 131 e 132 del decreto 95-531

Parametri di controllo
1.4.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.4.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.4.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all'interessato, se del caso.
Indicatore 1.5: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) – Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
1.5.1 Licenza di esercizio 1.5.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente

Critério 2: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale

Indicatore 2.1: l'entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per la realizzazione dell'inventario di sfruttamento
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 40, paragrafo 3, e articolo 64, della legge 94/01 – Articolo 35 del decreto 95-531
Parametri di controllo
2.1.1 Consenso dell'impresa o dei vari subappaltatori che hanno partecipato a talune attività di inventario/silvicoltura. 2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o un organismo pubblico.
Indicatore 2.2: l'entità forestale rispetta le norme di sfruttamento forestale nelle superfici attribuite.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 45 della legge 94/01 – Articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, del decreto n. 222 – Schede 14 e 17 PROC – Norme di inventario di sfruttamento – Norme di intervento in ambito forestale (NIAF)
Parametri di controllo
2.2.1 Certificato di verifica o attestato di rispetto delle NIAF
Indicatore 2.3: l'entità forestale dispone di un'autorizzazione legale di taglio.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 45, paragrafo 1, della legge 94/01 – Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente – Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005
Parametri di controllo
2.3.1 Lettera di approvazione dei TDR per l'audit/la valutazione di impatto ambientale 2.3.2 Certificato di conformità ambientale 2.3.4 Certificato annuale di taglio

2.3.5 Notifica di avvio delle attività
Indicatore 2.4: l'entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume) conformemente alle disposizioni del certificato annuale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 72, paragrafo 1 e articolo 125, paragrafi 2 e 3, del decreto 95-531 - Norme di intervento in ambito forestale (NIAF) - Scheda 6 PROC
Parametri di controllo
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF
2.4.2 Certificato di verifica
Indicatore 2.5: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articoli 66, 67 e 69 della legge 94/01 - Articolo 122 del decreto 95-531 - Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
2.5.1 Attestato di deposito della cauzione bancaria
2.5.2 Ricevute di pagamento (TFA, TA, tutte le tasse forestali previste dal capitolato d'oneri) per l'anno in corso e l'anno precedente a quello della verifica.

Critero 3: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname

Indicatore 3.1: l'entità forestale si assicura che i tronchi prodotti siano corredati di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l'origine legale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato
3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario
3.3.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico del servizio forestale del luogo di carico

Critero 4: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale

Indicatore 4.1: l'entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 61, paragrafo 2, e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro. - Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofessionale garantito (SMIG) - Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della previdenza sociale - Decreto 74-26 dell'11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell'ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale - Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni

<p>familiari e l'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> – Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 – Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale – Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse – Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all'ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro – Direttive pratiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) – Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica – Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi – Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio <i>[di detti impianti]</i> – Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse

Parametri di controllo

<p>4.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS</p> <p>4.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall'ispettorato del lavoro competente</p> <p>4.1.3 Regolamento interno vidimato dall'ispettorato del lavoro competente</p> <p>4.1.4 Verbali dell'elezione dei delegati del personale</p> <p>4.1.5 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante</p> <p>4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell'impresa</p> <p>4.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità</p> <p>4.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all'ispettorato del lavoro competente</p>

Indicatore 4.2: l'entità forestale rispetta gli obblighi sociali previsti dal codice forestale

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

<ul style="list-style-type: none"> – Articoli 36 e 61, paragrafi 1 e 3, della legge 94/01 – Articolo 85 del decreto n. 95/531 – Decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998 relativa all'applicazione delle NIAF – Capitolo II delle NIAF

Parametri di controllo

<p>4.2.1 Capitolato d'oneri</p> <p>4.2.2 Verbali di realizzazione delle opere sociali previste nei capitolati d'oneri</p> <p>4.2.3 Verbale della riunione di informazione relativa allo sfruttamento del titolo forestale firmato da tutte le parti interessate</p> <p>4.2.4 Registro/archivio delle infrazioni/PV</p>
--

Criterio 5: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità e dell'ambiente

<p><i>Indicatore 5.1: l'entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione dei propri dipendenti al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di caccia e di protezione della fauna nei propri cantieri.</i></p>

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

<ul style="list-style-type: none"> – Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del decreto n. 222 – Capitolo VI delle NIAF; articoli 28, 29 e 30
--

Parametri di controllo

<p>5.1.1 Regolamento interno</p> <p>5.1.2 Note di servizio che precisano il divieto di bracconaggio e di trasporto di carne di animali selvatici</p>
--

5.1.3 Note di servizio di pubblicazione di eventuali sanzioni 5.1.4 Registro delle infrazioni
<i>Indicatore 5.2: l'entità forestale è conforme alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica le misure di attenuazione individuate.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 - Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001 - Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell'8 marzo 2005 - Articolo 16 del capitolato d'onere della CDE - NIAF (in generale) - Legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente (articoli 17, 79, 82) - Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale
Parametri di controllo
5.2.1 Relazione di ispezione ambientale 5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali 5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali

GRIGLIA 6: GESTIONE IN ECONOMIA DI UNA FORESTA COMUNITARIA

Criterio 1: l'entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata.

<i>Indicatore 1.1: la comunità è organizzata sotto forma di entità giuridica legalmente riconosciuta</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 28, paragrafo 3, del decreto 95-531- Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all'adozione del documento intitolato "Manuale delle procedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie - Versione 2009". Punti 3.1, 3.2, 3.5, del manuale delle procedure- Legge 90 sulle associazioni- Legge 92 sulle cooperative e le GIC- Atto uniforme OHADA sulle società commerciali e i gruppi di interessi economici
Parametri di controllo
1.1.1 Ricevuta di dichiarazione (associazioni) 1.1.2 Certificato di registrazione (gruppi di iniziative comuni e cooperative) 1.1.3 Atto del cancelliere (gruppi di interessi economici: GIE)
<i>Indicatore 1.2: la comunità è beneficiaria di una foresta comunitaria legalmente attribuita e di una convenzione di gestione conclusa con l'amministrazione</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 37 e 38, paragrafo 1, della legge 94/01- Articolo 27, paragrafi 2 e 3; articolo 28, paragrafi 1 e 2; articolo 29, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531- Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all'adozione del documento intitolato "Manuale delle procedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie - Versione 2009". Punti 5.1; 5.12.1; 5.13 e 5.17, del manuale delle procedure, versione 2009
Parametri di controllo
<i>A- Convenzione provvisoria di gestione</i> 1.2.1 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di richiesta di attribuzione di una foresta comunitaria 1.2.2 Convenzione provvisoria di gestione conclusa tra la comunità e l'autorità amministrativa competente <i>B- Convenzione definitiva di gestione</i> 1.2.3 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di presentazione del PSG per la convenzione definitiva 1.2.4 Atto di approvazione del PSG firmato dal ministro delle Foreste e della Fauna 1.2.5 Convenzione definitiva di gestione firmata dall'autorità amministrativa competente
<i>Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell'attività di sfruttamento, l'entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 41 e 42 della legge 94/01- Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.3 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente 1.3.4 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente 1.3.5 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d'appello competente

<i>Indicatore 1.4: la comunità non è oggetto di una misura di revoca o di sospensione della convenzione di gestione in corso da parte dell'amministrazione responsabile per il settore forestale</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 38, paragrafo 2 e articolo 65, della legge 94/01 - Articolo 31, paragrafo 1 e articolo 32, paragrafo 3, del decreto 95-531
Parametri di controllo
<p>1.4.1 Registro delle infrazioni pubblicato dal ministero delle Foreste o verbale di constatazione di infrazioni recapitato da un agente giurato del ministero delle Foreste</p> <p>1.4.2 Decisione di sospensione del ministero delle Foreste, se del caso.</p> <p>1.4.3 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti</p>

Critero 2: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento e di assestamento forestali.

<i>Indicatore 2.1: l'entità forestale dispone delle risorse professionali competenti e sufficienti, internamente o tramite una persona fisica o giuridica, per l'esecuzione dei lavori di inventario previsti dal PSG.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 40, paragrafo 3, e articolo 64, della legge 94/01 - Articolo 35 del decreto 95-531
Parametri di controllo
<p>2.1.1 Consenso dei vari subappaltanti che hanno partecipato a talune attività di assestamento (inventari)</p> <p>2.1.2 Contratti di prestazione di servizi con una o più strutture autorizzate o un organismo pubblico.</p> <p>2.1.3 Attestato di conformità dei lavori di inventario</p>
<i>Indicatore 2.2: l'entità forestale dispone di un'autorizzazione legale di taglio.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 17 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente - Articolo 20 del decreto 0577 del 23 febbraio 2005 - Articolo 96, paragrafo 2, del decreto del 23 agosto 1995 - Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all'adozione del documento intitolato "Manuale delle procedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie - Versione 2009". Punto 8.2.2.1 del manuale delle procedure, versione 2009
Parametri di controllo
<p>2.2.1 Lettera di approvazione dei TDR della valutazione di impatto ambientale/dell'audit</p> <p>2.2.2 Attestato di conformità ambientale</p> <p>2.2.3 Certificato annuale di sfruttamento</p> <p>2.2.4 Notifica di avvio delle attività</p>
<i>Indicatore 2.3: l'entità forestale rispetta le norme di sfruttamento forestale nelle parcelle di cui è stato autorizzato lo sfruttamento.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Norme di inventario di sfruttamento - Circolare 0048/LC/MINFOF/SG/DF/SDFC del 16 gennaio 2009 - Norme di intervento in ambito forestale (NIAF)
Parametri di controllo
<p>2.3.1 Certificato di verifica o attestato di rispetto delle NIAF</p> <p>2.3.2 Relazione annuale delle attività</p>

Indicatore 2.4: l'entità forestale rispetta le quantità autorizzate (numero di tronchi/volume) conformemente alle disposizioni del certificato annuale di sfruttamento.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 125 del decreto 95-531 - Norme di intervento in ambito forestale (NIAF)
Parametri di controllo
2.4.1 Documentazione di cantiere (DF10) o dichiarazione SIGIF e lettere di vettura 2.4.2 Certificato di verifica 2.4.3 Relazione annuale delle attività

Critério 3: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname.

Indicatore 3.1: l'entità forestale si assicura che i prodotti legnosi siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari e delle marcature regolamentari per attestarne l'origine legale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 127, paragrafo 2 e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.1.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato. 3.1.2 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.3.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico del servizio forestale del luogo di prelievo

Critério 4: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale.

Indicatore 4.1: l'entità forestale rispetta le disposizioni del PSG per quanto riguarda le comunità locali della propria zona o delle proprie zone di intervento.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 36 della legge 94/01; articolo 26, paragrafi 1 e 2, del relativo decreto - Capitolo II delle NIAF, articoli 4 e 5
Parametri di controllo
4.1.1 Piano semplice di gestione

Critério 5: l'entità forestale di sfruttamento/trasformazione rispetta gli obblighi in materia di protezione della biodiversità e dell'ambiente.

Indicatore 5.1: l'entità forestale ha adottato le disposizioni necessarie per impedire la partecipazione della popolazione al bracconaggio, alla caccia commerciale e al trasporto o al commercio di prodotti e di mezzi di caccia. Incoraggia, sostiene e/o intraprende qualsiasi azione intesa a far applicare la normativa in materia di protezione della biodiversità nella foresta comunitaria.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - NIAF (in generale)

<ul style="list-style-type: none"> - Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all'adozione del documento intitolato "Manuale delle procedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie - Versione 2009". Punto 8.1 del manuale - Articolo 32, paragrafo 2, del decreto - Articolo 78 e seguenti della legge
Parametri di controllo
<p>5.1.1 Supporti di informazione e di sensibilizzazione (manifesti, relazioni, video, nastri e così via) e/o regolamento interno</p> <p>5.1.2 Piano semplice di gestione</p>
<p><i>Indicatore 5.2: l'entità forestale è conforme alla normativa ambientale e applica le misure di attenuazione individuate.</i></p>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 - Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell'8 marzo 2005 - NIAF (in generale) - Articoli 17, 79 e 82 della legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente - Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale
Parametri di controllo
<p>5.2.1 Piano semplice di gestione</p> <p>5.2.2 Attestato di rispetto delle clausole ambientali</p> <p>5.2.3 Registro delle infrazioni ambientali</p>

GRIGLIA 7: PERMESSI SPECIALI (sfruttamento del legno di ebano)

Criterio 1: l'entità forestale di sfruttamento è giuridicamente autorizzata

<i>Indicatore 1.1: l'entità forestale esiste giuridicamente ed è autorizzata a esercitare la professione di sfruttamento forestale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 9, 41 e 42 della legge 94/01- Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente
<i>Indicatore 1.2: l'entità forestale è beneficiaria di un permesso speciale legalmente attribuito dall'amministrazione responsabile per il settore forestale</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 86, paragrafo 2; articolo 87 del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.2.1 Avviso al pubblico 1.2.2 Ricevuta di deposito di un fascicolo completo di attribuzione di un permesso speciale 1.2.3 Decisione relativa all'attribuzione del permesso speciale firmata dal ministro delle Foreste
<i>Indicatore 1.3: in caso di subappalto dell'attività di sfruttamento/trasformazione, l'entità forestale subappaltante dispone di documenti che attestano la regolarità di questa situazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 41 e 42 della legge 94/01- Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36; articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.3.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.3.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto emessa dal ministero delle Foreste 1.3.3 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente 1.3.4 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente (sfruttamento) 1.3.5 Autorizzazione di insediamento o di esercizio di un impianto classificato del ministero dell'Industria (trasformazione) 1.3.6 Certificato di registrazione come entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste (trasformazione).
<i>Indicatore 1.4: l'entità forestale non è oggetto di alcuna misura di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o del titolo da parte dell'amministrazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articoli 150 e 152 della legge 94/01- Articoli 130, 131 e 132 del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.4.1 Registri/archivi delle infrazioni pubblicate dalle amministrazioni competenti 1.4.2 Registro dei contenziosi dei servizi locali competenti 1.4.3 Decisione di sospensione del ministro delle Foreste, motivata e notificata all'interessato, se del caso.

Indicatore 1.5: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali di diritto comune.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) - Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
1.5.1 Licenza di esercizio 1.5.2 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente

Criterio 2: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di sfruttamento forestale.

Indicatore 2.1: l'entità forestale dispone di un'autorizzazione legale di taglio
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Schede 2 e 3 (PROC) - Articolo 88, paragrafi 1 e 2, del decreto 95-531
Parametri di controllo
2.1.1 Permesso speciale
Indicatore 2.2: l'entità forestale rispetta le quantità attribuite (tonnellate/volume) conformemente alle disposizioni del permesso speciale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 125 del decreto 95-531
Parametri di controllo
2.2.1 Matrici di lettere di vettura o dichiarazione SIGIF
2.2.2 Certificato di verifica
Indicatore 2.3: l'entità forestale è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle proprie attività.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 122 del decreto 95-531 - Articolo 86, paragrafo 6, della legge 94/01 - Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) - Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
2.3.1 Ricevute di pagamento della tassa di rigenerazione per l'anno in corso e quello precedente all'anno della verifica
2.3.2 Capitolato d'oneri

Criterio 3: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di trasporto di prodotti speciali

Indicatore 3.1: l'entità forestale si assicura che i prodotti speciali raccolti o acquistati sul mercato locale per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

– Articolo 115, paragrafi 1, 2, 3; articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.1.1 Lettere di vettura siglate dall'autorità competente 3.1.2 Certificato di legalità/permesso del fornitore o dei fornitori in corso di validità
Indicatore 3.2: <i>l'entità forestale si assicura che i prodotti speciali importati per essere trasformati nei propri impianti siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 127, paragrafo 1 e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
3.2.1 Autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità competenti delle amministrazioni responsabili per il settore forestale e le finanze 3.2.2 Lettere di vettura internazionali vidimate lungo il percorso 3.2.3 Certificati di origine e fitosanitari del paese esportatore 3.2.4 Licenze FLEGT del paese di origine, o qualsiasi altro certificato di legalità/gestione sostenibile privato riconosciuto dal Camerun
Indicatore 3.3: <i>l'entità forestale si assicura che i prodotti speciali provenienti dai propri impianti siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 127, paragrafi 2 e 3, e articolo 128 del decreto 95-531 – Articolo 86, paragrafo 6, della legge 94/01
Parametri di controllo
3.3.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 3.3.2 Schede delle specifiche 3.3.3 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 3.3.4 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico del servizio forestale del luogo di carico 3.3.5 Capitolato d'oneri per i prodotti di cui alla CITES
Criterio 4: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia sociale.
Indicatore 4.1: <i>l'entità forestale rispetta i propri obblighi in materia di codice del lavoro (settore di trasformazione e settore industriale)</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro. – Codice di previdenza sociale – Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento e di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse (esercizio del diritto sindacale, delega del personale, contratto di lavoro, condizioni di lavoro e retribuzioni, igiene, sicurezza e salute e così via). – Articolo 49 della convenzione collettiva nazionale – Direttive pratiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL)
Parametri di controllo
4.1.1 Attestato di non utilizzo di personale dipendente (ANUPD) rilasciato dalla CNPS 4.1.2 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS 4.1.3 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall'ispettorato del

<p>lavoro competente</p> <p>4.1.4 Regolamento interno vidimato dall'ispettorato del lavoro competente</p> <p>4.1.5 Verbali dell'elezione dei delegati del personale</p> <p>4.1.6 Convenzione delle visite e dei trattamenti con un medico curante</p> <p>4.1.7 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell'impresa</p> <p>4.1.8 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità</p> <p>4.1.9 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all'ispettorato del lavoro competente</p>
--

Critero 5: l'entità forestale di sfruttamento rispetta gli obblighi in materia di protezione dell'ambiente (settore industriale e settore di trasformazione)

<p><i>Indicatore 5.1: l'entità forestale si è conformata alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica le misure di attenuazione individuate.</i></p>
<p>Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi</p>
<p>– Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale in Camerun</p>
<p>Parametri di controllo</p>
<p>5.2.1 Attestato di rispetto delle clausole ambientali</p> <p>5.2.2 Registro delle infrazioni ambientali</p>

GRIGLIA 8: UNITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO (UTL)

Criterio 1: l'entità di trasformazione è giuridicamente autorizzata

<i>Indicatore 1.1: l'entità di trasformazione esiste giuridicamente ed è registrata come entità di trasformazione di legname</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 114 del decreto 95-531- Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi- Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di gestione [di detti impianti]- Decreto n. 013/MINEE/DMG/SL del 19 aprile 1977 che abroga e sostituisce il decreto n. 154 del 28 marzo 1957 relativo alla nomenclatura degli impianti pericolosi, insalubri o nocivi
Parametri di controllo
1.1.1 Certificato di residenza (persona fisica) 1.1.2 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente (persona giuridica) 1.1.3 Autorizzazione di insediamento e di esercizio di un impianto di prima classe del ministero dell'Industria o ricevuta di dichiarazione (2 ^a classe) 1.1.4 Certificato di registrazione come entità di trasformazione di legname del ministero delle Foreste 1.1.5 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d'appello competente
<i>Indicatore 1.2: quando subappalta l'attività di trasformazione al detentore di un titolo forestale, l'entità forestale di trasformazione dispone, oltre a quelli descritti al punto 1.1, di documenti che attestano la regolarità di questa situazione.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 42 della legge 94/01- Articolo 114 e articolo 140, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, del decreto 95-531
Parametri di controllo
1.2.1 Contratto di subappalto/partenariato 1.2.2 Lettera di approvazione del contratto di subappalto rilasciata dal ministero delle Foreste 1.2.3 Certificato di residenza 1.2.4 Registro del commercio istituito presso l'ufficio competente (gestore) 1.2.5 Autorizzazione a esercitare la professione forestale accordata dall'autorità competente (gestore) 1.2.6 Estratto di deposito delle impronte del martello forestale presso la cancelleria della Corte d'appello competente (gestore)
<i>Indicatore 1.3: l'entità di trasformazione è in regola con gli obblighi fiscali.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none">- Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3)- Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
1.3.1 Attestato di regolarità del centro delle imposte competente o prova di moratoria (se del caso) 1.3.2 Licenza di esercizio

Criterio 2: l'entità di trasformazione si rifornisce di legname di origine legale e rispetta gli obblighi in materia di trasporto di legname.

<i>Indicatore 2.1: l'entità di trasformazione si assicura che il legname acquistato sul mercato locale per essere trasformato nei propri impianti sia corredato di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.</i>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi

– Articolo 115, paragrafi 1, 2, 3; articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
2.1.1 Lettere di vettura assicurate, siglate dall'autorità competente 2.1.2 Certificato di legalità del fornitore o dei fornitori
Indicatore 2.2: l'entità di trasformazione si assicura che il legname importato per essere trasformato nei propri impianti sia corredato dei documenti necessari per attestarne l'origine legale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 127, paragrafi 2 e 3, e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
2.2.1 Autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità competenti delle amministrazioni responsabili per il settore forestale e le finanze 2.2.2 Lettere di vettura internazionali vidimate lungo il percorso 2.2.3 Certificati di origine e fitosanitari del paese esportatore 2.2.4 Licenze FLEGT del paese di origine, o qualsiasi altro certificato di legalità/gestione sostenibile privato riconosciuto dal Camerun
Indicatore 2.3: l'entità di trasformazione si assicura che i prodotti legnosi provenienti dai propri impianti siano trasportati in maniera assolutamente legale e siano corredati di tutti i documenti necessari per attestarne l'origine legale.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 127, paragrafo 1, e articolo 128 del decreto 95-531
Parametri di controllo
2.3.1 Lettera di vettura assicurata e siglata dall'autorità competente del ministero delle Foreste per il trasporto su strada di tronchi e legname segato 2.3.3 Dichiarazione speciale sulla distinta vidimata dal responsabile competente in caso di trasporto ferroviario 2.1.3 Certificato di carico del servizio doganale competente (trasporto con container) corredato di una relazione di carico dell'amministrazione forestale
Indicatore 2.4: l'entità di trasformazione è in regola con gli obblighi fiscali e le tasse forestali legati alle sue attività.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 122 del decreto 95-531 – Codice generale delle imposte aggiornato (titolo 1, capitolo 1; titolo 2, capitolo 1; titolo 5, capitolo 3) – Legge finanziaria 2002/003 e seguenti
Parametri di controllo
2.4.1 Ricevute di pagamento della TIS e di altre tasse forestali se previste dal capitolato d'onori, per l'anno in corso e l'anno precedente a quello della verifica.

Critero 3: l'entità di trasformazione rispetta gli obblighi in materia sociale.

Indicatore 3.1: l'entità forestale rispetta gli obblighi in materia di diritto del lavoro, di diritto della previdenza sociale e le convenzioni collettive del settore del legname.
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
– Articolo 61, paragrafo 2, e articolo 62, paragrafo 2, della legge n. 92/007 del 14 agosto 1992 relativa al codice del lavoro

<ul style="list-style-type: none"> - Decreto n. 2008/2115/PM del 24 gennaio 2008 relativo alla rivalorizzazione del salario minimo interprofessionale garantito (SMIG) - Ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della previdenza sociale - Decreto 74-26 dell'11 gennaio 1974 che fissa le modalità di applicazione di talune disposizioni dell'ordinanza n. 73-17 del 22 maggio 1973 relativa all'organizzazione della cassa nazionale di previdenza sociale - Decreto n. 74-723 del 12 agosto 1974 che fissa le aliquote dei contributi dovuti alla CNPS per le prestazioni familiari e l'assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità - Legge n. 69-LF-18 del 10 novembre 1969 che istituisce un regime di assicurazione per le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità, modificata dalla legge n. 84/007 del 4 luglio 1984 - Decreto n. 039/MTPS/IMT che fissa le misure generali di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto n. 019/MTPS/SG/CJ del 26 maggio 1993 che fissa le modalità di elezione e le condizioni di esercizio delle funzioni dei delegati del personale - Convenzione collettiva nazionale (aprile 2002) delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse - Decreto n. 11/DEC/DT del 25 maggio 1978 che fissa le modalità di convocazione e di comparizione delle parti dinanzi all'ispettorato del lavoro in materia di composizione delle vertenze di lavoro - Direttive pratiche dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) - Legge 64/LF/23 del 13 novembre 1964 relativa alla protezione della salute pubblica - Legge 98/015 del 14 luglio 1998 relativa agli impianti classificati pericolosi, insalubri o nocivi - Decreto 99/818/PM del 9 novembre 1999 che fissa le modalità di insediamento e di esercizio [di detti impianti] - Griglia salariale in vigore delle imprese di sfruttamento, di trasformazione dei prodotti forestali e delle attività annesse
Parametri di controllo
<p>3.1.1 Attestato di assoggettamento rilasciato dalla CNPS</p> <p>3.1.2 Registri dei datori di lavoro in 3 fascicoli, numerati e siglati dal tribunale competente o dall'ispettorato del lavoro competente</p> <p>3.1.3 Regolamento interno previsto dall'ispettorato del lavoro competente</p> <p>3.1.4 Verbali dell'elezione dei delegati del personale</p> <p>3.1.5 Convenzione con un medico curante per visite e cure</p> <p>4.1.6 Atto di creazione di un comitato di igiene e di sicurezza sul lavoro, firmato dal responsabile dell'impresa</p> <p>3.1.7 Relazioni di ispezione del ministero della Sanità</p> <p>3.1.8 Dichiarazione di stabilimento indirizzata all'ispettorato del lavoro competente</p>

Criterio 4: l'entità di trasformazione rispetta gli obblighi in materia di protezione dell'ambiente.

<p><i>Indicatore 4.1: l'entità di trasformazione si è conformata alla normativa relativa alle valutazioni di impatto ambientale e applica le misure di attenuazione individuate.</i></p>
Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi
<ul style="list-style-type: none"> - Decreto 0577 del 23 febbraio 2005 - Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del decreto n. 222 del 25 maggio 2001 - Articoli 3 e 4 del decreto 0069/MINEP dell'8 marzo 2005 - Articolo 16 del capitolato d'onere della CDE - NIAF (in generale) - Legge 96/12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente (articoli 17, 79, 82) - Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale
Parametri di controllo
<p>4.1.1 Lettera di approvazione dei TDR per l'audit/la valutazione di impatto ambientale</p> <p>4.1.2 Attestato di conformità della valutazione di impatto ambientale/dell'audit ambientale</p> <p>4.1.3 Relazione di ispezione ambientale</p> <p>4.1.4 Attestato di rispetto delle clausole ambientali</p> <p>4.1.5 Registro delle infrazioni ambientali</p>

Riferimenti legislativi, regolamentari e normativi in vigore

1. Legge n. 94-01 del 20 gennaio 1994 relativa al codice forestale.
2. Legge n. 96-12 del 5 agosto 1996 che stabilisce una legge quadro relativa alla gestione dell'ambiente.
3. Decreto n. 222 MINEF del 25 maggio 2001 che fissa le procedure di elaborazione, approvazione, monitoraggio e controllo dell'attuazione dei piani di assestamento delle foreste di produzione del demanio forestale permanente.
4. Decreto n. 2005/577 del 23 febbraio 2005 che fissa le modalità di realizzazione delle valutazioni di impatto ambientale.
5. Decreto n. 0069 MINEP dell'8 marzo 2005 che fissa le varie categorie di operazioni la cui realizzazione è sottoposta a una valutazione di impatto ambientale.
6. Legge finanziaria n. 2002/003 del 19 aprile 2002 che stabilisce un codice generale delle imposte.
7. Codice del lavoro camerunese del 14 agosto 1992.
8. Convenzione collettiva dei gestori forestali:
 - a) Esercizio del diritto sindacale (titolo 2)
 - b) Delegato del personale (titolo 3)
 - c) Contratto di lavoro (titolo 4)
 - d) Condizioni di lavoro e retribuzioni (titolo 4)
 - e) Igiene, sicurezza e salute (titolo 5)

Documenti normativi e altri

1. Procedura (PROC) di elaborazione, di approvazione, di monitoraggio e di controllo dei piani di assestamento delle foreste di produzione del demanio forestale permanente del Camerun. Definizione di SCHEDE TECNICHE (versione luglio 2001):
 - Scheda 1: Elenco delle norme e dei documenti di gestione forestale.
 - Scheda 2: Modello di convenzione provvisoria e capitolato d'oneri.
 - Scheda 3: Modello di convenzione definitiva e capitolato d'oneri.
 - Scheda 4: Lessico.
 - Scheda 5: Schema del piano di assestamento forestale.
 - Scheda 6: Elenco di specie, codici, DME e incrementi.
 - Scheda 7: Modello di relazione per l'inventario di assestamento.
 - Scheda 8: Assegnazione dei terreni all'interno delle foreste di produzione e attività correlate.
 - Scheda 9: Schema di piano di gestione quinquennale.
 - Scheda 10: Protocollo di approvazione dell'inventario di assestamento.
 - Scheda 11: Protocollo di verifica e approvazione del piano di assestamento.
 - Scheda 12: Protocollo di valutazione quinquennale, termine della convenzione e termine della rotazione.
 - Scheda 13: Moduli di procedure annuali per lo sfruttamento forestale.
 - Scheda 14: Certificato di materializzazione di parcella.
 - Scheda 15: Attestato di verifica di inventario di sfruttamento.

Scheda 16: Protocollo di controllo dello sfruttamento industriale.
Scheda 17: Certificato di verifica dello sfruttamento industriale.
Scheda 18: Protocollo di realizzazione dei lavori di assestamento.

2. Norme di inventario di assestamento e di preinvestimento. ONADEF, giugno 1991.
3. Norme di inventario di sfruttamento. ONADEF, maggio 1995.
4. Guida delle misure ambientali in materia di sfruttamento forestale in Camerun (ministero dell' Ambiente e della Protezione della natura - Versione marzo 2005):
 - a) Considerazioni generali, definizioni dei termini
 - b) Protezione degli interessi delle popolazioni
 - c) Protezione di siti particolari
 - d) Protezione della risorsa idrica
 - i. Protezione degli argini degli specchi d'acqua
 - ii. Protezione della qualità dell'acqua
 - e) Protezione della biodiversità
 - i. Protezione della fauna
 - ii. Protezione della flora
 - f) Protezione dei terreni
 - i. Pianificazione della rete stradale
 - ii. Costruzione e miglioramento di strade
 - iii. Opere di attraversamento
 - g) Allestimento di siti di stoccaggio di tronchi
 - h) Accampamenti e impianti industriali nelle foreste
 - i) Disposizioni finali
5. **NIAF**: Norme di intervento in ambito forestale (*decisione n. 0108/D/MINEF/CAB del 9 febbraio 1998*)
 - a) Disposizioni generali
 - b) Relazioni con le popolazioni locali
 - c) Attività di assestamento forestale in funzione di talune unità territoriali o siti da proteggere
 - d) Protezione di argini e specchi d'acqua
 - e) Protezione della fauna
 - f) Tracciato, costruzione e miglioramento delle strade forestali
 - g) Accampamenti e impianti industriali nelle foreste
 - h) Allestimento di siti di stoccaggio di tronchi
 - i) Sfruttamento forestale
 - j) Scarico
 - k) Disposizioni finali.
6. Decisione n. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC relativa all'adozione del documento intitolato "Manuale delle procedure di attribuzione e delle norme di gestione delle foreste comunitarie - Versione 2009".

ALLEGATO III-A

Sistema di verifica della legalità

I. INTRODUZIONE

Il sistema di verifica della legalità (SVL) è uno strumento attendibile per distinguere i prodotti forestali di origine lecita da quelli di origine illecita conformemente alla definizione di legname legale sancita nel testo del presente accordo volontario di partenariato (AVP). Consente di assicurare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del territorio camerunese che sia in circolazione e possa ricevere una licenza FLEGT in caso di necessità soltanto il legname prodotto o acquisito in maniera legale. Il suo funzionamento si fonda sui seguenti elementi:

1. la verifica della legalità dell'entità forestale;⁴¹
2. il monitoraggio nazionale dell'attività forestale;
3. il controllo nazionale dell'attività forestale;
4. la verifica della conformità della catena di approvvigionamento;
5. il rilascio delle licenze FLEGT;
6. un audit indipendente.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il sistema di verifica della legalità si applica a tutte le fonti di produzione o di acquisizione di legname e prodotti legnosi in circolazione nel territorio nazionale.

Il legname importato⁴² dalle entità forestali insediate in Camerun continuerà a essere importato alle condizioni definite dalle disposizioni legislative e regolamentari camerunesi. Sarà possibile ottenere il rilascio della licenza FLEGT da parte delle autorità competenti del Camerun soltanto se vengono rispettate le disposizioni relative all'origine (definite negli accordi di partenariato economici) e viene soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- si dispone di una licenza FLEGT del paese di origine:
- si dispone di un certificato privato riconosciuto dal governo del Camerun in quanto rilasciato sulla base di un sistema di gestione sostenibile che comprende almeno i criteri previsti nelle griglie di valutazione della legalità del Camerun.

In ogni caso, la legalità del legname importato dalle entità forestali insediate in Camerun viene verificata a livello di frontiera prima dell'ingresso nel territorio camerunese e quindi all'ingresso delle unità di trasformazione in cui il legname viene registrato nella documentazione specifica di "ingresso in stabilimento CEMAC". Una stretta cooperazione con gli altri paesi della CEMAC consentirà di evitare l'importazione di prodotti forestali illegali in Camerun.

⁴¹ "entità forestale": persona fisica o giuridica, comunità, comune detentori di una fonte legale di produzione, di acquisizione o di trasformazione del legname e dei suoi derivati.

⁴² Attualmente è interessato dall'importazione e dal transito soltanto il legname CEMAC (originario di un paese della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale diverso dal Camerun), tuttavia l'ambito di applicazione del sistema potrebbe essere esteso a qualsiasi origine diversa dai paesi CEMAC.

Il legname in transito nel territorio camerunese deve essere registrato tramite il sistema di rintracciabilità (in una banca dati creata a livello di sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali - SIGIF II) e seguire un canale doganale definito a tale scopo. Le procedure di monitoraggio del legname in transito saranno ulteriormente specificate durante il periodo di attuazione e lo stesso vale per le informazioni necessarie per confermare che il legname in questione è in transito, secondo le procedure CEMAC in vigore.

III. VERIFICA DELLA LEGALITÀ DELL'ENTITÀ FORESTALE

La definizione della legalità e gli strumenti utilizzati per garantire la legalità delle entità forestali sono riportati nell'allegato II del presente accordo. Tale allegato comprende otto griglie di valutazione della legalità elaborate per includere le varie fonti di provenienza del legname del demanio forestale permanente (DFP), del demanio forestale non permanente (DFNP) o delle unità di trasformazione del legname (UTL).

– Demanio forestale permanente

- Griglia di valutazione della legalità 1: convenzione di sfruttamento (CS).
- Griglia di valutazione della legalità 2: foresta comunale (FCle); gestione in economia.

– Demanio forestale non permanente

- Griglia di valutazione della legalità 3: autorizzazione di recupero del legname (ARL).
- Griglia di valutazione della legalità 4: autorizzazione di prelievo del legname abbattuto (APL).
- Griglia di valutazione della legalità 5: vendita di volumi fissi (VVF) nel demanio nazionale.
- Griglia di valutazione della legalità 6: foresta comunitaria (FC); gestione in economia.
- Griglia di valutazione della legalità 7: permessi speciali (PS); sfruttamento dell'ebano nel demanio nazionale e nelle foreste comunali.

– Unità di trasformazione del legno

- Griglia di valutazione della legalità 8: unità di trasformazione del legname (UTL).

Fatta eccezione per la griglia relativa alle UTL che possiede determinate caratteristiche specifiche, tutte le griglie di valutazione della legalità sono create sulla base di cinque (5) criteri comuni che riguardano gli aspetti amministrativi (criterio 1), lo sfruttamento e l'assestamento (criterio 2), il trasporto (criterio 3), il settore sociale (criterio 4) e l'ambiente (criterio 5). A seconda della griglia, questi criteri sono articolati in un numero variabile di indicatori, a loro volta articolati in parametri di controllo.

La verifica della conformità della situazione di ciascuna entità forestale con i parametri di controllo si basa sui documenti tecnici previsti dai testi normativi emanati dalle varie amministrazioni e in gran parte consultabili nella banca dati centrale del ministero delle Foreste (SIGIF II). L'operazione di verifica della legalità dell'entità forestale viene effettuata nell'ambito di una struttura formale del ministero delle Foreste a Yaoundé (cfr. allegato III-B), secondo modalità operative flessibili e rigorose che consentono il rilascio del "certificato di legalità" all'entità forestale di sfruttamento/trasformazione, per ciascun titolo attribuito e o ciascuna unità di trasformazione del legname posseduta. Le modalità di rilascio del "certificato di legalità" (identificazione dei documenti del fascicolo amministrativo, funzionamento del sistema di riconciliazione dei dati

provenienti dai vari ministeri coinvolti, procedura di rinnovo del certificato di legalità e così via) sono definite da una disposizione regolamentare specifica del ministero delle Foreste.⁴³

Il “certificato di legalità” viene rilasciato per un determinato esercizio con una durata di validità di:

- **1 anno al massimo** per i titoli del demanio forestale permanente (convenzione di gestione e foreste comunali);
- **6 mesi al massimo** per i titoli del demanio forestale non permanente;
- **1 anno al massimo per le unità di trasformazione.**

Il certificato di legalità può essere sospeso in qualsiasi momento a seguito di un contenzioso secondo quanto descritto nella sezione V.

I servizi centrali incaricati della verifica della legalità hanno la possibilità di effettuare visite sul campo per verificare l'autenticità dei parametri di controllo previsti nella griglia di valutazione della legalità corrispondente e che non possono sempre essere valutati pienamente sulla sola base dell'analisi dei documenti. Le verifiche riguardano anche gli elementi forniti da amministrazioni partner (ministeri della Sanità, del Lavoro, degli Affari sociali, dell'Ambiente e della Protezione della natura e così via) che rilasciano documenti esigibili sulla base delle griglie di valutazione della legalità.

La procedura di verifica della legalità dell'entità forestale, e in particolare la metodologia che sarà utilizzata dai servizi centrali incaricati della verifica della legalità, sarà definita in dettaglio nel corso della fase preparatoria.

Nel caso specifico di entità forestali che dispongono di un certificato di legalità e/o di gestione forestale sostenibile privato i) riconosciuto e approvato dal ministro delle Foreste che definirà le condizioni di rilascio delle autorizzazioni ai certificatori e ai controllori privati, ii) con audit credibile e indipendente e iii) che si basa su un sistema che comprende tassativamente tutti i requisiti delle griglie di valutazione della legalità del Camerun, tali entità forestali saranno riconosciute conformi alle leggi camerunesi e otterranno quindi il “certificato di legalità” dai servizi centrali incaricati di verificare la legalità alla luce del certificato valido rinnovato ogni anno ed esigibile al momento dell'audit di controllo.

Il riconoscimento da parte del MINFOF dei certificati di legalità e/o di gestione sostenibile privati sarà effettuato a seguito di un'analisi dei sistemi utilizzati dagli uffici autorizzati in modo da verificare che questi abbiano integrato tutti i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo delle griglie di valutazione della legalità del Camerun (aspetti amministrativi, sfruttamento e assestamento, trasporto, società e ambiente). Nella fase preparatoria il MINFOF effettuerà una valutazione formale delle norme di certificazione privata delle concessioni forestali in Camerun rispetto alla griglia di valutazione della legalità. La valutazione darà luogo a una relazione che sarà pubblicata e accessibile al pubblico. Se la valutazione sarà positiva, il sistema di certificazione privata sarà approvato dal ministro delle Foreste tramite una disposizione regolamentare. L'approvazione sarà resa pubblica. Consentirà quindi il rilascio del certificato di legalità alle imprese che saranno state certificate secondo tale sistema, senza che sia necessaria una missione specifica, al fine di evitare una doppia verifica della legalità nelle concessioni forestali certificate. La società forestale interessata dalla certificazione approvata dovrà tuttavia trasmettere ai servizi centrali incaricati della verifica della legalità tutte le relazioni dell'audit di certificazione del sistema

⁴³ Questa disposizione sarà stabilita nel corso della fase di messa in funzione del sistema.

di certificazione privata per garantire il rispetto della legalità nel corso della procedura e permettere il rilascio del certificato di legalità per l'impresa e il titolo interessato.

IV. IL MONITORAGGIO NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ FORESTALE

Il monitoraggio nazionale dell'attività forestale si effettua con il coordinamento del ministero delle Foreste attraverso i relativi servizi specializzati e coinvolge tutte le altre amministrazioni che intervengono nel processo di pianificazione territoriale nazionale. Lo strumento di monitoraggio è il sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali, seconda generazione (SIGIF II), la cui memoria centrale si trova presso il ministero delle Foreste con interconnessioni (collegamenti elettrici che consentono di caricare le informazioni e di disporne in tempo reale) ai sistemi "MESURE" delle imposte e "SYDONIA" della dogana del ministero delle Finanze. Dipende quindi non soltanto dal corretto funzionamento di tali servizi su tutto il territorio nazionale, ma anche dalla collaborazione con tutti gli operatori del settore forestale.

SIGIF II è lo strumento informatico che dispone di una memoria centrale situata presso la direzione delle foreste in cui sono archiviati tutti i dati relativi al settore forestale provenienti da posti di controllo delle foreste e della caccia, check-point, delegazioni dipartimentali, delegazioni regionali, entità forestali, amministrazioni fiscali e doganale e così via. Consente in qualsiasi momento di conoscere la situazione di ciascuna entità forestale e di adottare tutte le decisioni necessarie sulla legalità delle loro attività. Rappresenta quindi la principale fonte di informazioni che serve a bloccare la procedura di rilascio di una licenza FLEGT nel caso in cui un'entità forestale in situazione irregolare richieda questo documento; da ciò deriva la terminologia di "sistema bloccante".

MESURE (migliore monitoraggio del rendimento fiscale) è un'applicazione di tipo cliente/server, utilizzata presso la divisione delle grandi imprese (DGI), per il programma di protezione delle entrate forestali (PPEF) e nei centri delle imposte delle medie imprese (CIMI) della direzione generale delle imposte. La sua funzione principale è il monitoraggio e la gestione di imposte, diritti, tasse e canoni. Nel caso della fiscalità forestale, offre una piattaforma di immissione, di elaborazione e di analisi di dati di dichiarazioni. Dopo l'interconnessione con il SIGIF II, fornirà i seguenti dati:

- dati di fiscalità generale (licenze, CNPS, tasse di diritto comune);
- tabella di monitoraggio del pagamento della tassa di abbattimento;
- tabella di monitoraggio del pagamento della tassa di ingresso in stabilimento;
- tabella di riscossione nell'ambito delle vendite alle aste pubbliche e delle transazioni;
- tabella di monitoraggio della riscossione e della ripartizione della TFA;
- tabella di pagamento di titoli di piccola entità;
- spese di autorizzazione, di presentazione dei titoli e così via.

Tutte queste informazioni contribuiscono al controllo della coerenza e servono per il sistema bloccante in caso di irregolarità.

SYDONIA: il sistema informatico doganale (SYDONIA) è un'applicazione di portata mondiale attuata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED) in vari paesi membri dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Si tratta di un'applicazione di tipo server/utente attualmente utilizzata dall'amministrazione delle dogane camerunesi. Nel quadro dell'interconnessione con il SIGIF II, comunica in tempo reale le seguenti informazioni:

- dati statistici sulle quantità esportate:
 - esportazioni di tronchi nazionali;

- esportazioni di tronchi in transito (CEMAC);
 - esportazioni di legname segnato nazionale;
 - esportazioni di legname segato in transito (CEMAC);
 - esportazioni di legno per pavimenti;
 - esportazioni di compensati;
 - esportazioni di impiallacciatore;
 - esportazioni di prodotti speciali;
 - esportazioni di prodotti finiti legnosi;
- dati statistici sui valori imponibili globali delle quantità esportate;
 - dati statistici sulle entrate di bilancio derivanti dalle esportazioni di legname;
 - dati relativi alle entità forestali sospese dall’attività doganale e motivi della loro sospensione;
 - dati relativi alla liquidazione dei discarichi e dei volumi accordati dalla direzione generale delle imposte (DGI) o dal MINFOF;
 - dati relativi ai volumi di tronchi esportati da talune entità forestali che usufruiscono di autorizzazioni speciali (esportazione di tronchi di specie di promozione di prima categoria);
 - dati relativi al numero di licenze FLEGT di accompagnamento dei carichi effettivamente imbarcati;
 - dati sulle quantità di legname CEMAC in transito o importato.

Come nel caso di MESURE, tutte le informazioni di SYDONIA contribuiscono al controllo della coerenza e servono per il sistema bloccante in caso di irregolarità.

V. IL CONTROLLO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ FORESTALE

Il controllo nazionale dell’attività forestale si esercita quotidianamente in tutta la catena di approvvigionamento. Tutte le informazioni che ne derivano sono registrate dal sistema di rintracciabilità e alimentano la banca dati centrale SIGIF II. Il controllo è effettuato da tutti i servizi specializzati del ministero delle Foreste con l’assistenza delle forze dell’ordine e del ministero della Giustizia. Viene effettuato in conformità alla “strategia nazionale dei controlli forestali e faunistici” che si applica alle varie fasi della catena di approvvigionamento e si fonda, tra l’altro, sul sistema di rintracciabilità di cui si fornisce la descrizione nel presente allegato. Nella fase preparatoria, saranno elaborate procedure di controllo modificate per tenere conto delle esigenze del sistema di verifica della legalità.

Le attività di controllo forestale possono dare luogo a contenziosi che sono gestiti con il software denominato “Monitoraggio delle infrazioni e della gestione informatica del contenzioso forestale” (SIGICOF), che è un modulo legato al SIGIF II. Le conclusioni del contenzioso forestale sono utilizzate nel sistema bloccante contro qualsiasi entità forestale irregolare qualora quest’ultima sia dichiarata colpevole dagli organi competenti. Le conclusioni sono quindi inserite nel registro delle infrazioni all’interno della banca dati del SIGIF II e restano bloccanti (vale a dire sospensive del certificato di legalità) per l’entità forestale interessata finché non si siano prodotti tutti gli effetti giuridici previsti dalla normativa in vigore.

VI. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Si tratta del sistema di rintracciabilità del legname e dei suoi derivati in Camerun.

VI a. Obiettivo

Il sistema di rintracciabilità sarà in grado di seguire la traccia del legname e dei prodotti legnosi dalla foresta fino al luogo di esportazione includendo tutti i punti di mescolamento. Il sistema di rintracciabilità consentirà quindi di registrare i risultati dell'inventario di sfruttamento, tutti i volumi abbattuti, trasportati, entrati in stabilimento, trasformati e tutti i prodotti CEMAC importati o in transito.

VI b. Ambito di applicazione

La verifica della conformità della catena di approvvigionamento riguarda tutto il territorio nazionale, tutti i modi di produzione o di acquisizione (concessione forestale, vendita di volumi fissi, foreste comunitarie, foreste comunali, autorizzazioni di recupero e vendite alle aste pubbliche) e tutti i prodotti forestali esportati, importati, in transito e scambiati all'interno del paese.

VI c. Principi


Il sistema è basato sui seguenti principi:

- si tratta di una **banca dati centrale** (SIGIF II) accessibile tramite Internet a tutte le parti interessate del comparto legno;
- è **interconnesso a banche dati** di altre amministrazioni o servizi in modo da collegare e consolidare le informazioni [SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA, MESURE] in tempo reale;
- **funziona in modalità cliente/server**, con un accesso regolamentato al server (gruppo, diritti e così via). Il caricamento dei dati viene effettuato in tempo reale da tutti gli utilizzatori del sistema (gestori forestali, operatori industriali, esportatori, importatori, amministrazione fiscale, amministrazione delle dogane e amministrazione delle foreste);
- garantisce la **trasparenza del settore** mettendo a disposizione in linea informazioni attendibili e pertinenti a vantaggio delle parti interessate alla problematica forestale;
- **contribuisce all'inventario di sfruttamento**: ciascun albero registrato nel quadro della normativa in vigore sarà associato a un numero identificativo di riferimento (codice a barre);
- è **elettronico** (rapidità e affidabilità), e **allo stesso tempo documentario** (lettere di vettura, documentazione di cantiere e così via);
- è **dichiarativo e responsabilizzante** (a livello fiscale e a livello forestale). La responsabilizzazione dell'entità forestale fa sì che l'entità stessa sia responsabile di blocchi o ritardi: se non invia dichiarazioni di abbattimento (e di altro tipo), si penalizza anche per le operazioni a valle (esportazione);
- è **compatibile** con i sistemi attuati nei paesi vicini e con quelli installati dalle entità forestali;
- è **bloccante** a partire dai gruppi di appartenenza, dai diritti assegnati a ciascun gruppo e dalla codifica dei dati di base protetti a livello centrale. Il sistema di rintracciabilità deve presentare una convalida dei dati immessi in ciascuna fase (esempio: il rilascio del permesso da parte del MINFOF centrale richiede l'immissione dei dati dell'inventario di sfruttamento);
- è **un sistema inteso a snellire le procedure di controllo**, in particolare tramite la riduzione dei punti di controllo (identificazione dei punti di passaggio obbligati), tramite la connessione elettronica che facilita lo scambio delle informazioni e così via.

VI d. Le parti interessate e i loro ruoli

Come indicato in precedenza, a vari livelli della catena di rintracciabilità, le parti interessate possono codificare, trasmettere o consultare i dati nel SIGIF II. Il flusso di trasmissione/consultazione dei dati tra le parti interessate si presenta come indicato nello schema di seguito riportato.

Schema del flusso di trasmissione/consultazione dei dati



Legenda: significato delle frecce

N.	Flusso di dati o di informazioni in transito
1	<ul style="list-style-type: none"> – Controllo dei documenti di trasporto (lettere di vettura, schede delle specifiche, certificati di origine e documenti doganali) – Codifica dei dati dei controlli fisici del legname CEMAC – Codici a barre specifici
2	<ul style="list-style-type: none"> – Caricamento dei dati delle attività (inventari, abbattimenti, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione) – Caricamento delle informazioni relative alla tassa di abbattimento (TA), alla tassa di ingresso in stabilimento (TIS), alla tassa forestale annuale (TFA) e alle imposte di diritto comune per il controllo di coerenza
3	<ul style="list-style-type: none"> – Messa a disposizione a fini di consultazione delle statistiche di produzione, delle tasse calcolate, delle conclusioni dei contenziosi
4	<ul style="list-style-type: none"> – Codifica dei dati del controllo fisico
5	<ul style="list-style-type: none"> – Consultazione delle statistiche di produzione, delle tasse calcolate, delle conclusioni dei contenziosi
6	<ul style="list-style-type: none"> – Codifica dei dati trattati tramite MESURE
7	<ul style="list-style-type: none"> – Consultazione dei dati dei controlli fisici registrati a livello di posti di frontiera
8	<ul style="list-style-type: none"> – Codifica dei dati trattati tramite SYDONIA
9	<ul style="list-style-type: none"> – Consultazione delle statistiche relative ai prodotti importati e in transito di legname CEMAC
10	<ul style="list-style-type: none"> – Eventuale consultazione dei dati sulla legalità del legname
11	<ul style="list-style-type: none"> – Consultazione delle statistiche di produzione e degli elementi delle analisi scientifiche
12	<ul style="list-style-type: none"> – Rintracciabilità del legname e dei suoi derivati destinati all'esportazione
13	<ul style="list-style-type: none"> – Codifica dei dati di esportazione (scheda delle specifiche del legname da esportare) – Codifica dei numeri di licenze FLEGT
14	<ul style="list-style-type: none"> – Consultazione di inventari, statistiche di produzione e di trasformazione, statistiche sul volume dei prodotti mescolati, tasse calcolate, conclusioni dei contenziosi, certificati di legalità e così via.
15	<ul style="list-style-type: none"> – Codifica dei dati del controllo fisico – Codifica dei dati relativi ai contenziosi (verbale di sequestro, verbale di vendita all'asta dei prodotti sequestrati)

Definizione del ruolo dei soggetti interessati:

– MINFOF centrale:

- gestione del sistema e regolamentazione delle procedure;
- codifica delle informazioni di base;
- supervisione del controllo;
- interconnessione con le altre amministrazioni;
- convalida dei dati a livello centrale;
- audit indipendente.

– Entità forestali:

- caricamento dei dati delle loro attività (inventari, abbattimenti, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione) o trasmissione ai servizi competenti per il caricamento nella banca dati;
- caricamento delle informazioni relative alla tassa di abbattimento (TA), alla tassa di ingresso in stabilimento (TIS), alla tassa forestale annuale (TFA) e alle imposte di diritto comune per il controllo di coerenza, o trasmissione ai servizi competenti per il caricamento nella banca dati.

– Squadre miste frontaliere:

- caricamento dei dati del legname dei paesi vicini;
- controllo e la verifica dei documenti;
- messa a disposizione di codici a barre specifici per il legname in transito, se del caso.

– Delegazioni regionali e dipartimentali responsabili per le foreste:

- caricamento dei dati delle specifiche del legname da esportare;
- caricamento dei dati di controllo e della verifica documentaria realizzata al posto di controllo delle foreste e della caccia;
- caricamento dei dati relativi alla vendita all'asta dei prodotti sequestrati.

– Check-point:

- caricamento dei dati del controllo fisico;
- lettura dei codici a barre.

– Ente responsabile del rilascio delle licenze FLEGT:

- caricamento dei dati menzionati sulle licenze FLEGT rilasciate;
- controllo fisico documentario;
- rilascio delle licenze FLEGT.

– Autorità fiscali:

- caricamento delle informazioni relative alla tassa di abbattimento (TA), alla tassa di ingresso in stabilimento (TIS), alla tassa forestale annuale (TFA) e alle imposte di diritto comune per il controllo di coerenza.

– Dogane:

- caricamento delle informazioni relative alle quantità imbarcate, importate, in transito;
- verifica fisica e documentaria;
- caricamento delle entrate doganali.

– Altri paesi:

- consultazione attraverso l'interconnessione dei sistemi di rintracciabilità.

– **Altri soggetti interessati:**

- lettura, osservazione, denuncia e proposte.

Le modalità di organizzazione dei soggetti istituzionali chiamati a svolgere un ruolo essenziale nell'attuazione del sistema di verifica della legalità sono precisate nell'allegato III-B.

VI e. La gestione dell'informazione

La tabella di seguito riportata fornisce un quadro generale del sistema di rintracciabilità da attuare. Le procedure specifiche di ciascuna fase della catena di approvvigionamento saranno definite nella fase preparatoria, con il sostegno di un'assistenza tecnica esterna per un periodo limitato e dopo essere state provate sul campo. Le procedure specifiche che definiscono la periodicità di controlli/verifiche, i metodi di campionamento, le procedure di controllo sul campo, la rilevazione di constatazioni di infrazioni, il trattamento del legname CEMAC, e così via, saranno oggetto di un manuale di procedure redatto e diffuso tra tutte le parti interessate. Saranno messi a disposizione dei servizi incaricati del monitoraggio della rintracciabilità apparecchiature e mezzi specifici.

Fasi	Operazioni	Responsabilità dell'operazione	Dati da codificare	Responsabilità della codifica	Verifica (controllo fisico e documentario)	Riconciliazione dei dati
1. Foreste ⁴⁴	Inventari di sfruttamento	<ul style="list-style-type: none"> - Operatori tramite uffici tecnici autorizzati a eseguire gli inventari - MINFOF (inventari preliminari nelle ARL) <p>→ Marcatura di ciascun albero inventariato con un'etichetta con codice a barre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - Gestore - Esercizio - Codice specie - DHP (1,3 m) - Coordinate GPS - N. titolo/UFA/Blocco/AAC 	<p>Inserimento dei dati da parte degli operatori e registrazione nel SIGIF II</p> <p>Scheda di inventario registrata in UCECAF</p>	<p>Controllo sul campo da parte del MINFOF riguardo a qualità/attendibilità dell'inventario (servizi centrali e decentrati) sulla base di un campionamento (norme di verifica)</p>	<p>Prova di coerenza con inventari di assestamento (in particolare sulle specie inventariate)</p>
	Abbattimento	<ul style="list-style-type: none"> - Operatori <p>→ Marcatura con nuove etichette con codici a barre del ceppo e del tronco abbattuto (stesso codice a barre dell'albero da legname)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - N. DF10 - Gestore - Subappaltatore - N. AAC - Zona - Codice specie - Lunghezza - Estremità più grossa - Estremità più piccola - Data 	<p>Inserimento dei dati da parte degli operatori nella documentazione di cantiere DF10 e registrazione nel SIGIF II</p>	<p>Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC e OI)</p>	<p>Prova di coerenza automatica nel SIGIF II tra volumi/numero di alberi da legname abbattuti e autorizzati</p> <p>Interfaccia con banca dati MASURE del MINFI (tasso di abbattimento)</p>

⁴⁴ Il legname sequestrato e venduto all'asta in una fase qualsiasi entra nella catena di rintracciabilità a questo livello e segue tutte le fasi successive di tale catena.

2. Trasporto dei tronchi: foresta - esportazione foresta - stabilimento foresta - area di spaccatura area di spaccatura - esportazione area di spaccatura - stabilimento	Preparazione e caricamento nell'area di stoccaggio nella foresta (verso lo stabilimento, l'esportazione o l'area di spaccatura)	- Operatori → Marcatura con nuove etichette con codice a barre sui tronchi preparati (legame con il codice a barre del tronco di origine)	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - N. LVT - N. DF10 (+ linea e posizione) - N. AAC - Partenza (n. area di stoccaggio) - Destinazione - Trasportatore - Codice specie - Lunghezza - Estremità più grossa - Estremità più piccola - Data - Agente (+ n. martello forestale) - Immatricolazione del veicolo 	Inserimento dei dati da parte degli operatori nelle lettere di vettura dei tronchi (LVG) e registrazione nel SIGIF II	Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC, OI) con verifica sistematica e a livello di check-point della validità/attendibilità dei documenti, registrazione dei codici a barre e verifica fisica dei volumi rispetto alle dichiarazioni della LVT	Prova di coerenza automatica nel SIGIF II (in particolare tra volumi mescolati e volumi abbattuti, destinazione e così via)
	Preparazione e caricamento in area di spaccatura o stazione	- Operatori	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - N. LVT (area di spaccatura)/distinta di trasporto tramite ferrovia - N. DF10 (+ linea e posizione) - N. AAC - Partenza (denominazione dell'area) - Destinazione - Trasportatore - Codice specie - Lunghezza - Estremità più grossa - Estremità più piccola - Data - Agente (+ n. martello forestale) - Immatricolazione del veicolo 	Inserimento dei dati da parte degli operatori nelle lettere di vettura "Area di spaccatura" e registrazione nel SIGIF II	Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC, OI e check-point) con verifica sistematica della validità/attendibilità dei documenti, registrazione dei codici a barre e verifica fisica dei volumi rispetto alle dichiarazioni della LVT e LV "Area di spaccatura"	Prova di coerenza automatica nel SIGIF II tra le informazioni della LVT e della LV "Area di spaccatura"

3. Stabilimento	Ricezione ingresso stabilimento	- Operatori	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - Entità di trasformazione - Codice specie - Titolo di provenienza - N. DF10 - N. LVT o LV “Area di spaccatura” - Lunghezza - Estremità più grossa - Estremità più piccola - Data - Agente 	Inserimento dei dati da parte degli operatori e registrazione nel SIGIF II	<p>Controllo sistematico congiunto da parte del MINFOF e del MINFI</p> <p>Verifica fisica dei tronchi e confronto delle informazioni rispetto alle LV</p> <p>→ Lettura dei codici a barre e inserimento dei dati nella LVT e nella LV “Area di spaccatura” da parte degli agenti del MINFOF</p>	<p>Prova di coerenza automatica nel SIGIF II tra volumi mescolati e volumi in ingresso in stabilimento</p> <p>Collegamento con la banca dati MISURE del MINFI (tassa di ingresso in stabilimento)</p>
	Ingresso catena di trasformazione (sega di testa)	<p>- Operatori</p> <p>→ Marcatura con codice a barre sui topi preparati (collegamento con il codice a barre del tronco di origine)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - N. CEU - Codice specie - Provenienza - N. DF10 – linea – posizione - N. LV - Lunghezza - Estremità più grossa - Estremità più piccola - Data (ingresso nella sega di testa) 	Inserimento dei dati da parte degli operatori nella documentazione di ingresso del legname nello stabilimento di trasformazione e registrazione nel SIGIF II	<p>Controllo sistematico congiunto da parte del MINFOF e del MINFI</p> <p>Verifica fisica dei topi e confronto delle informazioni rispetto ai CEU</p>	<p>Prova di coerenza automatica nel SIGIF II tra volumi all’ingresso in stabilimento e volumi all’ingresso della catena di produzione (sega di testa)</p>
	Uscita dalla catena di trasformazione	<p>- Operatori</p> <p>→ Marcatura con un nuovo codice a barre sui prodotti trasformati (collegamento con i topi all’ingresso)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - N. CSU - N. contratto - Entità di trasformazione - Esercizio - Codice specie - Lunghezza - Larghezza - Spessore - Numero di pezzi - Data (uscita) 	Inserimento dei dati da parte degli operatori nella documentazione di uscita dallo stabilimento e registrazione nel SIGIF II	<p>Controllo sistematico congiunto da parte del MINFOF e del MINFI</p>	<p>Confronto tra volumi all’ingresso e all’uscita della catena di produzione e prova di coerenza rispetto al rendimento medio delle materie per specie</p> <p>Collegamento tra prodotti trasformati (uscita dallo stabilimento) e tronchi registrati sul CEU per la riconciliazione quotidiana se possibile</p>

<p>4. Trasporto prodotti trasformati:</p> <p>stabilimento - porto</p> <p>stabilimento - stabilimento</p> <p>stabilimento - area di spaccatura</p> <p>area di spaccatura - porto</p>		<p>- Operatore</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - N. LVD/Distinta treno - N. contratto - N. colli - Entità di trasformazione - Trasportatore - Partenza - Destinazione - Esercizio - Codice specie - Lunghezza - Larghezza - Spessore - Numero di pezzi - Data 	<p>Inserimento dei dati da parte degli operatori nelle lettere di vettura del legname segato (LVLS) e registrazione nel SIGIF II</p>	<p>Controllo sul campo da parte del MINFOF (servizi decentrati, BNC, OI e checkpoint) con verifica sistematica della validità/attendibilità dei documenti, registrazione dei codici a barre e verifica fisica dei volumi rispetto alle dichiarazioni della LVT e LV "Area di spaccatura"</p>	<p>Riconciliazione automatica nel SIGIF II</p>
<p>5. Porto</p>	<p>Esportazione tronchi</p>	<p>Operatore</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - Paese di destinazione - Gestore - Esercizio - N. titolo - N. AAC - Codice specie - Lunghezza - Estremità più grossa - Estremità più piccola - Data - Agente - N. contratto - N. LVT 	<p>Codifica da parte degli operatori dei dati contenuti nella scheda delle specifiche del legname all'esportazione (CSE) e registrazione nel SIGIF II</p> <p>Conferma da parte del nucleo periferico di legalità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esame documentario del fascicolo - Verifica fisica di ciascun lotto rispetto al CSE - Verifica fisica da parte delle dogane (supporto di SGS) tramite controllo a campione 	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di coerenza automatica nel SIGIF II (posto forestale Douala Port) relativa a identità, origine, storia dei prodotti, precedenti parti coinvolte nella catena di controllo e così via - Prova di coerenza automatica nella banca dati del MINFI (MESURE) - Prova di coerenza automatica nella banca dati delle dogane (SYDONIA) <p>→ Licenza FLEGT</p>

	Esportazione legname segato	Operatore	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - Paese di destinazione - Entità di trasformazione - Esercizio - Lunghezza - Larghezza - Spessore - Numero di pezzi - Codice specie - Volume - Data - Agente - N. contratto - N. LVLS 	Inserimento dei dati da parte degli operatori nella scheda delle specifiche del legname all'esportazione (CSE) e nel SIGIF II	<ul style="list-style-type: none"> - Esame documentario del fascicolo - Verifica fisica di ciascun lotto rispetto al CSE - Verifica fisica da parte delle dogane (supporto di SGS) tramite controllo a campione 	<ul style="list-style-type: none"> - Prova di coerenza automatica nel SIGIF II (posto forestale Douala Port) relativa a identità, origine, storia dei prodotti, precedenti parti coinvolte nella catena di controllo e così via - Prova di coerenza automatica nella banca dati del MINFI (MESURE) - Prova di coerenza automatica nella banca dati delle dogane (SYDONIA) <p>→ Licenza FLEGT</p>
	Esportazione di tronchi e legname segato in container (carico)	Operatore MINFOF/MINFI e	<ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre - Paese di destinazione - Entità di trasformazione - Esercizio - Lunghezza - Larghezza (legname segato) - Spessore (legname segato) - Numero di pezzi (legname segato) - Estremità più grossa (tronchi) - Estremità più piccola (tronchi) - Codice specie - Volume - Data - Agente - N. contratto - N. LV 	Codifica da parte degli operatori dei dati contenuti nella scheda delle specifiche del legname all'esportazione (CSE) e nel SIGIF II	<p>Controllo fisico al carico da parte di MINFOF e dogane</p> <p>Visto sul certificato di carico</p>	<p>Prova di riconciliazione nella banca dati SIGIF II tra DIT e CSE</p>

<p>Legname in transito</p>	<p>Ingresso del legname in transito</p>	<p>MINFOF</p>	<p>Documenti di trasporto (LV, schede delle specifiche, certificati di origine e documenti doganali). Dati codificati nel SIGIF II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre specifico - Paese di origine - Estremità più grossa (tronchi) - Estremità più piccola (tronchi) - Larghezza (legname segato) - Spessore (legname segato) - Numero di pezzi (legname segato) - Codice specie - Società - Destinazione - Data di ingresso - Check-point - Agente 	<p>Posto di frontiera</p>	<p>Verifica tramite check-point dei documenti di trasporto e di altri documenti del paese di origine</p>	<p>Riconciliazione tra i dati dei porti di uscita e i punti di ingresso sulla base dei dati del SIGIF II</p>
-----------------------------------	---	---------------	--	---------------------------	--	--

	Ingresso del legname importato	Operatore (importatore)	<p>Documenti di trasporto (LV, schede delle specifiche, certificati di origine e documenti doganali).</p> <p>Documenti di importazione legali</p> <p>Certificati comprovati di legalità o sostenibilità (in attesa della licenza FLEGT del paese) codificati nel SIGIF II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice a barre specifico - Paese di origine - Estremità più grossa (tronchi) - Estremità più piccola (tronchi) - Larghezza (legname segato) - Spessore (legname segato) - Numero di pezzi (legname segato) - Codice specie - Società - Destinazione - Data di ingresso - Check-point - Agente 	Posto di frontiera e operatore all'ingresso in stabilimento	<p>Verifica tramite check-point dell'autorizzazione di importazione, dei documenti di trasporto e di altri documenti del paese di origine</p> <p>Il legname entra nel normale circuito di monitoraggio della catena di approvvigionamento</p>	Riconciliazione con ingresso area stabilimento per paese di provenienza. A partire dai dati codificati nel SIGIF II
--	--------------------------------	-------------------------	---	---	---	---

VII. RILASCIO DELLE LICENZE FLEGT

Il sistema di concessione delle licenze FLEGT convalida i risultati della verifica della legalità delle entità forestali, della conformità della catena di approvvigionamento, del monitoraggio e del controllo nazionale dell'attività forestale per i carichi di legname che sono oggetto di una richiesta di licenza FLEGT. La licenza FLEGT è quindi, come il certificato di legalità, uno dei prodotti del sistema di verifica della legalità.

La verifica della situazione di un determinato carico di legname si effettua consultando i documenti protetti scambiati tra i “servizi centrali competenti in materia di legalità” (a Yaoundé) e “i servizi decentrati competenti in materia di legalità” (ai punti di esportazione), tramite Internet, con un sistema di numerazione univoca e una registrazione automatica nella banca dati centrale, o tramite documenti protetti emessi su supporto cartaceo in caso di disfunzione del sistema elettronico.

La licenza FLEGT viene rilasciata dai responsabili designati dei servizi decentrati competenti in materia di legalità del ministero delle Foreste (delegazioni generali o dipartimentali, posti di controllo delle foreste e della caccia) sulla base di un'ultima relazione fornita dal SIGIF II attestante la conformità alle norme del legname da esportare. La relazione è il risultato della verifica di tre segnali fondamentali che fanno parte del sistema bloccante:

- **il segnale 1** che indica la regolarità rispetto al certificato di legalità;
- **il segnale 2** che indica la regolarità rispetto ai contenziosi (SIGICOF);
- **il segnale 3** che indica la regolarità rispetto al monitoraggio nazionale (catena di approvvigionamento, MESURE e SYDONIA).

Quando è prevista, la licenza FLEGT accompagna la scheda delle specifiche rilasciata dal servizio locale competente del ministero delle Foreste e consente di ottenere il “visto per l'imbarco” rilasciato dalla dogana al termine delle operazioni di imbarco di ciascun carico di legname da esportare. In ogni caso, gli agenti del ministero delle Foreste si assicurano in definitiva della conformità dei carichi alle relative licenze FLEGT prima della partenza di detti carichi. Le firme apposte sulla licenza FLEGT sono ufficialmente note.

La procedura di rilascio delle licenze FLEGT è definita da un testo del ministro delle Foreste. Le firme autorizzate sono trasmesse regolarmente alle autorità competenti dell'Unione europea, che ne informano i servizi delle dogane europee. Apparecchiature e mezzi specifici di controllo e di registrazione delle licenze FLEGT prima dell'imbarco sono messi a disposizione dei controllori nel porto di imbarco.

Le licenze FLEGT e le procedure per il loro rilascio sono descritte nell'allegato V e saranno ulteriormente elaborate nel corso della fase preparatoria.

Il legname e i suoi derivati in transito sotto il controllo delle autorità doganali del Camerun non saranno subordinati al rilascio di una licenza FLEGT del Camerun per la loro esportazione nell'Unione europea.

VIII. AUDIT INDIPENDENTE

Viene effettuato periodicamente un audit indipendente riguardo a tutto il sistema di verifica della legalità in modo da garantirne la credibilità e la trasparenza dalla produzione all'esportazione, estendendolo anche a livello di funzionamento delle autorità competenti dell'Unione europea.

Il ruolo, le competenze e le condizioni di assunzione del controllore indipendente sono descritti nell'allegato VI del presente accordo.

IX. CONCLUSIONE

Il sistema di verifica della legalità è in definitiva una condivisione di risorse il cui scopo è creare una sinergia funzionale tra un sistema di monitoraggio dell'attività forestale, il controllo nazionale di tutta la catena di approvvigionamento e le prestazioni di servizi nel settore forestale; il tutto è oggetto di un audit indipendente che ne assicura la credibilità.

In effetti, il monitoraggio nazionale dell'attività forestale alimenta e gestisce una banca dati centralizzata presso la direzione del settore forestale con interconnessioni con le amministrazioni partner. Il controllo nazionale dell'attività forestale viene effettuato in tutta la catena di approvvigionamento del legname e nel circuito di trattamento dei fascicoli inerenti al settore forestale e consente di assicurare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dell'intero territorio nazionale la regolarità delle situazioni e degli atti di ciascun utente del settore forestale. Consente inoltre di rilevare e reprimere le infrazioni alimentando la banca dati tramite il SIGICOF.

Il sistema di verifica della legalità viene attuato in un quadro istituzionale ben definito.

QUADRO ISTITUZIONALE

Il sistema di verifica della legalità si inserisce nel quadro istituzionale esistente del ministero delle Foreste. L'assetto istituzionale che ne risulta è frutto di un'organizzazione che tiene conto della nuova situazione determinata dall'AVP, senza la creazione di nuove strutture. Il quadro istituzionale indica quindi tutte le strutture e le risorse umane, materiali e finanziarie da mobilitare per attuare il sistema di verifica della legalità per il rilascio dei certificati di legalità e delle licenze FLEGT.

Il quadro istituzionale è descritto nell'allegato III-B e le esigenze sono descritte nell'allegato X.

ALLEGATO III-B

Quadro istituzionale del sistema di verifica della legalità

I. STRUTTURE DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ

Il sistema di verifica della legalità (SVL) in Camerun viene attuato nel quadro del funzionamento delle strutture proprie del ministero delle Foreste (MINFOF). Tali strutture intervengono a vari livelli (servizi centrali e servizi decentrati) e a vari gradi per rendere operativi gli elementi sui quali il sistema di verifica della legalità è fondato (cfr. allegato III-A), vale a dire:

- la verifica della legalità dell’entità forestale di sfruttamento/trasformazione;
- il monitoraggio nazionale dell’attività forestale;
- il controllo nazionale dell’attività forestale;
- la verifica della conformità della catena di approvvigionamento;
- il rilascio delle licenze FLEGT;
- l’audit indipendente.

Le varie entità responsabili dell’attuazione del sistema di verifica della legalità e i loro ruoli sono descritti di seguito concentrando l’attenzione in particolare sui nuovi aspetti che riguardano il rilascio del certificato di legalità e/o della licenza FLEGT, che sono i due nuovi documenti derivanti dall’AVP.

I a. Servizi centrali responsabili del controllo della legalità

Si tratta di servizi situati presso la direzione delle foreste (DF). Sono interessati: il servizio delle norme di intervento in ambito forestale (SN) e quello della gestione delle informazioni forestali (SEGIF). Intervengono sotto l’autorità della sottodirezione per le autorizzazioni e il regime fiscale forestale (SDAFF) che fa capo alla direzione delle foreste. Quest’ultima dipende a sua volta dal segretariato generale (SG) del MINFOF, sotto l’autorità del ministro delle Foreste e della Fauna.

Il servizio delle norme di intervento in ambito forestale (SN) si occupa, tra gli altri compiti ad esso affidati in base all’organigramma, dell’esame dei fascicoli delle richieste di “certificati di legalità” e procede alla verifica della conformità delle attività delle entità forestali alle disposizioni delle griglie di valutazione della legalità (cfr. allegato II). A tale fine, è in collegamento (consultazione e richieste documentarie o elettroniche) con tutti i servizi interni del MINFOF (DF, DPT, DFAP, BNC e così via) e i servizi competenti delle altre amministrazioni coinvolte nel rilascio dei documenti previsti dalle griglie di valutazione della legalità (ministeri responsabili per l’ambiente, le finanze, le dogane, la sanità, l’industria, le miniere, il lavoro, gli affari sociali e l’agricoltura). Oltre al Comitato nazionale di monitoraggio dell’accordo sarà istituito un Comitato interministeriale di monitoraggio dell’interconnessione.

Il servizio delle norme di intervento in ambito forestale convalida al termine delle verifiche i fascicoli di richiesta di certificato di legalità e li trasmette al **servizio di gestione delle informazioni forestali** per l’istituzione di progetti di certificato di legalità e la codifica dei relativi dati nella banca dati.

Il servizio di gestione delle informazioni forestali (SEGIF), come indicato dal suo nome, si occupa della gestione di tutte le informazioni sul settore forestale disponibili nella banca dati denominata “Sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali - seconda generazione” (SIGIF II), di cui si serve per dare risposta alle richieste di informazione e/o emettere i certificati di legalità come per gli altri permessi e certificati annuali previsti per le attività forestali. Si tratta quindi del servizio che ospita la memoria centrale del SIGIF II, ossia lo strumento attraverso il quale tutte le informazioni sul settore forestale sono centralizzate e trattate contemporaneamente a quelle derivanti dalle interconnessioni con le altre amministrazioni. È il luogo di emissione dei pareri e dei segnali necessari per rendere possibile il rilascio della licenza FLEGT, se del caso (cfr. allegato III-A), e dei progetti di certificato di legalità. I progetti di certificato di legalità emessi dal SEGIF sono sottoposti alla valutazione del sottodirettore responsabile per le autorizzazioni e il regime fiscale forestale (SDAFF), capo gerarchico diretto, che li inoltra nel normale circuito di trattamento dei fascicoli fino alla firma da parte del ministro delle Foreste e della Fauna, passando tramite il Segretario generale (SG).

In sintesi, il rilascio dei certificati di legalità comporta l'intervento dei servizi menzionati nell'ordine di seguito indicato: SN-SEGIF-SDAFF-DF-SG-MINFOF.

I b. Servizi decentrati competenti in materia di legalità

Tutte le strutture decentrate del MINFOF partecipano all'attuazione del sistema di verifica della legalità. Alcune, scelte in base alla loro posizione rispetto alla circolazione e/o all'imbarco del legname, svolgono un ruolo fondamentale, in particolare: i posti di frontiera, i posti di controllo delle foreste e della caccia (PCFC) dei luoghi di produzione/acquisizione del legname, i check-point, le delegazioni regionali, le delegazioni dipartimentali, i posti di controllo delle foreste e della caccia dei punti di imbarco del legname e quelli degli aeroporti.

Questi servizi si occupano dell'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di monitoraggio nazionale dell'attività forestale, del controllo e della rintracciabilità del legname, con una responsabilità particolare a livello di punti di imbarco per l'esportazione del legname e dei prodotti legnosi in cui saranno rilasciate le licenze FLEGT.

I PCFC (posti di controllo delle foreste e della caccia) di frontiera di ingresso del legname si occupano di quanto segue:

- la verifica della legalità del legname importato (verifica della conformità dei documenti presentati con i prodotti trasportati);
- l'applicazione delle modalità di immissione nel canale doganale del legname in transito in relazione con i servizi doganali;
- la codifica dei dati nel SIGIF II;
- la lettura e la verifica dei codici a barre sul legname importato e della sigla dei documenti di trasporto;
- l'apposizione dei codici a barre per il legname in transito e il legname importato.

I PCFC (posti di controllo delle foreste e della caccia) dei luoghi di produzione o di acquisizione del legname procedono:

- al controllo delle operazioni di sfruttamento forestale (controllo fisico e documentario);
- al martellamento dei tronchi e dei ceppi;
- alla lettura e alla verifica dei codici a barre;

- alla registrazione dei dati;
- alla vidimazione delle lettere di vettura alla partenza dai cantieri.

I check-point (si distingue tra i check-point all'ingresso degli stabilimenti e i check-point stradali di cui alcuni sono punti di passaggio obbligati) si occupano a seconda dei casi:

- del controllo di ingressi/uscite degli stabilimenti;
- del controllo fisico dei carichi;
- del controllo delle lettere di vettura;
- della codifica dei dati nel SIGIF II;
- della lettura e della verifica dei codici a barre;
- della firma delle lettere di vettura;
- della registrazione dei dati;

I PCFC (posti di controllo delle foreste e della caccia) ai punti di imbarco del legname esportato (porti di Douala, Kribi, Limbé, Idenau, Campo e gli aeroporti) procedono a quanto segue:

- al controllo degli elementi di rintracciabilità del legname (controllo fisico e documentario);
- alla registrazione dei dati;
- alla ricezione e all'esame dei fascicoli di richiesta di licenze FLEGT, e in seguito alla loro trasmissione alla delegazione dipartimentale competente per il rilascio di dette licenze a condizione che siano conformi alle condizioni previste nell'allegato III-A del presente accordo.

Le delegazioni dipartimentali procedono a quanto segue:

- alla supervisione delle attività dei PCFC situati nel loro territorio di competenza;
- al controllo fisico dei carichi (sezione delle foreste);
- al controllo delle lettere di vettura (sezione delle foreste);
- alla codifica dei dati nel SIGIF II;
- al monitoraggio e al controllo di coerenza dei dati di sfruttamento;
- alla lettura e alla verifica dei codici a barre;
- alla sigla delle lettere di vettura (LV) e/o delle schede delle specifiche e alla loro trasmissione alla delegazione regionale competente;
- alla raccolta delle copie dei moduli DF10 e LV debitamente compilati;
- alla registrazione dei dati;
- le delegazioni dipartimentali ai punti di imbarco procedono al rilascio delle licenze FLEGT sulla base di un fascicolo completo e conforme trasmesso tramite i posti di controllo delle foreste e della caccia del punto di imbarco per l'esportazione. A tale scopo, dispongono di una connessione alla banca dati SIGIF II che fornisce loro i segnali relativi alla legalità dell'entità forestale di sfruttamento/trasformazione e ai carichi di legname da esportare conformemente all'allegato III-A. Le licenze FLEGT rilasciate sono restituite ai posti di controllo delle foreste e della caccia dei luoghi di imbarco in cui si espletano le formalità di imbarco con i servizi doganali.

Le delegazioni regionali si occupano di quanto segue:

- della supervisione delle attività delle delegazioni dipartimentali;
- del controllo fisico dei carichi (squadre regionali);
- del controllo delle lettere di vettura (squadre regionali);
- del monitoraggio e del controllo di coerenza dei dati di sfruttamento;


- della codifica dei dati nel SIGIF II;
- della lettura e della verifica dei codici a barre;
- dell'apposizione dei codici a barre per il legname venduto alle aste pubbliche;
- della firma delle schede delle specifiche e della loro trasmissione al PCFC del punto di imbarco per l'esportazione competente per le successive formalità di esportazione in relazione con i servizi doganali;
- della raccolta delle copie di DF10 e LV;
- della registrazione dei dati. In conclusione, quasi tutti i servizi decentrati del MINFOF e i servizi delle direzioni tecniche specializzate in materia di foreste a livello centrale del MINFOF sono anelli della catena di attuazione del sistema di verifica della legalità, con alcune particolarità a livello della direzione delle foreste in cui si emettono i certificati di legalità, e delle delegazioni dipartimentali in cui si rilasciano le licenze FLEGT.

È ovvio che le attività di monitoraggio e di controllo relative ai circuiti di produzione/acquisizione e circolazione del legname sono sempre svolte normalmente dai controllori della squadra nazionale di controllo (SNC), dalle delegazioni regionali, dal personale delle delegazioni dipartimentali e dei posti di controllo delle foreste e della caccia in tutto il territorio nazionale.

Nel corso dell'avvio del sistema di verifica della legalità, le strutture competenti in materia di attuazione beneficeranno, per un determinato periodo, dell'assistenza tecnica di accompagnamento di un ufficio tecnico che metterà a disposizione le risorse tecniche e tecnologiche necessarie per il sistema di rintracciabilità.

Lo schema del sistema istituzionale si presenta come di seguito indicato.

SCHEMATIZZAZIONE DEL QUADRO ISTITUZIONALE



LEGENDA:

Significato delle frecce:

- 1: Connessione al SIGIF II con MESURE e SYDONIA
- 2: Richieste di informazioni presso le amministrazioni interessate
- 3: Messa a disposizione di informazioni specifiche su richiesta
- 4: Deposito dei fascicoli di richiesta di certificati di legalità
- 5: Codifica dei dati nel SIGIF II o deposito di dati di sfruttamento
- 6: Deposito dei fascicoli di richiesta di licenze FLEGT
- 7: Richieste di informazioni specifiche
- 8: Messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati
- 9: Richieste di informazioni legate ai contenziosi
- 10: Messa a disposizione delle informazioni specifiche contenute nella banca dati
- 11: Messa a disposizione di informazioni specifiche
- 12: Connessione alla banca dati, codifica dei dati
- 13: Rilascio di certificati di legalità
- 14: Rilascio di licenze FLEGT

II. ORGANO DI MONITORAGGIO A LIVELLO NAZIONALE

Allo scopo di condurre consultazioni regolari tra le parti interessate camerunesi e di garantirne il coinvolgimento nel monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo, conformemente all'articolo 16 dell'accordo, viene istituito un "Comitato nazionale di monitoraggio", che riunisce tutte le parti interessate, in particolare:

- i rappresentanti delle amministrazioni competenti,
- i parlamentari,
- i rappresentanti dei comuni forestali (detentori di un proprio demanio, devoluto dallo Stato, o beneficiari della tassa forestale),
- i rappresentanti delle organizzazioni della società civile,
- i rappresentanti del settore privato delle foreste e del legname
- le organizzazioni sindacali presenti nel settore.

La composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato vengono definite tramite regolamento dal ministro delle Foreste al momento della firma dell'accordo.

ALLEGATO IV

Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di legname e suoi derivati esportati dal Camerun e corredati di una licenza FLEGT

I. PRINCIPI

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di licenze FLEGT del Camerun, è importante che gli Stati membri dell'Unione europea verifichino che il legname e i suoi derivati inviati dal Camerun e oggetto di una dichiarazione finalizzata all'immissione in libera pratica nell'Unione europea siano corredati di una licenza FLEGT valida (cfr. articoli 6 e 10).

L'esistenza e la validità della licenza FLEGT sono constatate al termine di una verifica documentaria da parte delle autorità competenti designate dagli Stati.

Il legname e i suoi derivati di un carico sono immessi in libera pratica soltanto dopo che le autorità doganali sono state informate dell'esistenza e della validità della licenza FLEGT corrispondente al carico. Prima dell'avvio del sistema di licenze FLEGT, la parte europea notificherà alla parte camerunese l'elenco delle autorità competenti designate da ciascuno Stato membro e le modalità operative utilizzate da tali autorità.

II. TERMINI

Il sistema di licenze FLEGT instaura una serie di requisiti e di procedure il cui scopo è verificare che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione europea siano prodotti legalmente. Il sistema non deve essere istituito a scapito della competitività del legname e dei suoi derivati originari del Camerun. In particolare, è opportuno verificare i termini per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea, per prevenire qualsiasi distorsione riguardo a legname e suoi derivati originari di un paese che non ha istituito un regime di licenze FLEGT.

Tale esigenza sarà presa in considerazione dal comitato congiunto di monitoraggio (CCM) ed è stata introdotta esplicitamente in quanto segue:

- i “Termini di riferimento per l'audit indipendente del sistema (AIS)” (allegato VI, sezione II.4),
- i “Criteri di valutazione del sistema istituito nell'Unione europea per ricevere le licenze FLEGT” (allegato VIII, sezione VI).

III. PROCEDURA

La licenza che accompagna un carico viene comunicata dall'importatore alle autorità competenti dello Stato membro nel quale viene effettuata la dichiarazione doganale allo scopo di immettere in libera pratica il carico in questione.

L'importatore è vivamente incoraggiato a comunicare la licenza prima dell'arrivo del carico nel territorio dell'Unione europea al fine di consentire un trattamento anticipato da parte delle autorità europee.

Le autorità competenti procedono a un esame della licenza in cinque punti (controllo documentario):

- conformità al modello e alle specifiche tecniche della licenza per il Camerun, preventivamente trasmessi alle autorità competenti dalla Commissione europea;
- presenza di un originale o di un documento sostitutivo recante l'indicazione "duplicato" emesso dall'autorità di rilascio;
- anteriorità della data di esame rispetto alla data di scadenza riportata sulla licenza;
- assenza di cancellature e alterazioni, salvo che siano autenticate dall'autorità di rilascio;
- assenza di proroga della validità della licenza, salvo che tale proroga sia stata concessa dall'autorità di rilascio.

Dopo l'esame, le autorità competenti informano le autorità doganali, conformemente alle procedure nazionali applicabili, dell'esistenza, della validità e del numero della licenza. Le informazioni sono necessarie alle autorità doganali che si occupano della procedura di dichiarazione doganale ai fini dell'immissione in libera pratica. Il numero della licenza è indicato sulla dichiarazione dall'importatore.

Durante l'esame della licenza, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni alle autorità di rilascio del Camerun per confermare l'esistenza e la validità della licenza.


Inoltre, possono anche essere decisi controlli (denominati nel presente documento "ispezioni fisiche") per determinare se il carico effettivo è conforme alle informazioni riportate nella licenza.

Nel caso in cui venga decisa un'ispezione fisica, le autorità dello Stato membro si sforzano di effettuare i loro controlli nello stesso momento e nello stesso luogo allo scopo di eseguire una sola ispezione del carico.

Nel caso di un'ispezione fisica, il volume e il peso netto del carico sono ritenuti conformi alle informazioni riportate nella licenza qualora il volume o il peso netto del legname o dei suoi derivati contenuti nel carico varino in una misura non superiore a 10% rispetto al volume o al peso netto indicati nella licenza corrispondente.

IV. SINTESI SCHEMATICA

Il seguente schema presenta un quadro della procedura di immissione in libera pratica nell'Unione europea di legname e suoi derivati esportati dal Camerun e corredati di una licenza FLEGT.



ALLEGATO V

Condizioni che disciplinano il rilascio di licenze FLEGT

CAPITOLO 1

Formalità per il rilascio di licenze

Articolo 1

1. La licenza FLEGT è il documento emesso dai servizi decentrati del ministero delle Foreste alle porte di uscita dal Camerun individuate a tale fine.
2. Le licenze FLEGT sono firmate dalle autorità di rilascio delle licenze FLEGT designate a tale scopo.
3. Le autorità di rilascio di licenze FLEGT sono i responsabili delle strutture identificate; possono essere:
 - i delegati regionali;
 - i delegati dipartimentali;
 - i capi dei posti di controllo delle foreste e della caccia.

Articolo 2

La licenza FLEGT viene rilasciata sulla base di un fascicolo che comprende quanto segue:

- una richiesta timbrata che indica:
 - nome, cognome, nazionalità, professione e residenza del richiedente se si tratta di una persona fisica,
 - ragione sociale, sede sociale, nome del direttore se si tratta di una persona giuridica;
- una copia del certificato di legalità in corso di validità inerente al titolo relativo al legname;
- una scheda delle specifiche del legname o dei prodotti legnosi da esportare.

Articolo 3

1. Il rilascio della licenza FLEGT al punto di imbarco attesta la legalità del legname e dei prodotti legnosi (rispetto alla griglia di valutazione della legalità, al sistema di rintracciabilità e al sistema nazionale di controllo forestale e faunistico) e apre la via alla sua esportazione nel mercato europeo.

2. La procedura si svolge nel seguente modo:
 - trasmissione permanente di informazioni virtuali o su documenti protetti tra le entità forestali e i servizi forestali competenti (rintracciabilità documentaria),
 - scambio di informazioni tra il servizio centrale competente in materia di legalità di Yaoundé e i servizi decentrati del ministero delle Foreste tramite Internet con un sistema di numerazione univoca e una registrazione automatica nella banca dati centrale (sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali (SIGIF II) e rintracciabilità elettronica).

CAPITOLO 2

Diritti

Articolo 4

Per il rilascio di ogni licenza FLEGT occorre versare un'imposta FLEGT. Importo e modalità di pagamento sono precisati da un testo specifico del ministero delle Foreste.

CAPITOLO 3

Requisiti delle licenze FLEGT

Articolo 5

1. La licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.
2. I due tipi di supporto, cartaceo e elettronico, contengono le informazioni riportate nell'appendice 1 conformemente alle note esplicative dell'appendice 2.

Articolo 6

1. La licenza FLEGT è valida per un solo carico a decorrere dal giorno del rilascio.
2. Il periodo di validità della licenza FLEGT è di sei (6) mesi. La licenza riporta la data di scadenza.
3. Dopo la data di scadenza la licenza è considerata nulla. L'autorità di rilascio può decidere di prorogare il periodo di validità di tre (3) mesi. A tale fine, procede a una rettifica e convalida la nuova data di scadenza.
4. La licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all'autorità di rilascio delle licenze qualora il legname o i suoi derivati cui fa riferimento risultino deteriorati prima dell'imbarco.

Articolo 7

Le licenze su supporto cartaceo devono essere conformi al modello riportato nell'appendice 1.

Articolo 8

1. La licenza FLEGT è redatta su un modulo adottato dalle parti e descritto nelle appendici 1 e 2.
2. La carta da utilizzare deve essere in formato A4 con quattro copie.
3. Il colore della carta utilizzata per ciascuna copia del modulo deve essere il seguente:
 - a) *bianco* per “l'originale destinato al richiedente”;
 - b) *arancione* per la copia n. 2 “destinata alle dogane camerunesi”;
 - c) *giallo* per la copia n. 3 “destinata alle dogane della CE”;
 - d) *verde* per la copia n. 4 “destinata agli archivi del servizio di rilascio”.

Articolo 9

1. Le licenze devono essere compilate a macchina o con mezzi informatici. Possono essere anche compilate a mano, a condizione che i moduli siano autocopianti.
2. I bolli dell'autorità di rilascio delle licenze devono essere apposti con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Il timbro dell'autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti tramite perforazione. L'autorità deve inoltre indicare i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che renda impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
3. Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese o inglese.

Articolo 10

1. La licenza è redatta in quattro copie.
2. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall'autorità preposta al rilascio, la prima copia (bianca), contrassegnata come “originale”, viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica.
3. La seconda copia (arancione), contrassegnata come “copia per le dogane camerunesi”, viene consegnata al richiedente affinché la presenti ai servizi doganali camerunesi.
4. La terza copia (gialla), contrassegnata come “copia per le dogane della CE”, viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica.

5. La quarta copia (verde), contrassegnata come “copia per gli archivi del servizio di emissione”, viene conservata nell’archivio del servizio di rilascio.

CAPITOLO 4

Smarrimento, furto, distruzione di una licenza FLEGT

Articolo 11

1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’“originale” o delle “copie per le dogane”, il titolare o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento sostitutivo sulla base di quello rimasto in suo possesso.
2. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’“originale” e delle “copie per le dogane”, il titolare o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di documenti sostitutivi per entrambi.
3. L’autorità di rilascio delle licenze rilascia il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro un mese dal ricevimento della richiesta del titolare.
4. I documenti sostitutivi contengono le informazioni e le indicazioni riportate sulla vecchia licenza, compreso il numero.
5. Sul documento sostitutivo figura la dicitura “DUPLICATO”.
6. Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non è possibile utilizzarla e deve essere restituita all’autorità che l’ha rilasciata.

Trattamento dei casi di dubbia validità di una licenza

Articolo 12

1. In caso di dubbi relativi alla validità di una licenza FLEGT o di un documento sostitutivo, l’autorità competente dell’Unione europea richiede l’effettuazione di verifiche all’autorità di rilascio. Fa fede soltanto la risposta dell’autorità di rilascio.
2. Qualora l’autorità di rilascio delle licenze lo reputi necessario, può chiedere all’autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
3. Qualora l’autorità di rilascio delle licenze lo reputi necessario, ritira la licenza e rilascia una copia corretta in cui figurino i riferimenti del documento annullato e la inoltra all’autorità competente dell’Unione europea.
4. Nel caso in cui la validità della licenza sia confermata, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà comunicazione all’autorità competente, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza.

5. Le copie rinviate recano la dicitura convalidata/autenticata da timbro “convalidata il ...”.
6. Nel caso in cui la licenza in questione non sia valida, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà comunicazione all’autorità competente dell’Unione europea, preferibilmente per via elettronica.

Specifiche tecniche relative alla licenza FLEGT informatizzata

Articolo 13

1. La licenza FLEGT può essere rilasciata ed elaborata utilizzando sistemi informatici.
2. Agli Stati membri dell’Unione europea che non sono collegati al sistema informatico viene fornita una licenza cartacea.

APPENDICI

1. Modulo della licenza
2. Note esplicative

NB: i moduli devono riportare i sigilli e i timbri del Camerun.

Appendice 1

Formato della licenza FLEGT

1 ORIGINALE	1 Ente rilasciante Nome		2 Riferimento del certificato di legalità	
	Indirizzo			
	3 Numero di licenza FLEGT		4 Data di scadenza _ _ _ _	
	5 Paese di esportazione		7 Mezzo di trasporto	
	6 Codice ISO			
1	8 Titolare della licenza (nome e indirizzo)			
	9 Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati			10 Codici SA
	11 Nome comune o scientifico		12 Paese di raccolta	13 Codici ISO
	14 Volume (m³)	15 Peso netto (kg)		16 Numero di unità
17 Segni distintivi:				
18 Firma e timbro dell'ente rilasciante				
Luogo e data				

COPIA PER LE DOGANE	2	1 Ente rilasciante Nome		2 Riferimento del certificato di legalità					
		Indirizzo							
		3 Numero di licenza FLEGT		4 Data di scadenza					
				<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					
		5 Paese di esportazione		7 Mezzo di trasporto					
		6 Codice ISO							
		8 Titolare della licenza (nome e indirizzo)							
	9 Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati			10 Codici SH					
2									
	11 Nome comune o scientifico			12 Paese di raccolta	13 Codici ISO				
	14 Volume (m ³)	15 Peso netto (kg)		16 Numero di unità					
	17 Segni distintivi:								
	18 Firma e timbri dell'ente rilasciante								
	Luogo e data								

Appendice 2

Note esplicative

GENERALITÀ

- Compilare in lettere maiuscole.
- Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese.

Riquadro 1	Organismo di rilascio	Indicare il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio delle licenze.
Riquadro 2	Riferimento del certificato di legalità	Spazio riservato al paese di rilascio.
Riquadro 3	Numero della licenza FLEGT	Indicare il numero di rilascio.
Riquadro 4	Data di scadenza	Periodo di validità della licenza.
Riquadro 5	Paese di esportazione	Paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nella CE.
Riquadro 6	Codice ISO	Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Mezzo di trasporto	Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.
Riquadro 8	Titolare della licenza	Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.
Riquadro 9	Denominazione commerciale	Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati.
Riquadro 10	Posizione e designazione SA	Indicare il codice delle merci di quattro o sei numeri stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci.
Riquadro 11	Nomi comuni o scientifici	Indicare i nomi comuni o scientifici delle categorie di legname utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 12	Paesi di raccolta	Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili.
Riquadro 13	Codice ISO	Indicare il codice ISO dei paesi riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili.
Riquadro 14	Volume (m ³)	Indicare il volume totale in m ³ . Facoltativo, a meno che non si siano omesse le informazioni richieste nel riquadro 15.
Riquadro 15	Peso netto	Indicare il peso totale in kg, ossia la massa netta dei prodotti legnosi senza contenitori immediati né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, eccetera. Facoltativo, a meno che non si siano omesse le informazioni richieste nel riquadro 14.
Riquadro 16	Numero di unità	Indicare il numero di unità se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.
Riquadro 17	Segni distintivi	Se del caso, indicare qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero di polizza di carico. Facoltativo.
Riquadro 18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio	Il riquadro deve essere firmato dal funzionario abilitato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data.

ALLEGATO VI

Termini di riferimento dell'audit indipendente del sistema

I. INTRODUZIONE

Nel quadro dell'attuazione dell'accordo volontario di partenariato (AVP), l'Unione europea e il Camerun convengono sulla necessità di istituire un sistema di audit indipendente per garantire l'efficacia e l'efficienza della procedura di rilascio delle licenze FLEGT.

II. COMPITI PRINCIPALI

L'audit indipendente del sistema (AIS) ha le seguenti finalità:

1. Procedere all'audit del sistema di verifica della legalità (SVL)
 - *Verifica della conformità della procedura di attribuzione dei vari tipi di titoli*
 - Risorse umane e capacità
 - Procedura di attribuzione dei vari tipi di titoli
 - Verifica (a campione) delle attribuzioni dei vari tipi di titoli
 - Sistema di registrazione dei titoli
 - Integrazione dei titoli nel sistema informatico di gestione delle informazioni forestali (SIGIF II)
 - Eventuale verifica del deposito della cauzione presso la Tesoreria dello Stato
 - Pubblicazione delle attribuzioni.
 - *Valutazione del sistema di rilascio dei certificati di legalità*
 - Risorse umane e capacità
 - Procedura di rilascio dei certificati di legalità (applicazione della griglia di valutazione della legalità)
 - Verifica (a campione) dei certificati di legalità rilasciati
 - Sistema di registrazione dei certificati rilasciati
 - Utilizzo e funzione del SIGIF II
 - Procedure di verifica sul campo (nella foresta, sulla strada e nelle unità di trasformazione)
 - Registrazione dei rapporti delle verifiche sul campo
 - Meccanismo di riconoscimento dei certificati privati secondo i principi, i criteri e gli indicatori applicabili in Camerun e verifica della loro conformità ai requisiti della griglia di valutazione della legalità.
 - *Valutazione del sistema di rintracciabilità*
 - Risorse umane e capacità
 - Procedure di controllo sul campo (attuazione della strategia nazionale di controllo forestale e faunistico)
 - Valutazione delle attività di controllo (incluse eventuali verifiche sul campo)
 - Registrazione nelle varie fasi della catena di rintracciabilità

- Valutazione delle interazioni tra i vari sistemi: sistema informatico di gestione delle informazioni forestali (SIGIF II), monitoraggio delle infrazioni e della gestione informatica dei contenzioni forestali (SIGICOF), sistema informatico doganale (SYDONIA) e migliore monitoraggio del rendimento fiscale (MESURE)
 - Valutazione della verifica/riconciliazione delle informazioni nella catena di approvvigionamento.
 - *Valutazione del sistema di rilascio delle licenze FLEGT*
 - Risorse umane e capacità
 - Procedure di rilascio delle licenze
 - Utilizzo e funzione di SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA e MESURE
 - Verifica (a campione) delle licenze FLEGT rilasciate
 - Sistema di registrazione delle licenze FLEGT rilasciate
 - Produzione di statistiche o altre informazioni consolidate.
2. Individuare le carenze del sistema di verifica della legalità e riferire in merito al consiglio.
 3. Valutare l'efficacia delle attività correttive intraprese a seguito dell'individuazione delle carenze constatate nelle relazioni di audit.
 4. Valutare l'efficacia della procedura istituita dall'Unione europea per l'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del sistema FLEGT sul mercato europeo e in particolare:
 - termini della verifica;
 - problemi istituzionali tra le autorità competenti e l'autorità di rilascio.
 5. Valutare il sistema di monitoraggio del legname in transito.
 6. Esaminare su richiesta congiunta delle due parti qualsiasi altro aspetto che possa emergere durante l'attuazione del sistema di verifica della legalità.

III. QUALIFICA RICHIESTA

L'AIS sarà affidato a un'organizzazione indipendente che abbia comprovate competenze nel campo dell'audit e dimostri una conoscenza approfondita del settore forestale in Camerun e/o nel bacino del Congo. Essa dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

- non essere direttamente coinvolta nella gestione (sfruttamento, trasformazione, commercio del legname e controllo) delle attività del settore forestale in Camerun. I prestatori di servizi aggiudicatari di contratti del governo camerunese nel quadro del controllo forestale non potranno eseguire audit indipendenti del sistema,
- non avere interessi diretti o indiretti nei confronti di uno degli operatori del settore forestale del Camerun e/o dell'Unione europea,
- disporre di un sistema di qualità interno conforme al sistema ISO 17021 o equivalente,
- dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti nel campo dell'audit in materia di gestione forestale, industria della trasformazione, sistemi di rintracciabilità e conoscenza del mercato dell'Unione europea,

- dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti che abbiano maturato una sufficiente esperienza in Camerun e nel bacino del Congo,
- parallelamente alla mobilitazione di esperti internazionali si dovrà incoraggiare la partecipazione di esperti subregionali.

IV. METODOLOGIA

L'AIS sarà eseguito sulla base di procedure documentate.

- Il controllore indipendente del sistema deve agire conformemente a una struttura di gestione documentata, politiche e procedure che soddisfino le condizioni determinate dalla guida delle buone prassi accettate a livello internazionale, rese pubblicamente disponibili.
- Il controllore indipendente del sistema predispone un calendario delle operazioni di audit 6 mesi dopo l'attuazione effettiva del sistema di verifica, quindi una volta all'anno dopo il periodo iniziale e con conferma che i sistemi funzionano effettivamente.
- L'AIS viene effettuato per quanto possibile nel corso del primo trimestre dell'anno.
- Le procedure documentate devono fungere da guida per le verifiche puntuali (a campione) dei documenti, delle registrazioni e delle operazioni.
- Tutte le osservazioni constatate durante le missioni di audit devono essere documentate.
- Le osservazioni dell'audit consentiranno di definire i problemi sistemici rilevati.
- La relazione di audit deve contenere tutte le informazioni utili sul programma e sulle constatazioni effettuate. Le procedure documentate devono indicare una falsariga da seguire per la relazione di audit e la sintesi.
- Il controllore indipendente del sistema istituisce un sistema per raccogliere e trattare i reclami nei suoi confronti.

V. FONTI DI INFORMAZIONI

L'AIS deve essere effettuato utilizzando tutte le fonti di informazioni disponibili e in particolare:

1. Le relazioni delle missioni di controllo forestale permanente assicurate nel quadro della strategia nazionale di controllo forestale e faunistico (SNCF).
2. Le informazioni derivanti dal sistema di verifica della legalità (SVL) e dalle sue quattro componenti:
 - verifica della conformità della procedura di attribuzione dei titoli
 - verifica del sistema di rilascio dei certificati di legalità
 - verifica del sistema di rintracciabilità
 - verifica del sistema di rilascio delle licenze.
3. Le altre amministrazioni:
 - dogane
 - autorità fiscali (programma di accertamento delle entrate forestali - PAEF).
4. Le informazioni provenienti dai meccanismi di controllo esterno:

- osservazione indipendente (OI), per il controllo e il monitoraggio delle infrazioni forestali, il cui scopo è rafforzare le capacità di controllo del ministero delle Foreste e fornire fonti di informazioni indipendenti sul settore forestale;
 - società generale di sorveglianza (SGS), incaricata dell'ispezione fisica del legname in tronchi ai fini dell'accertamento delle entrate doganali;
 - sistemi di certificazione volontaria di legalità e di rintracciabilità privati, riconosciuti secondo i PCI applicabili in Camerun, e i certificati di gestione sostenibile (come l'etichetta "Forest Stewardship Council" - FSC) riconosciuti;
 - altri meccanismi di monitoraggio dello sfruttamento forestale in Camerun che forniscono informazioni importanti sulle attività illegali.
5. Visite sul campo da parte di terzi.
 6. Informazioni raccolte presso altre organizzazioni (ONG specializzate e così via).
 7. Relazioni delle autorità competenti dell'Unione europea.
 8. Qualsiasi altra fonte di informazioni ritenuta utile dal controllore indipendente.
 9. Audit pubblicati da altri paesi che hanno istituito un sistema di licenze FLEGT.

VI. RELAZIONI

Ciascuna relazione del controllore indipendente del sistema deve contenere:

- i) una relazione completa per le parti contenente tutte le informazioni pertinenti sul programma di audit e sul funzionamento del sistema di verifica della legalità e di rilascio delle licenze FLEGT,
- ii) una sintesi della relazione, per il pubblico, basata sulla relazione completa e che riassume le principali conclusioni e le carenze del sistema individuate.

Il controllore indipendente del sistema sottoporrà una relazione preliminare al consiglio congiunto di attuazione attraverso il comitato congiunto di monitoraggio dell'accordo. I relativi commenti saranno trasmessi al controllore indipendente per ultimare la relazione. Il controllore indipendente dovrà fornire ogni informazione necessaria e le risposte alle precisazioni richieste. La relazione finale si baserà sulla relazione preliminare alla quale verranno aggiunti tutti i chiarimenti forniti dall'una o l'altra parte e le eventuali risposte del controllore indipendente a tali precisazioni. Il controllore indipendente sottoporrà la sua relazione finale al consiglio. Il Camerun, a seguito del parere favorevole del consiglio, pubblicherà la relazione. Le relazioni del controllore indipendente e tutte le azioni correttive necessarie saranno discusse in seno al consiglio. Le azioni correttive saranno comunicate al controllore indipendente.

VII. MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Il controllore indipendente del sistema sarà selezionato in base alla normativa vigente in Camerun. Il governo del Camerun stipulerà un contratto con il controllore indipendente previa consultazione con l'Unione europea e sulla base di procedure di selezione documentate e trasparenti.

ALLEGATO VII

Informazioni rese pubbliche

1. Le parti si accordano per assicurare una corretta comprensione dell'AVP e del sistema di licenze FLEGT da parte di tutti i soggetti interessati. L'accesso alle informazioni relative a obiettivi, attuazione, monitoraggio e controllo consentirà una completa comprensione delle procedure e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'accordo. Tale trasparenza rafforzerà l'immagine dei prodotti forestali camerunesi sul mercato europeo e migliorerà il clima degli investimenti per le imprese esportatrici di legname in Europa.
2. Le informazioni sulle operazioni legate al sistema di licenze FLEGT saranno riprese in una relazione annuale pubblicata dal consiglio congiunto di attuazione (consiglio). A tale scopo, il comitato congiunto di monitoraggio (CCM) condurrà missioni congiunte periodiche per valutare l'efficacia dell'accordo e i suoi effetti. Sulla base delle informazioni di entrambe le parti, la relazione annuale del sistema di licenze FLEGT dovrebbe contenere, in particolare, dati riguardanti quanto segue:
 - a) i quantitativi di legname e dei suoi derivati esportati nell'Unione europea nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, secondo le rubriche appropriate dei codici SA/CEMAC e secondo lo Stato membro dell'Unione europea destinatario;
 - b) il numero di licenze FLEGT rilasciate dal Camerun; i progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere entro un termine stabilito nell'accordo e tutte le questioni relative all'attuazione dell'accordo;
 - c) le azioni intese a evitare qualsiasi possibilità di esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale nei mercati al di fuori dell'Unione europea o la loro commercializzazione sul mercato nazionale;
 - d) i quantitativi di legname e dei suoi derivati importati nel Camerun, o transitati attraverso il Camerun;
 - e) le azioni intraprese per prevenire le importazioni di legname e suoi derivati di origine illegale per salvaguardare l'integrità del sistema di licenze FLEGT;
 - f) i casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT in Camerun e le azioni adottate per risolvere tali casi;
 - g) i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione europea nel quadro del sistema di licenze FLEGT, secondo le rubriche SA/CEMAC pertinenti e secondo lo Stato membro dell'Unione europea nel quale ha avuto luogo l'importazione;
 - h) i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione europea nel quadro del sistema di licenze FLEGT, secondo il paese di origine (da fornire da parte dell'Unione europea);
 - i) le informazioni sui prezzi a livello di mercato internazionale;
 - j) il numero di licenze FLEGT ricevute dall'Unione europea;

- k) il numero di casi, con le relative quantità di legname e suoi derivati implicate, in cui è stato applicato l'articolo 10, paragrafi 1 e 2.⁴⁵
3. Gli altri dati e le altre relazioni saranno pubblicati per consentire ai soggetti interessati di avere accesso alle informazioni utili per il controllo dell'attuazione dell'accordo. L'accesso alle informazioni dovrebbe inoltre consentire di rafforzare la governance nel settore forestale. Le informazioni saranno rese pubbliche attraverso i siti Internet di entrambe le parti. Più specificamente, le informazioni comprenderanno gli elementi di seguito specificati.

Informazioni giuridiche

- Griglie di valutazione della legalità
- Tutti i riferimenti legislativi e regolamentari in vigore e i documenti normativi riportati nell'allegato II
- Testo di tutte le leggi e le modifiche applicabili al settore forestale
- Codice forestale (leggi e testi regolamentari)
- Testi di applicazione
- Elenco di convenzioni e accordi internazionali - firmati/ratificati
- Testo dell'AVP, degli allegati e delle successive modifiche
- Codice del lavoro e principali testi normativi applicabili al settore forestale in materia
- Codice generale delle imposte e leggi finanziarie
- Elenco dei sistemi di certificazione della legalità/sostenibilità privati riconosciuti dal ministero delle Foreste.

Informazioni sulla produzione

- Produzione totale annuale di tronchi
- Volumi annuali autorizzati per lo sfruttamento per specie, per titolo e per impresa
- Volumi annuali trasformati per tipo di prodotto, per specie e per impresa
- Volumi annuali di tronchi esportati per specie (totale e nell'Unione europea)
- Volumi annuali di legname e suoi derivati importati in Camerun e per paese
- Volumi annuali di legname venduti alle aste pubbliche

Informazioni sull'attribuzione

- Elenco dei titoli validi con i nomi delle imprese aggiudicatarie
- Elenco dei permessi annuali di attività/certificati annuali di sfruttamento rilasciati
- Carta di localizzazione dei titoli di sfruttamento validi
- Carta di localizzazione delle superfici annuali disponibili per lo sfruttamento
- Superfici ufficiali dei titoli di sfruttamento validi e prezzo di attribuzione (tassa forestale annuale - TFA)
- Vari bandi di gare d'appalto (vendita di volumi fissi, autorizzazione di recupero di legname, permessi per il legname da opera e così via)

⁴⁵ Articolo 10, paragrafi 1 e 2: consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT. In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l'autorità competente interessata può chiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio.

Se l'autorità di rilascio delle licenze non risponde entro un termine di 21 giorni di calendario, a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, o se le informazioni integrative ricevute confermano l'irregolarità, o se le informazioni riportate nella licenza FLEGT non corrispondono al carico, l'autorità competente interessata non accetta la licenza FLEGT e decide il seguito da dare in applicazione della normativa nazionale in vigore. L'autorità di rilascio delle licenze ne viene informata.

- Informazioni sul diritto di prelazione
- Elenco dei ritiri annuali di documenti protetti (documentazione di cantiere DF10 e lettere di vettura)
- Risultati della commissione interministeriale di attribuzione di titoli
- Elenco delle imprese autorizzate a esercitare la professione (sfruttamento, trasformazione, inventari, assestamento)
- Notifica di avvio delle attività per le autorizzazioni di recupero di legname (ARL)

Informazioni sull'assestamento

- Mandato, ruoli e responsabilità dei dipartimenti ministeriali competenti in materia di assestamento
- Elenco delle concessioni di assestamento
- Elenco delle foreste comunali e loro superfici
- Superficie delle concessioni forestali attribuite
- Superficie delle concessioni forestali coinvolte nell'assestamento (compresi i piani annuali di attività e i piani quinquennali di gestione)
- Superficie delle concessioni forestali con piano di assestamento approvato
- Superficie delle concessioni forestali con certificazione
- Documenti dei piani di assestamento approvati
- Capitolato d'oneri
- Valutazioni di impatto ambientale

Informazioni sulla trasformazione

- Elenco delle imprese di trasformazione autorizzate
- Ubicazione delle unità di trasformazione (indirizzo fisico e/o coordinate geografiche delle unità di trasformazione)
- Capacità di trasformazione per unità di trasformazione (% della capacità effettivamente utilizzata)
- Volume in ingresso in stabilimento/impresa
- Volume in uscita da stabilimento/impresa
- Scorte a fine esercizio

Informazioni sulle esportazioni

- Dati sul legname in transito
- Dati sulle esportazioni per specie e per paese e per impresa

Informazioni sul sistema di verifica della legalità e sul controllo

- Descrizione finale del sistema di verifica della legalità
- Procedura di rilascio del certificato di legalità e delle licenze FLEGT
- Strategia nazionale e modalità di controllo
- Relazioni dell'osservatore indipendente dell'attribuzione dei titoli
- Relazione dell'osservatore indipendente del controllo forestale
- Relazioni delle squadre di controllo
- Elenco dei certificati di legalità rilasciati
- Elenco delle licenze FLEGT rilasciate
- Richieste di certificato respinte
- Richieste di licenza FLEGT respinte

Informazioni sugli audit

- Termini di riferimento degli audit
- Procedure di assunzione del controllore

- Risultati dell’audit
- Reclami relativi all’audit e loro trattamento
- Realizzazione di misure correttive

Informazioni sulle transazioni finanziarie

- Elenco del contenzioso forestale (registro delle infrazioni)
- Relazione annuale sulle entrate forestali
- Versamenti annuali della tassa forestale annuale (TFA) per titolo
- Elenco dei pagamenti delle tasse locali e nazionali
- Elenco delle ammende per le infrazioni
- Elenco dei contenziosi chiusi

Informazioni sull’organizzazione istituzionale

- Struttura e funzionamento del comitato congiunto di monitoraggio
 - Relazione del comitato congiunto di monitoraggio
 - Struttura e funzionamento del comitato nazionale di monitoraggio
 - Relazione del comitato nazionale di monitoraggio
 - Struttura e funzionamento del comitato interministeriale di monitoraggio dell’interconnessione
 - Relazione del comitato interministeriale di monitoraggio dell’interconnessione
 - Elenco delle autorità di rilascio
 - Elenco delle autorità competenti
 - Relazioni delle autorità competenti
4. Le parti si impegnano a garantire la trasparenza nelle azioni condotte nel quadro dell’AVP. In questo spirito si renderanno accessibili tutte le informazioni ritenute utili in caso di richiesta specifica da parte di un altro operatore del settore.
5. I mezzi e i canali per rendere le informazioni pubbliche devono in particolare includere i seguenti elementi:
- relazioni ufficiali,
 - siti Internet (MINFOF, CE, GLIN⁴⁶),
 - piattaforma multiutente per l’attuazione,
 - riunioni pubbliche,
 - conferenze stampa,
 - film,
 - radio e televisione.

⁴⁶ Global Legal Information Network.

ALLEGATO VIII

Criteria di valutazione del sistema di verifica della legalità

Il presente accordo prevede l'attuazione di un sistema di verifica della legalità (SVL) per assicurare che tutto il legname e i suoi derivati specificati nell'accordo ed esportati dal Camerun nell'Unione europea siano stati prodotti in maniera assolutamente legale. Il sistema di verifica della legalità deve comprendere i seguenti elementi:

- una **definizione di legname di origine legale** che descriva le leggi da rispettare ai fini del rilascio di una licenza;
- il **controllo della catena di approvvigionamento** ai fini della rintracciabilità del legname dalla foresta al punto di esportazione;
- la **verifica** della conformità a tutti gli elementi della definizione di legalità e del controllo della catena di approvvigionamento;
- le **procedure di rilascio dei certificati di legalità** e il rilascio delle licenze FLEGT;
- l'**audit indipendente** per garantire che il sistema funzioni come previsto.

Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il sistema di verifica della legalità sarà sottoposto a una valutazione tecnica indipendente, i cui termini di riferimento saranno approvati congiuntamente dalle parti tramite il comitato congiunto di monitoraggio dell'accordo (CCM). Tali criteri di valutazione descriveranno i risultati che il sistema dovrebbe produrre e fungeranno da base per i termini di riferimento della valutazione. La valutazione si proporrà di:

- rivedere la descrizione del sistema prestando particolare attenzione alle eventuali revisioni effettuate dopo la sottoscrizione dell'AVP-FLEGT; e
- esaminare il funzionamento del sistema nella pratica.

I. DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname di origine legale deve essere definito sulla base delle leggi vigenti in Camerun. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi che disciplinano i settori di seguito specificati.

Diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone legalmente dichiarate a tal fine.

Attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro.

Diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta.

Altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname.

Commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.

È chiaro quale strumento giuridico sottende ciascun elemento della definizione?

I criteri e gli indicatori che consentono di accertare la conformità a ciascun elemento della definizione sono specificati?

I criteri/indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?

Gli indicatori e i criteri individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti?

La definizione di legalità comprende i settori principali della normativa vigente precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?

Nell'elaborazione della definizione, le parti interessate hanno tenuto conto di tutti i principali ambiti della legislazione applicabile?

Il sistema di verifica della legalità comprende le principali disposizioni giuridiche individuate grazie alle discussioni preliminari tra le varie parti interessate?

La definizione di legalità e la matrice/griglia di valutazione della legalità sono state modificate da quando è stato concluso l'AVP-FLEGT? Sono stati definiti indicatori e criteri per verificare tali modifiche?

II. CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della rintracciabilità dei prodotti legnosi lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto legnoso dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).

II a. Diritti di sfruttamento

Le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti sono chiaramente identificati.

Il sistema di controllo assicura che soltanto il legname proveniente da un'area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili entri nella catena di approvvigionamento?

Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l'area forestale interessata?

Le procedure di attribuzione dei diritti di sfruttamento e le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari sono rese pubbliche?

II b. Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Esistono meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.

L'approccio per individuare il legname può variare, spaziando dall'impiego di etichette per i singoli articoli alla consultazione della documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve tenere conto del tipo e del valore del legname e del rischio di contaminazione con legname illecito o non verificato.

Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le possibili catene di approvvigionamento?

Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?

Nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento i metodi di individuazione dell'origine del prodotto e prevenzione del mescolamento con legname proveniente da fonti ignote sono definiti e documentati?

- Legname nella foresta
- Trasporto
- Stoccaggio provvisorio
- Arrivo all'unità di prima trasformazione
- Unità di trasformazione
- Stoccaggio provvisorio
- Trasporto
- Arrivo al punto di esportazione

Quali enti sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?

Esiste un protocollo di verifica dei risultati delle procedure di controllo elaborate e applicate?

Le procedure di attuazione sono chiaramente definite e comunicate a tutte le parti interessate?

II c. Quantità

Esistono meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o prodotti legnosi in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, in particolare stime di preraccolta attendibili e precise del volume di alberi da legname per ciascuna parcella di prelievo.

Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento?

- Alberi da legname
- Tronchi nella foresta
- Legname trasportato e stoccato
- Arrivo all'unità di prima trasformazione
- Controllo all'interno delle unità di trasformazione
- Arrivo al punto di esportazione

Quali enti sono responsabili dell'inserimento dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Quali sono i legami tra tali enti? Il personale degli enti in questione riceve una formazione standardizzata in materia di gestione dei dati?

Qual è la qualità dei dati controllati?

Se sono responsabili vari enti, come si assicura che la funzione di controllo e la gestione dei dati siano svolte allo stesso modo?

II d. Raccolta dei dati

Tutti i dati sono registrati in modo da poterli raccogliere tempestivamente a monte e a valle della catena. Viene effettuata una raccolta attendibile per tutta la catena di approvvigionamento.

Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo da poterli raccogliere tempestivamente a monte e a valle della catena?

Esistono metodi per valutare la coerenza tra i dati relativi al legname grezzo e i dati relativi ai prodotti trasformati nelle segherie e in altri impianti?

È possibile effettuare una raccolta attendibile per singolo articolo o per lotto di prodotti legnosi in tutta la catena di approvvigionamento?

Quali sistemi e tecniche di informazione sono utilizzati per reperire e raccogliere i dati e per registrarli? Esistono sistemi efficaci per proteggere i dati?

Come viene evitato l'accesso non autorizzato ai sistemi (protezione del sistema)?

Come viene garantita l'affidabilità dei sistemi di salvaguardia?

Quale ente è responsabile della raccolta dei dati? È dotato di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati?

Quali informazioni sul controllo della catena di approvvigionamento sono rese pubbliche?

In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

II e. Mescolamento di legname legale verificato e legname approvato in altro modo

Se è consentito mescolare tronchi o legname provenienti da fonti legali verificate e tronchi o legname provenienti da altre fonti, occorre svolgere controlli sufficienti per escludere il legname proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di sfruttamento.

Il sistema di controllo consente il mescolamento di legname verificato e altro legname approvato (per esempio, legname importato o proveniente da un'area forestale in cui i diritti di raccolta legali sono stati concessi, ma non è ancora coperta dalla procedura di verifica integrale)?

Quali misure di controllo si applicano in questi casi? Per esempio, i controlli assicurano che i volumi dichiarati in uscita e verificati non superino la somma di quelli in entrata verificati in ogni fase?

Quali sono le condizioni di introduzione del legname sequestrato venduto alle aste pubbliche nella catena di approvvigionamento ed è prevista una verifica attendibile?

II f. Prodotti legnosi importati

Vengono eseguiti controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.

Come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati?

Quali elementi consentono di dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi raccolti legalmente in un paese terzo?

Il sistema di verifica della legalità individua il legname e i prodotti legnosi di importazione in tutta la catena di approvvigionamento?

Qualora si utilizzi legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine e quello dal quale provengono le componenti di prodotti compositi?

L'utilizzo di codici a barre sul legname importato garantisce che siano esportati con la licenza FLEGT soltanto prodotti forestali sfruttati e trasformati legalmente? (Ad esempio, cosa succede riguardo al legname importato dopo la prima fase di trasformazione, come si appone la marcatura e come viene modificata dopo le ulteriori fasi di trasformazione)?

III. VERIFICA

La verifica consiste nell'esecuzione di controlli per assicurare la legalità del legname, per cui deve essere abbastanza rigorosa ed efficace da consentire di individuare qualunque inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e intraprendere interventi tempestivi per porvi rimedio.

III a. Organizzazione

La verifica è effettuata da un ente pubblico, un'organizzazione terza o un organo composto da entrambi che disponga di risorse adeguate, sistemi di gestione e personale preparato e competente, oltre che di meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interesse.

Il governo ha nominato uno o più enti cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?

Le responsabilità sono chiaramente attribuite e le competenze legate a tali responsabilità sono precisate? Come vengono attuate?

In quale modo i servizi incaricati della verifica della legalità assicurano il massimo grado di collaborazione e di gestione razionale dei dati tra le amministrazioni coinvolte nel controllo del settore forestale (MINEP, MINFI e così via)?

L'ente incaricato della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere correttamente la verifica della definizione di legalità e dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?

L'ente incaricato della verifica dispone di un sistema di gestione ben documentato che:

- garantisca il possesso da parte del suo personale delle competenze e dell'esperienza necessarie?
- si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?
- comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse?
- assicuri la trasparenza del sistema?
- definisca e applichi una metodologia di verifica?
- utilizzi un meccanismo di gestione dei reclami accessibile al pubblico?

III b. Verifica rispetto alla definizione di legalità

Esiste una definizione chiara di ciò che va verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione.

La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori specificati?

La verifica richiede:

- controlli di documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche casuali)?
- la raccolta di informazioni presso parti interessate esterne?
- la registrazione delle attività di verifica che consente a revisori interni e al controllore indipendente di eseguire controlli?

I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?

I risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

III c. Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Esiste un campo d'applicazione esplicito che stabilisce gli aspetti da verificare e copre l'intera catena di approvvigionamento dalla raccolta all'esportazione. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti gli aspetti dell'ambito di applicazione con verifiche incrociate di dati regolari e immediate in ciascuna fase della catena.

La metodologia di verifica copre tutte le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento?

Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?

Come viene dimostrata l'applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento?

Le responsabilità e i ruoli istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?

I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

III d. Non conformità

Esiste un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare misure correttive appropriate laddove vengono riscontrate infrazioni.

Il sistema di verifica definisce il requisito di cui sopra?

Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?

Infrazioni e misure correttive intraprese sono adeguatamente registrate? L'efficacia delle misure correttive è oggetto di valutazione?

Quali informazioni sulle infrazioni riscontrate sono rese pubbliche?

IV. LICENZE

Il Camerun ha affidato l'intera responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT a un'autorità competente. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base dei carichi o delle entità forestali.

IV a. Organizzazione

A quale ente è stata attribuita la responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT?

Il ruolo dell'autorità di rilascio delle licenze e del suo personale per quanto riguarda il rilascio delle licenze FLEGT è chiaramente definito e reso pubblico?

I requisiti di competenza sono definiti? Sono stati introdotti controlli interni per il personale dell'autorità incaricata del rilascio delle licenze?

L'autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per assolvere il proprio compito?

IV b. Rilascio delle licenze FLEGT

L'autorità responsabile delle licenze si attiene a procedure documentate per il loro rilascio?

Tali procedure sono rese pubbliche, compresi tutti gli eventuali diritti da corrispondere?

Come si dimostra che tali procedure sono correttamente applicate nella pratica?

Le licenze rilasciate e negate sono opportunamente registrate?

Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali si sono rilasciate le licenze?

IV c. Licenze basate sui carichi

Il rilascio della licenza riguarda un singolo carico?

La legalità di un carico per esportazione è dimostrata con sistemi di verifica e rintracciabilità del governo?

Le condizioni per il rilascio delle licenze sono chiaramente definite e comunicate all'esportatore?

Gli esportatori hanno una comprensione completa dei criteri di rilascio delle licenze FLEGT?

Quali informazioni sulle licenze attribuite sono rese pubbliche?

V. DIRETTIVE IN MATERIA DI AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA

L'audit indipendente del sistema (AIS) è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale del Camerun. Esso è inteso a preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT preoccupandosi di garantire che tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità funzionino come previsto.

V a. Disposizioni istituzionali

Designazione dell'autorità: il Camerun ha ufficialmente autorizzato la funzione del controllore indipendente del sistema, consentendogli pertanto di operare in maniera efficace e trasparente.

Indipendenza rispetto agli altri elementi del sistema di verifica della legalità: esiste una chiara distinzione tra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli che intervengono nell'audit indipendente.

- Il governo dispone di requisiti documentati in materia di indipendenza per il controllore indipendente?
- È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale delle due parti non possano svolgere la funzione di controllore indipendente?

Designazione del controllore indipendente: il controllore indipendente è stato designato attraverso un meccanismo trasparente e vi sono regole chiare e accessibili al pubblico riguardo alle sue attività.

- Il governo ha resi pubblici i termini di riferimento del controllore indipendente?
- Il governo ha documentato le procedure di designazione del controllore indipendente e le ha rese pubbliche?

Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami: esiste un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall'audit indipendente. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

- Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutte le parti interessate?
- Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?

V b. Controllore indipendente

Requisiti organizzativi e tecnici: il controllore esercita una funzione indipendente dalle altre componenti del sistema di garanzia della legalità e opera avvalendosi di una struttura di

gestione documentata compiendo azioni e attenendosi a procedure rispondenti alle migliori prassi accettate a livello internazionale.

- Il controllore indipendente opera avvalendosi di un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle guide ISO 17021 o norme analoghe?

Metodologia di audit: la metodologia per lo svolgimento di un audit indipendente si basa su elementi probanti e vengono effettuate verifiche a intervalli precisi.

- La metodologia per l'audit indipendente precisa che per quanto concerne il funzionamento del sistema di verifica della legalità tutti i risultati devono basarsi su prove oggettive?
- La metodologia specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del sistema?

Ambito di applicazione dell'audit: il controllore indipendente agisce secondo termini di riferimento che specificano chiaramente gli elementi da verificare e coprono tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.

- La metodologia per l'audit indipendente copre tutti gli elementi del sistema di verifica della legalità e specifica i principali test di efficacia?

Requisiti in materia di relazioni: il controllore indipendente invia una relazione preliminare al consiglio congiunto di attuazione (consiglio) attraverso il comitato congiunto di monitoraggio (CCM). Le relazioni del controllore indipendente e tutte le azioni correttive saranno discusse in seno al CCM.

- I termini di riferimento del controllore indipendente precisano i requisiti in materia di relazioni e la loro frequenza?
- I termini di riferimento del controllore e le procedure del CCM precisano le procedure di pubblicazione dei risultati degli audit?

VI. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA ISTITUITO NELL'UNIONE EUROPEA PER RICEVERE LE LICENZE FLEGT

Il regolamento FLEGT e le relative misure di applicazione prevedono procedure per l'attuazione del sistema di rilascio di licenze FLEGT, comprese le procedure che consentono di verificare che i prodotti legnosi del Camerun destinati a essere immessi in libera pratica nel territorio dell'Unione europea siano coperti da una licenza FLEGT. Tali procedure prevedono inoltre che gli Stati membri nominino un'autorità competente cui affidare questo compito.

Poiché si tratta di nuove misure introdotte in modo specifico per attuare il sistema FLEGT, la valutazione esaminerà lo stato di preparazione dell'Unione europea per quanto riguarda la verifica delle licenze FLEGT.

Le autorità competenti sono state correttamente individuate in ciascuno Stato membro? Tale informazione è stata resa pubblica?

Le procedure di trattamento delle licenze FLEGT sono state istituite in ciascuno Stato membro? Le procedure sono state rese pubbliche?

Se ritenuto necessario dagli Stati membri, sono state istituite disposizioni legislative e regolamentari adeguate?

Sono stati fissati metodi di comunicazione tra le autorità competenti e le autorità doganali?

Sono state istituite procedure per consentire all'Unione europea, o a qualsiasi persona o organismo designato dall'Unione europea, di accedere ai documenti e ai dati pertinenti e per evitare problemi che possano ostacolare il corretto funzionamento del sistema di licenze FLEGT?

Sono state istituite procedure per consentire al controllore indipendente di avere accesso a tutti i documenti e i dati pertinenti?

Sono stati negoziati metodi di redazione di relazioni tra gli Stati membri e la Commissione europea? Sono state definite e adottate procedure di pubblicazione di tali relazioni?

Esistono procedure che prevedono il caso di merci dotate di licenza FLEGT, ma non accettate? Sono state previste procedure per segnalare qualsiasi contraddizione nelle licenze e affrontare situazioni di illeciti?

Sono state pubblicate le informazioni sulle ammende nei vari casi di infrazioni?

ALLEGATO IX

Calendario di attuazione dell'accordo

Attività	Sottoattività	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Fase preparatoria			Fase operativa 1				
1. Sensibilizzazione e informazione dei soggetti interessati e del pubblico	1.1 Elaborazione di un piano di comunicazione	x							
	1.2 Valutazione e adeguamento del piano di comunicazione		x	x	x				
	1.3 Attuazione del piano di comunicazione	x	x	x	x	x	x	x	x
	1.4 Istituzione di una piattaforma di scambio tra i paesi della COMIFAC	x	x	x					
	1.5 Realizzazione delle attività di comunicazione per l'informazione dell'opinione pubblica internazionale (come per 9.4, 9.5, 9.6)	x	x	x					
	1.6 Realizzazione di azioni promozionali	x	x	x	x	x	x	x	x
	1.7 Sensibilizzazione dei soggetti interessati agli elementi dell'AVP	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Promozione dei prodotti "FLEGT-Camerun" sul mercato europeo	2.1 Elaborazione di un piano di promozione/studio di fattibilità per un'etichetta "FLEGT-Camerun"		x	x					
	2.2 Etichettatura dei prodotti "FLEGT-Camerun"				x				
	2.3 Protezione e gestione dell'etichetta				x	x	x	x	x
	2.4 Promozione dei prodotti "FLEGT-Camerun" sui mercati destinatari	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.5 Sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.6 Promozione del sistema di verifica della legalità negli altri mercati internazionali (Stati Uniti, Cina e così via)			x	x	x	x	x	x
3. Aspetti istituzionali	3.1 Organizzazione della struttura centrale		x	x					
	3.2 Organizzazione delle strutture periferiche (Douala, Kribi...)		x	x					
	3.3 Istituzione e funzionamento del consiglio e del comitato congiunto di monitoraggio (CCM) dell'accordo	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.4 Istituzione e funzionamento del comitato nazionale di monitoraggio dell'accordo	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Rafforzamento delle capacità	4.1 Elaborazione di un piano di formazione (identificazione dei soggetti interessati e ideazione di una matrice che consenta di determinare gli obiettivi della formazione e le azioni da intraprendere con una stima dei costi)	x							
	4.2 Attuazione del piano di formazione	x	x	x					

Attività	Sottoattività	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Fase preparatoria			Fase operativa 1				
	4.3 Definizione delle esigenze di apparecchiature e mezzi logistici	x	x						
	4.4 Acquisizione delle apparecchiature e dei mezzi logistici		x	x					
	4.5 Messa in funzione delle apparecchiature, logistica e manutenzione		x	x					
5. Riforma del quadro giuridico	5.1 Revisione della legge forestale e dei testi di applicazione	x	x						
	5.2 Miglioramento del quadro giuridico relativo al mercato interno del legname	x	x	x					
	5.3 Miglioramento del quadro giuridico relativo alle foreste (foreste comunitarie, comunali e di privati)	x	x	x					
	5.4 Miglioramento del quadro giuridico relativo agli aspetti sociali e ambientali	x	x	x					
	5.5 Integrazione delle disposizioni pertinenti degli strumenti giuridici internazionali debitamente ratificati dal Camerun	x	x	x					
	5.6 Eventuale riadeguamento della griglia di valutazione della legalità			x					
	5.7 Miglioramento del quadro giuridico relativo all'industrializzazione del settore forestale e della trasformazione avanzata	x	x	x					
6. Miglioramento del sistema nazionale di controllo	6.1 Definizione di un sistema di pianificazione delle azioni di controllo	x	x	x	x	x	x	x	x
	6.2 Elaborazione delle procedure per le operazioni di controllo, coerentemente con le procedure di verifica della legalità	x							
	6.3 Definizione di misure per il miglioramento della governance	x							
	6.4 Funzionamento del sistema nazionale di controllo che alimenta il SIGIF II			x	x	x	x	x	x
7. Attuazione del sistema di rintracciabilità	7.1 Creazione del sistema di rintracciabilità	x	x						
	7.2 Istituzione dell'interconnessione delle banche dati dei vari ministeri coinvolti e dei meccanismi di scambio dei dati con i paesi della CEMAC	x	x						
	7.3 Aggiornamento delle norme di inventario	x	x						
	7.7 Test del sistema a livello pilota (messa in funzione)		x	x					
	7.5 Acquisizione di materiali e apparecchiature (identificatori, lettori per identificatori, computer) ai fini dell'estensione del sistema a livello nazionale		x	x					

Attività	Sottoattività	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Fase preparatoria			Fase operativa 1				
	7.6 Consolidamento ed estensione del sistema a livello nazionale: istituzione ed equipaggiamento dei posti di controllo lungo le catene di approvvigionamento, compresi i posti di frontiera (infrastrutture, computer, connessioni a Internet e così via)			x	x				
	7.7 Rafforzamento delle capacità dei soggetti interessati (MINFOF e altre amministrazioni coinvolte, settore privato e società civile) per quanto riguarda gli inventari con riferimenti geografici, l'utilizzo di banche dati e così via		x	x	x				
	7.8 Formazione del personale interessato (cellula di legalità e posti di controllo), settore privato e società civile		x	x	x				
	7.9 Funzionamento del sistema di rintracciabilità				x	x	x	x	x
	7.10 Raccolta e trattamento dei dati				x	x	x	x	x
	7.11 Manutenzione delle apparecchiature				x	x	x	x	x
8. Istituzione del sistema di verifica della legalità dell'entità forestale	8.1 Ulteriori elaborazione e prove sul campo delle griglie di valutazione della legalità	x	x	x					
	8.2 Definizione di procedure dettagliate per il sistema di verifica della legalità dell'entità forestale	x	x	x					
	8.3 Creazione e divulgazione delle procedure di verifica della legalità dell'entità forestale			x	x				
	8.4 Riconoscimento e pubblicazione dei sistemi di certificazione privati autorizzati	x	x	x					
	8.5 Verifica del sistema di rilascio dei certificati di legalità			x					
	8.6 Valutazione del funzionamento della verifica della legalità dell'entità forestale con adozione di eventuali misure correttive			x	x	x			
	8.7 Rilascio di certificati di legalità			x	x	x	x	x	x
9. Istituzione del sistema di rilascio di licenze FLEGT	9.1 Definizione di procedure dettagliate per il rilascio di licenze FLEGT	x	x						
	9.2 Divulgazione delle procedure di rilascio di licenze FLEGT nel settore privato	x	x	x					
	9.3 Instaurazione di contatti con le autorità competenti europee	x	x	x					
	9.4 Studio di fattibilità del rilascio di licenze FLEGT elettroniche			x	x				
	9.5 Verifica del sistema di rilascio di licenze FLEGT			x	x				
	9.9 Rilascio di licenze FLEGT				x	x	x	x	x
10. Audit indipendenti del sistema	10.1 Assunzione del controllore indipendente e definizione della metodologia			x					

Attività	Sottoattività	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Fase preparatoria			Fase operativa 1				
	10.2 Primo audit indipendente (6 mesi dopo l'avvio)				x				
	10.3 Secondo audit indipendente (12 mesi dopo l'avvio)				x				
	10.4 Terzo audit indipendente (2 anni dopo l'avvio)					x			
	10.5 Quarto audit indipendente						x		
	10.6 Quinto audit indipendente							x	
	10.7 Sesto audit indipendente								x
11. Monitoraggio del mercato interno del legname (MIL)	11.1. Organizzazione del mercato interno del legname (MIL)	x	x	x					
	11.2 Istituzione di un sistema di raccolta di dati statistici	x	x	x	x	x	x	x	x
12. Industrializzazione e commercializzazione	12.1 Realizzazione di un quadro della situazione del comparto legno in Camerun e del consumo di prodotti a base di legname sul mercato camerunese	x							
	12.2 Consultazioni di professionisti (informali o non informali)	x							
	12.3 Analisi delle dinamiche e delle esigenze	x	x						
	12.4 Elaborazione di un piano di valorizzazione, di sviluppo industriale e di trasformazione più avanzata della risorsa legnosa		x	x					
	12.5 Elaborazione di norme di trasformazione			x	x				
	12.6 Elaborazione di misure incentivanti dell'utilizzo di legname (norme di qualità, promozione di nuovi prodotti)			x	x				
	12.7 Caratterizzazione e promozione di specie poco conosciute			x	x	x	x	x	x
	12.8 Incentivazione del trasferimento tecnologico			x	x	x	x	x	x
13. Monitoraggio degli effetti dell'AVP	13.1 Definizione e monitoraggio degli indicatori sociali		x	x	x	x	x	x	x
	13.2 Istituzione di un sistema di monitoraggio dei volumi di legname sequestrato		x						
	13.3 Istituzione di un sistema di monitoraggio degli effetti socioeconomici e ambientali			x					
	13.4 Valutazione intermedia degli effetti socioeconomici dell'attuazione dell'AVP			x	x	x			
	13.5 Monitoraggio dell'andamento delle entrate del settore forestale			x	x	x	x	x	x
	13.6 Rafforzamento del meccanismo di monitoraggio permanente del manto vegetale (monitoraggio delle parcelle permanenti, immagini satellitari e così via)					x	x	x	x

Attività	Sottoattività	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Fase preparatoria			Fase operativa 1				
	13.7 Valutazioni dell'impatto su: sfruttamento illegale, accesso al mercato, andamento delle entrate, esportazioni di legname, quantità di legname sequestrato				x	x	x	x	
	13.8 Monitoraggio dell'andamento delle infrazioni e delle cause			x	x	x	x	x	x
14. Ricerca di finanziamenti supplementari	14.1 Definizione di una strategia di mobilitazione di fondi	x	x						
	14.2 Definizione di programmi e ricerca di finanziatori		x	x	x	x	x		

ALLEGATO X

Misure di accompagnamento e meccanismi di finanziamento

I. MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Una parte importante delle attività necessarie per l'attuazione dell'AVP viene già presa ampiamente in considerazione nel quadro delle riforme settoriali condotte dal governo del Camerun ed è individuata tra le attività prioritarie che devono essere svolte attraverso il programma settoriale per le foreste e l'ambiente (PSFA). Ne consegue che il loro finanziamento è assicurato dagli strumenti individuati nel quadro del programma, in particolare:

- a) per i fondi propri del Camerun:
 - il bilancio dello Stato
 - il fondo speciale di sviluppo forestale (FSSF)
- b) per i contributi dei partner:
 - il fondo comune;
 - il sostegno al bilancio.

Per talune azioni più specifiche degli AVP sono tuttavia necessarie risorse finanziarie complementari per le quali occorre fare ricorso ad altre fonti:

- a livello dei partner per lo sviluppo: il sostegno dell'Unione europea attraverso il decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) e altri meccanismi da individuare;
- a livello interno: l'istituzione di una tassa.

Il reperimento dei fondi supplementari dovrà essere effettuato conformemente al PSFA.

II. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

L'attuazione delle azioni più specifiche dell'AVP richiederà misure di accompagnamento nei seguenti settori:

- a) il rafforzamento delle capacità;
- b) la comunicazione;
- c) la promozione dei prodotti FLEGT sul mercato europeo;
- d) il monitoraggio del mercato interno del legname;
- e) l'industrializzazione;
- f) il monitoraggio degli effetti dell'AVP;
- g) il monitoraggio partecipativo dell'attuazione del sistema di verifica della legalità (SVL);
- h) la modernizzazione del sistema di rintracciabilità;
- i) il rafforzamento del sistema nazionale di controllo;
- j) il sistema di verifica della legalità;
- k) il sistema di rilascio di licenze FLEGT;
- l) l'attuazione dell'audit indipendente;
- m) le riforme del quadro giuridico;
- n) la ricerca di finanziamenti supplementari.

A tale scopo, le parti devono assicurare che sia previsto un sostegno tecnico e finanziario sufficiente per consentire al governo del Camerun di attuare le azioni menzionate.

II a. Il rafforzamento delle capacità

Giustificazione

- Aggiornamento tecnico attraverso la formazione di tutti i soggetti interessati (amministrazioni, settore privato, società civile e così via)
- Rafforzamento dal punto di vista delle apparecchiature
- Rafforzamento logistico

Azioni previste

- Elaborare un piano di formazione (identificazione dei soggetti interessati e ideazione di una matrice che consenta di determinare gli obiettivi della formazione e le azioni da intraprendere con una stima dei costi)
- Attuare il piano di formazione
- Definire il fabbisogno di apparecchiature e di mezzi logistici
- Acquisire le apparecchiature e i mezzi logistici
- Assicurare il funzionamento delle apparecchiature e della logistica

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica
- Sostegno finanziario per la formazione
- Sostegno finanziario per l'acquisizione di apparecchiature e mezzi logistici

II b. La comunicazione

Giustificazione

La comunicazione è un aspetto molto importante del processo di attuazione dell'AVP/FLEGT; consentirà di conseguire quanto segue:

- suscitare l'adesione e garantire la coerenza dei contributi dei vari soggetti;
- contribuire a creare le sinergie tra i paesi della Commissione delle foreste dell'Africa centrale (COMIFAC).
- promuovere l'immagine del legname camerunese sul mercato internazionale;
- garantire il sostegno dell'opinione pubblica riguardo alle azioni condotte dal governo camerunese a favore della gestione sostenibile delle risorse forestali e dello sviluppo delle comunità che ne dipendono;
- promuovere i vantaggi di un AVP tra i soggetti interessati e il pubblico.

Azioni previste

- Elaborare e attuare un piano di comunicazione per le azioni di sensibilizzazione del pubblico interno e esterno al MINFOF
- Istituire una piattaforma di scambio tra i paesi della COMIFAC
- Realizzare attività di comunicazione per l'informazione dell'opinione pubblica internazionale (cfr. allegato VII)
- Sensibilizzare i soggetti interessati agli elementi dell'AVP che li riguardano e fornire assistenza a questi ultimi per l'adattamento ai nuovi elementi.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica europea agli sforzi compiuti dal governo del Camerun per la buona governance nel settore forestale.

Tipo di accompagnamento necessario

- Mezzi finanziari
- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità.

II c. La promozione dei prodotti FLEGT sul mercato europeo

Giustificazione

- Rafforzamento della fiducia grazie alla credibilità del sistema di verifica della legalità
- Promozione dell'accesso del legname camerunese sui mercati europei
- Ricerca di un valore aggiunto significativo per il legname e i prodotti legnosi camerunesi.

Azioni previste

- Effettuare uno studio di fattibilità e attuare eventualmente un'etichetta "FLEGT-Camerun"
- Proteggere e gestire l'etichetta
- Promuovere l'etichetta
- Sensibilizzare i vari mercati europei all'assicurazione della legalità legata alla licenza FLEGT.

Tipo di accompagnamento

- Sostegno finanziario
- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
- Realizzazione di azioni di promozione a livello di mercato europeo.

II d. Il monitoraggio del mercato interno del legname

Giustificazione

- Controllo del flusso di legname all'interno del territorio nazionale
- Possibilità di valutare il contributo del mercato interno del legname (MIL) nell'economia nazionale.

Azioni previste

- Organizzare il MIL
- Migliorare il quadro giuridico relativo al MIL
- Istituire un sistema di raccolta di dati statistici
- Istituire un sistema di rintracciabilità adeguato.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità.

II e. L'industrializzazione

Giustificazione

- Modernizzazione del tessuto industriale
- Diversificazione delle produzioni (seconda e terza trasformazione)
- Sviluppo del mercato nazionale e regionale e incentivazione del consumo locale di legname legale
- Miglioramento del processo di trasformazione e di recupero di sottoprodotti

- Aumento del valore aggiunto del legname venduto all’esportazione
- Creazione di posti di lavoro, formazione di professionisti e partecipazione alla lotta contro la povertà.

Azioni previste

- Realizzare un quadro della situazione del comparto legno in Camerun e del consumo di prodotti a base di legname sul mercato camerunese. In particolare, analizzare il legname e il settore della costruzione: stato delle conoscenze e dei mercati, stato dell’utilizzo di legname nell’habitat, in particolare in zone urbane, esigenze in termini di formazione, promozione, sviluppo di un habitat bioclimatico per il legname in Camerun
- Effettuare consultazioni di professionisti (informali o non informali)
- Analizzare le dinamiche e le esigenze
- Elaborare un piano di valorizzazione, di sviluppo industriale e di trasformazione più avanzata della risorsa legnosa, coerentemente con il PSFA.
- Elaborare norme di trasformazione
- Elaborare misure incentivanti dell’utilizzo di legname (norme di qualità, promozione di nuovi prodotti), coerentemente con il PSFA
- Promuovere specie poco conosciute, coerentemente con il PSFA
- Migliorare il quadro giuridico relativo all’industrializzazione del settore forestale
- Incentivare il trasferimento tecnologico: accrescere l’efficienza e i rendimenti, analizzare la situazione, presentare proposte per sottosettore.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità.

II f. Il monitoraggio degli effetti dell’AVP

Giustificazione

- Valutazione degli effetti dell’AVP sull’ambiente sociale
- Valutazione degli effetti economici dell’AVP
- Valutazione degli effetti dell’AVP sullo sviluppo del manto vegetale.

Azioni previste

- Definire e monitorare indicatori sociali
- Istituire un sistema di monitoraggio dei volumi di legname sequestrato
- Istituire un sistema di monitoraggio degli effetti socioeconomici e ambientali
- Effettuare una valutazione intermedia degli effetti socioeconomici dell’attuazione dell’AVP
- Monitorare l’andamento delle entrate del settore forestale
- Rafforzare il meccanismo di monitoraggio permanente del manto vegetale (monitoraggio delle parcelle permanenti, immagini satellitari e così via)
- Valutare l’impatto su: sfruttamento illegale, accesso al mercato, andamento delle entrate, esportazioni di legname, quantità di legname sequestrato
- Monitorare l’andamento delle infrazioni e delle cause.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità.

II g. Il monitoraggio partecipativo dell'attuazione del sistema di verifica della legalità

Giustificazione

- Garanzia di una gestione efficace del processo dell'AVP all'interno del territorio camerunese
- Garanzia del coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Azioni previste

- Sostenere il funzionamento del Comitato nazionale di monitoraggio che riunisce tutte le parti interessate
- Sostenere il funzionamento del comitato congiunto di monitoraggio (CCM) dell'accordo
- Istituire meccanismi di diffusione delle informazioni.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
- Sostegno finanziario alla partecipazione della società civile.

II h. La modernizzazione del sistema di rintracciabilità

Giustificazione

- Rilevazione di tutti i flussi di legname
- Precisazione dell'origine di ciascun prodotto
- Disponibilità in tempo reale di tutte le informazioni relative alla produzione, al regime fiscale, alle esportazioni e al contenzioso.

Azioni previste

- Ultimare la descrizione del sistema di rintracciabilità
- Ampliare il sistema informatizzato di gestione delle informazioni forestali - seconda generazione (SIGIF)
- Predisporre le apparecchiature necessarie e le infrastrutture
- Assicurare il funzionamento del sistema di rintracciabilità
- Assicurare la raccolta e il trattamento dei dati.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
- Sostegno finanziario per l'acquisizione di apparecchiature.

II i. Il rafforzamento del sistema nazionale di controllo

Giustificazione

- Accrescere l'efficacia dell'attuazione del sistema nazionale di controllo.

Azioni previste

- Definire un sistema di pianificazione delle azioni di controllo
- Elaborare procedure per le operazioni di controllo
- Definire misure per il miglioramento della governance.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
- Rinnovo del meccanismo di osservazione indipendente.

II j. Il sistema di verifica della legalità

Giustificazione

- Istituzione del sistema di verifica della legalità.

Azioni previste

- Effettuare ulteriore elaborazione e prove sul campo delle griglie di valutazione della legalità
- Definire procedure dettagliate per il sistema di verifica della legalità (SVL)
- Definire e divulgare le procedure del sistema di verifica della legalità
- Riconoscere e pubblicare i sistemi di certificazione privati autorizzati
- Verificare il sistema di rilascio dei certificati di legalità
- Valutare il funzionamento del sistema di verifica della legalità con adozione di eventuali misure correttive.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
- Sostegno finanziario per l'acquisizione di apparecchiature.

II k. Il sistema di rilascio di licenze FLEGT

Giustificazione

- Istituzione del sistema di rilascio di licenze FLEGT

Azioni previste

- Definire procedure dettagliate per il rilascio di licenze FLEGT
- Divulgare le procedure di rilascio di licenze FLEGT nel settore privato
- Instaurare contatti con le autorità competenti europee
- Effettuare uno studio di fattibilità del rilascio di licenze FLEGT elettroniche
- Verificare il sistema di rilascio di licenze FLEGT.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
- Sostegno finanziario per l'acquisizione di apparecchiature.

II l. L'attuazione dell'audit indipendente

Giustificazione

- Garanzia dell'efficacia e della credibilità del sistema di rilascio di licenze FLEGT concesse nel quadro dell'AVP.

Azioni previste

- Realizzare con regolarità audit indipendenti
- Monitorare le azioni correttive introdotte per migliorare il sistema.

Tipo di accompagnamento

- Sostegno finanziario per la realizzazione di audit.

II m. Le riforme del quadro giuridico

Giustificazione

- Accrescere la coerenza del quadro giuridico applicabile al settore forestale
- Completare gli aspetti esistenti e strutturati o regolamentati in maniera insufficiente.

Azioni previste

- Rivedere la legge forestale e i testi di applicazione
- Migliorare il quadro giuridico relativo al mercato interno del legname
- Migliorare il quadro giuridico relativo alle foreste comunitarie, alle foreste comunali e alle foreste di privati
- Migliorare il quadro giuridico relativo agli aspetti sociali e ambientali
- Integrare le disposizioni pertinenti degli strumenti giuridici internazionali debitamente ratificati dal Camerun
- Adeguare eventualmente la griglia di valutazione della legalità
- Migliorare il quadro giuridico relativo all'industrializzazione del settore forestale e della trasformazione avanzata.

Tipo di accompagnamento

- Rafforzamento delle capacità.

II n. La ricerca di finanziamenti supplementari

Giustificazione

- Mobilitazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle azioni specifiche dell'AVP ritenute prioritarie e per le quali non sono ancora disponibili i mezzi.

Azioni previste

- Avviare operazioni di ricerca di finanziatori.

Tipo di accompagnamento

- Assistenza tecnica.

ALLEGATO XI

Comitato congiunto di monitoraggio

Ai sensi dell'articolo 19 del presente accordo, le parti istituiscono una struttura decisionale denominata "consiglio congiunto di attuazione" (in appresso "il consiglio") e un organo inteso ad assicurare e facilitare il controllo e la valutazione dell'attuazione dell'accordo denominato "comitato congiunto di monitoraggio" (abbreviato "CCM"). Il CCM favorisce il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti. In particolare, il CCM:

- a) conduce regolarmente missioni comuni per verificare l'efficacia dell'attuazione dell'accordo e i relativi effetti, sulla base delle informazioni ricevute;
- b) propone la data in cui il sistema di rilascio di licenze FLEGT dovrebbe diventare operativo;
- c) esamina le relazioni del controllore indipendente e qualsiasi reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio di licenze FLEGT nel territorio dell'una o dell'altra parte e le contestazioni di terzi in merito al comportamento del controllore indipendente e propone le azioni da intraprendere per risolvere i problemi sollevati dalle relazioni dell'audit indipendente del sistema;
- d) assicura eventualmente il monitoraggio delle azioni intraprese dalle parti per risolvere i problemi individuati dal controllore indipendente;
- e) si preoccupa di valutare gli effetti sociali, economici e ambientali del presente accordo, conformemente alle buone prassi e a criteri che devono essere concordati dalle parti e propone soluzioni utili per ogni problema individuato dalla valutazione;
- f) si assicura che vengano effettuate valutazioni regolari dell'attuazione dell'accordo ed eventuali controlli più approfonditi;
- g) formula raccomandazioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo come ad esempio il rafforzamento delle capacità e la partecipazione del settore privato e della società civile;
- h) prepara, sulla base delle informazioni provenienti dalle parti, una relazione annuale che sottopone al consiglio;
- i) controlla e riferisce in merito alla situazione dei mercati a intervalli regolari; propone studi, se necessario, e raccomanda azioni da intraprendere in base alle relazioni sull'analisi dei mercati;
- j) esamina le proposte di modifica presentate dall'una o dall'altra parte riguardo all'accordo o ai suoi allegati secondo le procedure di cui all'articolo 29 del presente accordo e formula una raccomandazione di modifica al consiglio per una sua valutazione;
- k) si occupa, su proposta dell'una o dell'altra parte, di qualsiasi altra questione legata all'attuazione dell'accordo;
- l) su istruzione del consiglio, cerca di trovare una soluzione accettabile, in caso di controversia tra le parti, riguardo all'applicazione e/o all'interpretazione dell'accordo secondo quanto descritto all'articolo 24.